

RESOCONTO STENOGRAFICO

559.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	75615	Disegni di legge di conversione:	
Missioni valedoli nella seduta del 4 dicembre 1990	75678	(Annunzio della presentazione) . . .	75674
Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa:		(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	75674
PRESIDENTE	75615, 75616, 75617	(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	75679
CURSI CESARE (DC)	75616	Disegno di legge (Seguito della discussione):	
SERVELLO FRANCESCO (MSI-DN)	75616	S. 2148 — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (<i>approvato dal Senato</i>) (4963).	
VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN)	75615		
Disegni di legge:			
(Annunzio)	75678		
(Approvazione in Commissione) . . .	75679		
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	75622		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

PAG.	PAG.
PRESIDENTE 75617, 75619, 75620, 75621, 75622, 75623, 75624, 75625, 75626, 75627, 75630, 75631, 75633, 75636, 75639, 75640, 75641, 75642, 75643, 75645, 75646, 75647, 75652, 75653, 75654, 75655, 75656, 75657, 75658, 75659, 75660, 75662, 75668, 75673, 75674	Interrogazioni e interpellanze: (Annunzio) 75680
BRUNI FRANCESCO (DC) 75674	Calendario dei lavori dell'Assemblea (Modifica): PRESIDENTE 75675
CARRUS NINO (DC) 75623	Corte dei conti: (Trasmissione di documenti) 75679
CORSI UMBERTO (DC), <i>Relatore</i> 75623, 75627, 75631, 75636, 75639, 75641, 75642, 75643, 75645, 75647, 75653, 75654, 75656, 75658, 75659, 75662, 75668, 75672, 75674	Domande di autorizzazioni a procedere in giudizio: (Annunzio) 75679
FACHIN SCHIAVI SILVANA (PCI) 75623, 75625, 75673	Istituto nazionale delle assicurazioni: (Trasmissione di un documento) . . 75680
FERRARINI GIULIO (PSI) 75633	Per la risposta scritta ad una interro- gazione, per lo svolgimento di una interrogazione e per la discussione di una mozione: PRESIDENTE 75675, 75676 PALMIERI ERMENEGILDO (PCI) 75675 PICCIRILLO GIOVANNI (DC) 75676 SAVINO NICOLA (PSI) 75675, 75676
GITTI TARCISIO (DC) 75620, 75621	Provvedimenti concernenti ammini- strazioni locali: (Annunzio) 75680
MACCIOTTA GIORGIO (PCI) 75619, 75621	Votazioni nominali . . . 75639, 75645, 75652, 75657, 75660
MONTANARI FORNARI NANDA (PCI) 75668	Ordine del giorno della seduta di do- mani 75676
ROMITA PIER LUIGI, <i>Ministro per il coor-</i> <i>dinamento delle politiche comuni-</i> <i>tarie</i> . 75623, 75627, 75630, 75631, 75636, 75639, 75641, 75642, 75643, 75645, 75647, 75652, 75653, 75655, 75656, 75658, 75659, 75662, 75668, 75673, 75674	Allegato Allegati A e B annessi all'articolo 1 e allegato C annesso all'articolo 3 del disegno di legge n. 4963 (legge comunitaria per il 1990) 75681
RUBINACCI GIUSEPPE (MSI-DN) 75627, 75631, 75636	
STRUMENDO LUCIO (PCI) 75630, 75639	
TADDEI MARIA (PCI) 75639, 75645	
USELLINI MARIO (DC) . . 75630, 75636, 75639, 75641, 75642, 75643, 75645, 75652, 75653, 75654, 75655, 75656, 75659	
VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) 75619	
Proposte di legge: (Annunzio) 75678 (Approvazione in Commissione) . . . 75679 (Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) 75622 (Trasmissione dal Senato) 75678	

La seduta comincia alle 10,40.

ALDO RIZZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 23 novembre 1990.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati de Luca, Facchiano, Fincato, Fracanzani, Sacconi, Sorice e Zoso sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono ventuno come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente progetto di legge sia deferito alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede legislativa:

DISEGNO DI LEGGE E PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati COSTA SILVIA ed

altri; PICCHETTI ed altri; FINI ed altri; CEDERNA ed altri e MENSURATI: «Interventi per Roma, Capitale della Repubblica» (già approvati, in un testo unificato, dalla VIII Commissione della Camera e modificati dal Senato) (2258-860-1296-3043-3858-4389/B) (con parere della V Commissione).

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, ci opponiamo all'assegnazione alla Commissione ambiente in sede legislativa del progetto di legge che reca interventi per Roma capitale.

È evidente che non siamo di fronte ad un provvedimento che non abbia speciale rilevanza, come prevede l'articolo 92 del nostro regolamento. È altrettanto chiaro che — in una fase nella quale la materia del contendere è stata limitata nel senso che alla Camera spetta soltanto l'esame delle modifiche apportate dal Senato (secondo il principio *tantum devolutum quantum appellatur*, che lei, Presidente, nella sua qualità di illustre operatore del diritto ci insegna) — in sede di riletture è doveroso esaminare in Assemblea il disegno di legge su Roma capitale.

Ciò per l'importanza del problema e per la considerazione che la discussione in Assemblea converrebbe anche a coloro i quali sono stati in passato fautori dell'as-

segnazione del provvedimento alla sede legislativa qui alla Camera. Non si può liquidare nel chiuso della Commissione la problematica relativa a Roma capitale; è invece essenziale che la questione sia valutata dall'Assemblea affinché l'impegno delle forze politiche di maggioranza e del Governo risultino realmente all'altezza dell'importanza dell'argomento.

Questo è il motivo per cui ci opponiamo alla proposta della Presidenza di assegnare il progetto di legge su Roma capitale all'VIII Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Valensise darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

CESARE CURSI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARE CURSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'importanza del disegno di legge già approvato dalla Camera e, in questi giorni, anche dal Senato, nonché le considerazioni fin qui svolte anche attraverso la stampa e nell'ambito del dibattito che ne è seguito, inducono a ritenere opportuno che il disegno di legge sia deferito alla VIII Commissione in sede legislativa per l'approvazione definitiva, al fine di risolvere un problema che probabilmente da troppo tempo è in discussione.

Chiedo pertanto che l'Assemblea si pronunci a favore dell'assegnazione del progetto di legge alla Commissione ambiente in sede legislativa (*Applausi*).

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è veramente singolare che un provvedimento il cui esame è rimasto fermo per anni in questa Camera

— insabbiato per mancanza di volontà politica o non so per quali misteriosi motivi — abbia subito ad un certo punto una accelerazione improvvisa ed inarrestabile. Dal punto di vista delle procedure formali questo potrebbe costituire un fatto positivo, però il modo in cui tale accelerazione si è concretizzata mi ha posto nella condizione psicologica di ritenere che si trattasse di qualcosa di artificioso o, comunque, di forzato.

Già in precedenza abbiamo sostenuto che un provvedimento di questa rilevanza non rientrasse nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che recita: «Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente può proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione...». La domanda, tuttavia, è se effettivamente il provvedimento non abbia «speciale rilevanza di ordine generale». A giudicare dall'importanza che ad esso annettono i colleghi, che si sono battuti per una rapida votazione finale, e a giudicare anche dall'atteggiamento del Governo, espresso dal sottosegretario Bubbico e da rappresentanti di altri dicasteri, devo ritenere che esista una grande attesa e che il provvedimento abbia un grande rilievo.

Non si riesce quindi a capire perché esso non possa essere discusso in Assemblea, essendo sufficiente una mezza giornata di dibattito per definire il testo da approvare; infatti, come giustamente rilevava il collega Valensise, il Senato ha restituito questo provvedimento in un testo pressoché identico, salvo l'articolo relativo alla copertura finanziaria (una questione che avevamo già rilevato nell'ambito delle Commissioni che avevano esaminato il provvedimento congiuntamente).

A questo punto, signor Presidente, oggi mi rivolgo non tanto all'Assemblea, ma alla stessa Presidenza della Camera — alla quale già avevamo fatto presente il problema quando purtroppo era tardi, cioè nel corso dei lavori delle Commissioni, allorché già si era provveduto ad evitare il dibattito in aula — dal momento che attraverso una discussione aperta in Assemblea

si possono chiarire le varie posizioni politiche, soprattutto in presenza di una fase della vita politica del nostro paese nella quale insorgono anche per Roma preoccupazioni di ordine sociale ed in qualche misura connesse alla criminalità organizzata. Mi riferisco ai tentativi della criminalità di inserirsi in settori, aree interessate dall'attuazione del provvedimento.

Ho letto sui giornali i rilievi, le numerose preoccupazioni degli operatori politici e amministrativi della città relativi al problema in questione. Per quale motivo, allora, non è possibile un confronto in Assemblea?

Ovviamente non faremo ostruzionismo; del resto il provvedimento, così come pervenuto dal Senato, non si presta a una manovra del genere. A nostro giudizio, tuttavia, un minimo di sensibilità, soprattutto da parte di coloro che sostengono il progetto di legge, consiglierebbe lo svolgimento, almeno in questa fase, di un dibattito di carattere generale, magari con un intervento per ciascun gruppo. Esso sarebbe rispondente alle esigenze che tanto il collega Valensise quanto chi vi parla ha posto in evidenza. Per altro il problema è già stato sottoposto alla Presidenza della Camera nella Conferenza dei presidenti di gruppo.

Ecco perché mi permetto di insistere, rivolgendomi non tanto all'Assemblea, che in questo momento mi pare abbastanza «organizzata» per respingere la nostra richiesta, quanto alla sensibilità della Presidenza. L'articolo 92 del regolamento vieterebbe anche la proposta di assegnare in sede legislativa un provvedimento di tanta rilevanza sociale ed anche di carattere finanziario, atteso che la legge finanziaria e quella di bilancio mi pare dovrebbero indurre a tutta la prudenza necessaria nell'attuazione e soprattutto nell'emana- zione di provvedimenti di questa natura. Essi, infatti, hanno un riscontro negli interessi generali della città e pertanto devono essere da noi valutati con grande severità e senso di responsabilità.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, giacché lei ha avuto l'amabilità di rivol-

gersi alla Presidenza, devo rilevare che, di fronte alla opposizione del collega Valensise, non posso fare altro che mettere in votazione la proposta di assegnazione del progetto di legge in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del regolamento.

Mi permetto di dirle, onorevole Servello, che, trattandosi di un provvedimento già esaminato da entrambe le Camere, il problema, come lei stesso ha osservato, verte soltanto sulla diversità della copertura, quindi è relativo a un solo articolo. La discussione, pertanto, riguarderebbe solo questo aspetto: la Commissione può valutare la questione nella pienezza della sua legittimazione.

Ribadisco comunque che la Presidenza non può che porre in votazione la proposta di assegnazione in sede legislativa. Non ho il potere di non farlo; altrimenti priverei l'Assemblea di una sovranità che le compete e che nessuno, nemmeno il Presidente, può toglierle. Non si tratta di «mistero», ma di un dettato del regolamento al quale sono tenuto ad attenermi strettamente.

Pongo pertanto in votazione la proposta della Presidenza di assegnare alla VIII Commissione in sede legislativa il progetto di legge n. 2258-860-1296-3043-3858-4389/B.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 2148. — Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (approvato dal Senato) (4963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990).

Ricordo che nella seduta di ieri si è chiusa la discussione sulle linee generali, hanno rinunciato a replicare i relatori

competenti per le singole materie ed hanno replicato il relatore e il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge è necessario risolvere la questione, posta all'inizio della discussione sulle linee generali, relativa alla individuazione del testo base sul quale l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi.

Limitandosi a esaminare i profili strettamente regolamentari di tale questione, la Presidenza deve innanzitutto ribadire quanto ha già avuto modo di sottolineare in una lettera inviata nei giorni scorsi al presidente Caria in risposta ad altri quesiti regolamentari sottoposti alla sua attenzione. La Presidenza, in ciò confortata dal parere unanime della Giunta per il regolamento, ritiene che, trattandosi della prima applicazione di norme fortemente innovative, le soluzioni prospettate in questa fase potranno essere riesaminate alla luce dell'esperienza.

Venendo al merito della questione specifica, alcuni colleghi hanno sostenuto che il testo base per le deliberazioni dell'Assemblea sia in questo caso rappresentato dal testo trasmesso dal Senato, modificato dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore, giacché in base al comma 3 dell'articolo 126-ter del regolamento questi emendamenti dovrebbero ritenersi inclusi automaticamente nel testo, salvo un'esplicita reiezione di ciascuno di essi da parte della Commissione speciale, con specifica decisione motivata da ragioni di compatibilità con la normativa comunitaria o di coordinamento generale.

Altri, e tra questi lo stesso presidente della Commissione, hanno invece fatto presente che la Commissione, cui spetta comunque il compito di riferire sul complesso del disegno di legge — sia pure con i limiti fissati dal regolamento — ha ritenuto, anche in considerazione dei ristretti margini di tempo a disposizione, di concludere l'esame dando mandato al relatore di riferire favorevolmente al testo trasmesso dal Senato, rinviando all'Assemblea il vaglio sugli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore.

Sembra alla Presidenza che la Commissione, adottando siffatta decisione, si sia chiaramente pronunciata sul testo base da sottoporre all'Assemblea, anche se motivi di urgenza possono avere indotto la stessa ad un esame sommario e quindi ad una implicita e complessiva reiezione delle proposte delle Commissioni di merito, sia pure con riserva di riesame durante la discussione in Assemblea. D'altra parte, la stessa obiezione fondata su di una presunta non conclusione o non valida conclusione dell'esame referente da parte della Commissione speciale, non sembra alla Presidenza essere in grado comunque di condurre ad una opposta conclusione circa la individuazione del testo base: anche se si riconosce che la formulazione del citato terzo comma dell'articolo 126-ter del regolamento può prestarsi ad una lettura diversa, sembra azzardato sostenere, in assenza di una inequivoca previsione regolamentare in tal senso e basandosi esclusivamente sulla esistenza di limiti al potere decisionale della Commissione speciale, che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore siano inclusi in modo automatico nel testo base per l'Assemblea, essendo comunque necessaria una pronuncia della Commissione competente a riferire in modo complessivo ed unitario sul testo del disegno di legge.

La soluzione che il Presidente della Camera ha ritenuto di adottare è la più conforme ai principi sinora acquisiti in materia di procedimento legislativo e non pregiudica minimamente che in Assemblea si svolga un ampio confronto su tutte le proposte che sono state formulate. Il Presidente della Camera non ha comunque difficoltà, per le ragioni a cui ha precedentemente accennato e condividendo gli auspici del presidente della Commissione e dello stesso relatore, a chiamare nuovamente la Giunta per il regolamento ad esaminare l'intero complesso delle questioni emerse e che potranno ancora emergere nel corso di questa discussione quando la stessa si sarà conclusa, sulla base dell'esperienza che nel frattempo sarà maturata, in modo che la Camera, allorché sarà chiamata a discutere la prossima

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

legge comunitaria, possa disporre d. un chiaro quadro normativo di riferimento.

In questo stesso spirito la Presidenza ritiene si possa risolvere la questione del parere sugli emendamenti: la Commissione speciale lo esprimerà nell'ambito delle sue competenze (che possono comprendere anche la valutazione della stretta attinenza degli emendamenti con l'esigenza di attuare una direttiva comunitaria). Alle riunioni del Comitato dei nove, così come a quelle della Commissione plenaria, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126-ter del regolamento, potranno partecipare i relatori nominati dalle singole Commissioni di settore, che potranno inoltre, ovviamente, intervenire in sede di dichiarazioni di voto.

La Presidenza non entra — né lo potrebbe — nel merito della opportunità o meno di un supplemento di esame da parte della Commissione speciale: se quindi si insiste nella presentazione di richieste di rinvio in Commissione, su queste sarà chiamata a pronunciarsi l'Assemblea.

Si tratta dunque di un'interpretazione complessa e articolata, che ritengo corrisponda alle valutazioni effettuate nella seduta di ieri in ordine alle novità emerse.

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presidente, ci pare che le considerazioni di ieri siano confermate dal comunicato della Presidenza da lei poc'anzi letto all'Assemblea.

Dalle conclusioni cui è pervenuta la Presidenza credo emerga la positiva valutazione, in relazione all'esigenza di concludere rapidamente l'iter di questo provvedimento, circa l'opportunità che la Commissione sia chiamata a svolgere in modo serrato nella mattinata odierna il lavoro istruttorio. Crediamo che questo sarebbe il modo migliore per utilizzare il tempo a nostra disposizione, visto che in ogni caso non potrebbe svolgersi alcun lavoro d'aula.

Per tale motivo, ribadisco la proposta di sospendere la discussione sul tema in esame per consentire — come per altro anche ieri si era concordato — la presentazione degli emendamenti e quindi gli interventi sugli articoli una volta che sia chiara la configurazione del testo e delle proposte emendative ad esso riferite.

Insistiamo pertanto nella richiesta di rinviare in Commissione il provvedimento per poter deliberare gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, per poi sottoporre all'Assemblea un testo base che possa semplificare il prosieguo dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 del regolamento, sulla proposta avanzata dall'onorevole Macciotta darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, siamo d'accordo con la proposta di rinviare in Commissione il provvedimento in esame poiché riteniamo che tale necessità emerga dalla complessa deliberazione della Presidenza, nella quale si rileva che la situazione normativa non chiara ha bisogno di esperienze e di riflessioni per divenire tale.

È la prima volta che esaminiamo una normativa comunitaria così complessa, è la prima volta che si adotta la procedura prevista dall'articolo 126-ter, comma 3, del regolamento: mi chiedo pertanto che senso abbia insistere perché in aula si presuma deliberato quanto in realtà non lo è.

La verità è questa: la Commissione non ha avuto modo di accogliere né di respingere gli emendamenti. Si può soltanto presumere l'accoglimento, ma si tratta di una *presuntio iuris*, non di una *presuntio iuris ac de iure*; il presidente della Commissione ha infatti affermato che per ragioni

di tempo la Commissione non ha potuto esaminare gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni.

Ebbene, se questa è la situazione non possiamo andare avanti ritenendo di poter esaminare un testo già pronto. Il testo sul quale può deliberare l'Assemblea è solo quello derivante dal lavoro della Commissione speciale e dall'eventuale reiezione degli emendamenti approvati dalle singole Commissioni.

Non c'è stato il tempo di deliberare sugli emendamenti approvati dalle singole Commissioni, che non possono pertanto ritenersi né approvati né respinti. Allo stato ci troviamo quindi nella grave situazione per la quale, pur potendo l'Assemblea esercitare tutti i propri poteri, dal punto di vista tecnico appare molto più coerente consentire che la Commissione lavori anche solo per poche ore al fine di deliberare gli emendamenti presentati dalle Commissioni permanenti. Sarà così possibile sottoporre all'Assemblea un testo che, tra l'altro, ci esonererebbe dal presentare ulteriori emendamenti.

Il fatto che non sia ancora chiaro il testo sul quale deliberare e che ancora si discuta in materia crea oggettivamente una situazione per la quale gli emendamenti si moltiplicheranno per necessità.

Se la Commissione assumerà invece pacificamente gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 126-ter, il lavoro dell'Assemblea sarà estremamente semplificato e si potrà definire l'iter legislativo di questo provvedimento nei tempi più brevi.

Insisto pertanto perché i lavori dell'Assemblea siano sospesi e la Commissione possa ultimare il proprio lavoro molto rapidamente, visto che si tratta di una materia dibattuta, alla quale per altro tutti potranno recare il proprio contributo. Ribadisco che la trattazione dell'intera materia potrà esonerare dalla presentazione di ulteriori emendamenti, rendendo più spedito il lavoro dell'Assemblea.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto precisare che non è affatto vero che si possa rinviare il provvedimento in Commissione per poi dopo qualche ora riprenderne l'esame in aula: il rinvio in Commissione significa togliere dal calendario dei lavori dell'aula di questa settimana il disegno di legge; e questo si verificherebbe in ogni caso ove la Commissione non riuscisse prima delle 19 (anche ammesso che si manifesti una diversa volontà) a consegnare un testo completo affinché l'Assemblea possa riprendere i propri lavori.

Io mi rendo conto (ne abbiamo già parlato a lungo in seno alla Giunta per il regolamento, che per altro è convocata oggi alle 17,30) che in sede di prima applicazione delle norme che disciplinano l'attività referente della Commissione speciale per le politiche comunitarie si va incontro alla necessità di approfondimenti e di chiarimenti. Devo per altro osservare, signor Presidente, che a mio giudizio le indicazioni che la Presidenza ha fornito stamane, oltre ad essere nello spirito delle osservazioni e delle indicazioni che la Giunta nella precedente riunione aveva già formulato, sono aderenti al quadro regolamentare che abbiamo davanti.

Quindi non sussiste nessuna ragione per rinviare il provvedimento in Commissione (lo voglio dire al collega Macciotta e al collega Valensise). Questa mattina risultano presentati gli emendamenti. Il Comitato dei nove può tranquillamente riunirsi per esaminarli. Alla riunione del Comitato dei nove possono partecipare i relatori nominati dalle singole Commissioni di merito per illustrare ed esprimere il loro parere e la loro opinione in ordine agli emendamenti presentati. Se il termine per la presentazione degli stessi non è ancora scaduto, attendiamo che lo stesso decorra, in modo che l'Assemblea sia in grado di esprimere le sue valutazioni conoscendo tanto il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie quanto il parere, tramite i relatori, delle Commissioni di merito sugli emendamenti.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Io non voglio avanzare sospetti, perché non è nel nostro costume — né mio personale né come forza politica —, però credo che non sarebbe assolutamente «simpatico» (uso questo aggettivo in modo eufemistico) se noi sottraessimo alla discussione dell'Assemblea la legge comunitaria che abbiamo all'esame proprio alla vigilia della riunione del Consiglio europeo che si svolgerà la prossima settimana. Le dichiarazioni di europeismo si sprecano in ogni momento: credo che sia un punto d'onore per tutti portare a compimento l'esame di questa legge. Le indicazioni che la Presidenza ha fornito stamattina, la cui aderenza al regolamento nessuno ha contestato, ci consentono di procedere con assoluta tranquillità e serenità.

Per questi motivi noi ci opponiamo ad un rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che la proposta dell'onorevole Macciotta presuppone che i lavori della Commissione debbano concludersi entro le 19 di oggi.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, per agevolare il computo dei voti, chiedo che la votazione sulla proposta di rinvio in Commissione sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

PRESIDENTE. Ritengo di poter accedere a questa richiesta.

Decorre pertanto da questo momento il regolamento termine di preavviso di cinque minuti.

Sospendo quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,10,
è ripresa alle 11,20.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di rinvio in

Commissione del disegno di legge n. 4963.

(È respinta).

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Come precisato nella seduta di ieri, chiedo la sospensione dell'esame di questo provvedimento per consentire ai gruppi di presentare gli emendamenti e al Comitato dei nove di esaminarli.

Credo che la complessità delle questioni e la delicatezza politica delle decisioni che i gruppi devono assumere in relazione agli emendamenti da presentare richiedano che il termine venga fissato per la fine della mattinata di oggi e che quindi non si possa nel corso della seduta antimeridiana iniziare l'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Onorevole Macciotta, tenuto conto del fatto che la riserva circa la definizione del testo base per l'esame degli articoli è stata sciolta dalla Presidenza questa mattina, ritengo di poter accogliere la richiesta di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, che pertanto viene fissato per le ore 13 di oggi.

Conseguentemente i nostri lavori potranno riprendere alle ore 18,30.

Sospendo quindi la seduta fino alle 18,30.

**La seduta, sospesa alle 11,25
è ripresa alle 18,40.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Del Mese, Formigoni, Calogero, Mannino, Scalfaro, Senaldi, Susi, Tassi e Tempestini sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono ventinove, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla VI Commissione (Difesa):

ANIASI ed altri: «Riapertura dei termini per la concessione di medaglie d'oro al valor militare alle province di Milano e di Pavia per meriti acquisiti durante la Resistenza» (3648) *(con parere della I e della V Commissione);*

alla XI Commissione (Lavoro):

S. 2467 — «Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria» *(approvato dalla II Commissione del Senato)* (5252) *(con parere della I, della II, della V e della XII Commissione).*

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, avverto che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

«PARERE FAVOREVOLE
sul disegno di legge,

PARERE CONTRARIO
sull'emendamento Usellini 30.1,

NULLA OSTA
sui restanti emendamenti».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea comprese nell'elenco di cui all'allegato A della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere».

Agli allegati A e B, pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'allegato A, alla rubrica: Inquinamento delle acque e scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose, aggiungere, in fine, le seguenti direttive:

Direttiva 90/219/CEE:

Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990 concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Direttiva 90/220/CEE:

Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

All. A. 1.

Bernasconi, Nardone, Fachin Schiavi.

All'allegato B, alla rubrica: Inquinamento delle acque e scarichi nell'ambiente di sostanze pericolose, aggiungere, in fine, le seguenti direttive:

Direttiva 90/219/CEE:

Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990 concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

Direttiva 90/220/CEE:

Direttiva del Consiglio del 23 aprile 1990, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

All. B. 1.

Bernasconi, Nardone, Fachin Schiavi

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 1 e sugli emendamenti presentati agli allegati A e B, avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni nominali, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti, previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Invito ora il relatore, onorevole Corsi, ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei far presente preliminarmente che agli emendamenti Bernasconi All. A.1 e All. B.1, relativi all'inserimento di due nuove direttive, è collegato l'articolo aggiuntivo Bernasconi 70.01, con il quale si indicano i criteri per il recepimento delle suddette direttive, che peraltro non sembra utile far rientrare nel provvedimento in esame. in base ai criteri della

legge «La Pergola». Chiedo pertanto ai presentatori, di ritirare gli emendamenti Bernasconi All. A. 1 e All. B.1 (e li invito fin d'ora a ritirare anche l'articolo aggiuntivo Bernasconi 70.01) e di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno; ritengo infatti che il Governo potrà senz'altro inserire le direttive in questione nel prossimo disegno di legge comunitaria.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo si associa all'invito del relatore signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti se accolgono l'invito al ritiro rivolto loro dal relatore, onorevole Corsi.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti Bernasconi All. A. 1, All. B. 2 e conseguentemente l'articolo aggiuntivo Bernasconi 70.01.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Fachin Schiavi.

Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di previsto, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18,45,
è ripresa alle 19,5.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1, con gli allegati A e B. Chiedo all'onorevole Carrus se mantenga, a nome del gruppo della democrazia cristiana, la richiesta di votazione nominale.

NINO CARRUS. Sì, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettro-

nico, sull'articolo 1, nel testo della Commissione, con gli allegati A e B.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	336
Votanti	335
Astenuti	1
Maggioranza	168
Hanno votato <i>si</i>	334
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 2

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

«1. Salvi gli specifici criteri e principi direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le Amministrazioni direttamente interessate dovranno provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare, ove possibile, disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti

modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria fino a lire 100 milioni, dell'ammenda fino a lire 100 milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta. Le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma sarà comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda. La pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali, la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave ovvero a danno l'interesse protetto;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti dello stretto necessario per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti Amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo alla discussione sull'articolo 2.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fachin Schiavi. Ne ha facoltà.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Signor Presidente, avremmo voluto che nell'articolo 2, che fissa i criteri ed i principi direttivi generali, fosse accolto un emendamento proposto nella Commissione di merito (Cultura) dai deputati del gruppo comunista, e che riguarda le competenze linguistiche relative all'esercizio delle professioni nel nostro paese.

È vero che le disposizioni relative alle professioni riguardano in particolare gli articoli 5, 6 e 8 più altri aspetti contenuti negli articoli successivi, ma prima di entrare nel merito delle professioni avremmo ritenuto opportuno che l'articolo 2 — relativo ai principi generali — prendesse in considerazione le norme riguardanti la competenza linguistica che i cittadini stranieri dovrebbero possedere per svolgere un attività di lavoro in Italia. È alquanto strano infatti che il testo del Governo abbia affrontato questo importante aspetto soltanto nell'articolo 6 relativo alla professione di architetto e che tale gravoso e delicato compito venga demandato in quell'articolo agli ordini professionali, vale a dire agli ordini degli architetti. È opportuno sottolineare che tali ordini non dispongono né di mezzi finanziari adeguati...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentiamo all'onorevole Fachin Schiavi di parlare serenamente e di farsi ascoltare.

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Credo che attorno a talé tema si dovrebbe svolgere un ampio dibattito in Assemblea.

Dicevo che gli ordini professionali non dispongono né di mezzi finanziari né tanto meno di strumenti e di competenze per svolgere con efficacia compito di tale portata e responsabilità.

Mi pare che questa sia l'ennesima «spia» del modo in cui nel nostro paese ci si muova in tale settore tra continui balbettamenti e forme erratiche. Penso, ad esempio, all'insegnamento delle lingue straniere ai soldati di leva per cui si è stanziato un apposito fondo nella legge finanziaria.

È possibile constatare, in questo settore dello sviluppo comunitario attinente all'insegnamento delle lingue, il differente livello di conoscenza di altre lingue a cui sono pervenuti altri *partners* della Comunità economica europea.

La gestione dell'insegnamento delle lingue (mi riferisco alle lingue straniere, ma anche alla lingua italiana intesa come lingua materna e, per quanto riguarda le professioni, come seconda lingua e lingua straniera) e il basso profilo di molti corsi d'italiano all'estero non giovano certo alla diffusione della nostra lingua e della nostra cultura, né contribuiscono a migliorare la qualità della nostra immagine all'estero.

Mi sia consentito sottolineare che la gestione dell'insegnamento linguistico «denuncia una scarsa densità culturale» — come affermava il mio illustre conterraneo G. Isaia Ascoli — da parte dei responsabili di questo settore ai diversi livelli.

Onorevoli colleghi, la circolazione dei cittadini e l'esercizio delle professioni in Europa ha nella conoscenza delle lingue un presupposto indispensabile. È a tutti noto che in Italia le lingue si studiano poco e male ed è incontestabile che l'insegnamento della lingua italiana sia ammalato di diletantismi, di formalismi e di presappochismi.

Non credo sia possibile colmare il ritardo che abbiamo accumulato in questo settore — un altro dei nostri ritardi — se non offriamo agli insegnanti una formazione iniziale seria, se non curiamo la loro formazione in servizio, se non attrezziamo le scuole con materiali didattici adeguati, se non accordiamo nei curricoli scolastici più spazio allo studio delle lingue, se non organizziamo corsi intensivi seri e rigorosi per tutte le fasce d'età, dai più piccoli agli adulti e se non creiamo organismi centrali del tipo del *British Council*, del *Credif*, del *Belc*, del *Goethe Institute* per lo studio e la diffusione delle lingue collegati con gli organi periferici regionali e con i centri universitari.

Si rende inoltre necessaria una diffusione massiccia dei mezzi di comunica-

zione di massa con programmi finalizzati anche alla crescita delle competenze linguistiche degli europei e, infine, l'istituzione di commissioni di verifica in grado di valutare oggettivamente i risultati e l'*output* linguistico di questi corsi, delle scuole, delle università e via dicendo.

Come si può pensare, di affidare tutto ciò agli ordini professionali, non dando invece inizio (in questo senso abbiamo presentato un ordine del giorno), nell'elaborare criteri generali per questa prima legge comunitaria, ad un disegno davvero indifferibile di ristrutturazione degli insegnamenti ed apprendimenti linguistici nel nostro paese?

Sottopongo quindi all'attenzione dell'Assemblea il problema ed auspico che il nostro ordine del giorno, che in parte contiene questi temi, venga accolto dal Governo. Solo su tali basi potrebbe poi svilupparsi — grazie ad un continuo e sistematico aggiornamento, realizzato attraverso i canali a ciò preposti (come centri universitari, professionali, istituti regionali, eccetera) — una sempre maggiore capacità di far fronte con successo e rigore alle esigenze molto impegnative delle professioni.

In caso contrario, continueremo ad offrire la visione paradossale del paese che maggiormente caldeggia la costruzione dell'Europa ma che meno appare disposto ad accettare i sacrifici e gli impegni reali che tale impresa richiede (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, con l'annesso allegato C, pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna:

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).

«1. Il Governo è autorizzato ad attuare in

via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 4.

(Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione).

«1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad approvare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunità economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale».

Nessuno chiedendo di parlare e non es-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

sendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

CAPO I

PROFESSIONI.

ART. 5.

(Professione di architetto: criteri di delega).

«1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE deve avvenire in modo da assicurare:

a) il riconoscimento da parte dello Stato italiano dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati membri delle Comunità europee agli effetti dello svolgimento di attività nel settore dell'architettura;

b) l'esercizio effettivo in ambito comunitario del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, ferme restando le disposizioni che regolano l'esercizio in Italia delle attività sopra indicate da parte di persone in possesso di titolo professionale idoneo in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanare a norma della presente legge;

c) la conformità alle direttive per quanto concerne la disciplina dell'iscrizione all'albo, dell'esercizio dell'attività in regime di libera prestazione dei servizi e del controllo sull'attività, conferendo tali attribuzioni agli ordini professionali;

d) il promovimento, da parte degli stessi ordini, delle opportune iniziative al fine di fornire ai cittadini degli altri Stati membri le conoscenze linguistiche, di legi-

slazione e deontologiche, necessarie all'esercizio della professione».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) la partecipazione degli ordini professionali alla procedura per il riconoscimento, da parte dello Stato italiano, dei titoli di cui alla lettera a).

5. 1.

Matteoli, Servello, Valensise.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sull'emendamento ad esso presentato, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Signor Presidente, non posso esprimere parere favorevole sull'emendamento Matteoli 5.1, in quanto il problema della partecipazione degli ordini professionali alla procedura per il riconoscimento dei titoli è preso in considerazione dalle lettere c) e d) dell'articolo 5.

Invito pertanto i presentatori a ritirare questo emendamento (altrimenti, il parere è contrario), il quale, se fosse approvato, rappresenterebbe una violazione delle direttive vigenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. I presentatori intendono accedere all'invito loro rivolto dal relatore e dal ministro a ritirare l'emendamento in esame?

GIUSEPPE RUBINACCI. A nome dei presentatori, ritiro l'emendamento Matteoli 5.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rubinacci.

Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Passiamo all'esame dell'articolo 6 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 6.

(Medici specialisti: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 82/76/CEE dovrà comunque assicurare che:

a) siano individuate le incompatibilità per coloro che frequentano i corsi di specializzazione;

b) sia esclusa qualsiasi possibilità di trasformazione del rapporto di formazione specialistica in rapporto di lavoro subordinato;

c) la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione si svolga a tempo pieno con l'impegno di orario di servizio, salva la possibilità di usufruire, senza ulteriori oneri finanziari per lo Stato, di periodi di studio equipollenti svolti in strutture sanitarie di altri Stati membri delle Comunità europee fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

d) le strutture universitarie e quelle collegate con le università mediante lo strumento convenzionale rispondano a parametri oggettivi di idoneità ai compiti didattici, di ricerca e assistenziali, necessari per una formazione professionale tecnico-pratica di livello adeguato a quello richiesto dalla direttiva;

e) la tipologia e la durata delle scuole di specializzazione siano comuni a due o più Stati membri;

f) la distribuzione delle borse per l'attivazione di posti di medico in formazione specialistica sia caratterizzata da criteri di programmazione generale nazionale e regionale delle esigenze di formazione nei vari settori assistenziali, stabiliti d'intesa fra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità;

g) nelle scuole di specializzazione sia prevista una riserva di posti, nell'ambito della dotazione ordinaria, a favore dei medici dell'Amministrazione militare e dei

medici provenienti dai Paesi in via di sviluppo purché abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di ammissione previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. All'onere derivante dall'attuazione della direttiva a norma del comma 1, valutato in lire 57,5 miliardi per l'anno 1991, in lire 115 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 172,5 miliardi a decorrere dall'anno 1993 e successivi, si provvede a valere sullo stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale, stanziamento che sarà annualmente integrato per i corrispondenti importi mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, all'uopo procedendo alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 7

(Abilitazione delle persone incaricate al controllo di legge dei documenti contabili: criteri di delega).

«L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE deve avvenire in conformità ai seguenti principi:

a) abilitare al controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti, previsti dalla direttiva, in tema di onorabilità, qualificazione e idoneità professionale;

b) abilitare le società di revisione che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva;

c) adeguare il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, alla direttiva, estendendo gradualmente alle società di maggiori dimensioni l'obbligo di certificazione dei bilanci effet-

tuata da persone fisiche, singole o associate, o da società di revisione, che rispondano ai requisiti previsti dalla emananda normativa, e facendo salve le competenze dei collegi sindacali;

d) disciplinare la responsabilità anche di carattere penale delle persone fisiche abilitate al controllo legale dei bilanci e dei loro dipendenti, anche attraverso l'eventuale estensione dell'applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli da 14 a 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire l'alinea e la lettera a) con i seguenti: L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE sul controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati deve avvenire in conformità ai seguenti principi:

a) abilitare le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva.

* 7. 1.

Usellini, Visco.

Al comma 1, sostituire l'alinea e la lettera a) con i seguenti: L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/253/CEE sul controllo legale dei bilanci e dei bilanci consolidati deve avvenire in conformità ai seguenti principi:

a) abilitare le persone fisiche che soddisfino almeno ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva.

* 7. 5.

Strumendo, Auleta, Bellocchio, Caprili.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

** 7. 2.

Matteoli, Servello, Valensise, Baghino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

** 7. 3.

Usellini, Ferrari Wilmo, Visco, Armellin.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

** 7. 6.

Strumendo, Auleta, Bellocchio, Caprili.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il Governo è delegato ad emanare le norme necessarie per l'individuazione dei principi contabili da applicare in sede di revisione dei bilanci e per garantire che i principi stessi corrispondano a prassi di generale accettazione presso tutte le categorie interessate; a tal fine si avvarrà di una apposita commissione di studio composta da esperti della materia e da rappresentanti delle categorie interessate.

7. 4.

Usellini, Visco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 7 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Per quanto riguarda gli identici emendamenti Usellini 7.1 e Strumendo 7.5, il motivo della loro presentazione è puramente di tecnica legislativa.

Chiedo al Governo se confermi che i criteri della delega per le persone fisiche sono quelli dell'articolo 2, lettera a). In tal caso, ove il Governo confermi questa interpretazione corretta dell'articolo e della direttiva 84/253 della CEE, invito i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Usellini 7.1 e Strumendo 7.5.

Per quanto riguarda gli identici emendamenti Matteoli 7.2, Usellini 7.3 e Strumendo 7.6, il parere della Commissione è favorevole.

L'emendamento Usellini 7.4 concerne una materia contigua, in qualche modo estranea alla direttiva, poiché essa riguarda i requisiti di accesso alla professione e non le regole di controllo dei bilanci. Pertanto chiedo ai presentatori

di ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo conferma di ritenere superflui gli identici emendamenti Usellini 7.1 e Strumendo 7.5, proprio perché l'attuazione della direttiva sarà aderente a quanto richiesto dall'articolo 2, lettera a), della direttiva stessa. Pertanto, il Governo concorda con il relatore nel chiedere il ritiro degli identici emendamenti Usellini 7.1 e Strumendo 7.5.

Per quanto riguarda gli identici emendamenti Matteoli 7.2, Usellini 7.3 e Strumendo 7.6, il Governo aveva già espresso al Senato parere contrario all'introduzione nell'articolo 7, comma 1, della lettera c); pertanto, non può che essere coerente con se stesso, anche se ciò costerà — come è evidente — il ritorno del provvedimento all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Il Governo ritiene, dunque, che la logica debba avere prevalenza e ci auguriamo che il rinvio al Senato non faccia sorgere altri ostacoli. Pertanto, concordo con il relatore nell'esprimere parere favorevole sugli identici emendamenti Matteoli 7.2, Usellini 7.3 e Strumendo 7.6.

Il Governo, infine, concorda con il parere espresso dal relatore anche per quanto concerne l'emendamento Usellini 7.4.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito formulato dal relatore e dal Governo di ritirare gli identici emendamenti Usellini 7.1 e Strumendo 7.5 e l'emendamento Usellini 7.4.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, dopo le precisazioni fornite dal relatore e dal Governo, accolgo l'invito a ritirare i miei emendamenti 7.1 e 7.4.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini.

LUCIO STRUMENDO. Ritiro il mio emendamento 7.5, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Strumendo.

Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Matteoli 7.2, Usellini 7.3 e Strumendo 7.6, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 8

(Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/48/CEE deve avvenire in modo da assicurare:

a) l'indicazione dei parametri di riferimento per la determinazione, in misura possibilmente completa e comunque successivamente integrabile, delle attività professionali contemplate dalla direttiva nonché dei requisiti e delle condizioni richiesti dall'ordinamento giuridico nazionale per il loro esercizio;

b) il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva per il riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attività professionali da parte dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità europee, dei titoli di formazione che risultino conformi al sistema delineato dalla direttiva stessa;

c) la possibilità, per i cittadini degli Stati membri la cui formazione professionale — attestata dal titolo addotto — risulti di durata inferiore di almeno un anno a quella prescritta dal vigente ordinamento italiano, di completare la formazione stessa comprovando un periodo di esperienza professionale determinato nella misura strettamente necessaria a garantire un livello corrispondente alla formazione richiesta dalle norme interne;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

d) la facoltà, per i cittadini degli altri Stati membri la cui formazione professionale — attestata dal titolo addotto — risulti sostanzialmente diversa quanto al suo contenuto ovvero quanto alle concrete attività o prestazioni cui dà accesso rispetto alla disciplina vigente in Italia, di scegliere — ai fini dell'adeguamento alla disciplina stessa — tra un tirocinio di adattamento, per una durata determinata, ed una prova attitudinale, ambedue da valutare dalle autorità competenti;

e) l'esatta indicazione delle attività professionali il cui accesso, da parte dei cittadini degli Stati membri, sia condizionato al superamento di una prova attitudinale, allorché l'esercizio di dette attività richieda una precisa conoscenza del diritto italiano e la consulenza, e/o l'assistenza, per quanto riguarda il diritto italiano costituisca elemento essenziale e costante delle attività stesse;

f) le forme ed i termini per l'esame dei titoli adottati dagli interessati per l'iscrizione — ove prescritta — agli albi, ruoli od elenchi delle persone abilitate all'esercizio delle attività considerate, per la designazione ai competenti organi comunitari delle autorità italiane all'uopo delegate, nonché per le prescritte comunicazioni agli organi stessi».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) l'esatta indicazione delle attività professionali per le quali lo Stato italiano introduca eccezioni al diritto di scelta del richiedente fra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, secondo la procedura di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/48/CEE.

8. 1.

Matteoli, Servello, Valensise.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 8 e sull'emendamento esso presen-

tato, chiedo al relatore di esprimere su di esso il parere della Commissione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento Matteoli 8.1 (altrimenti il parere è contrario), in quanto la lettera e) del primo comma dell'articolo 8 definisce un solo criterio e, quindi, restringe il campo al caso specifico della conoscenza del diritto italiano. Con l'emendamento Matteoli 8.1, invece, si intende introdurre una delega indeterminata che appare impropria, nel senso che il campo di delega per il Governo viene eccessivamente allargato.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito formulato dal relatore e dal Governo di ritirare l'emendamento Matteoli 8.1.

GIUSEPPE RUBINACCI. A nome dei presentatori, ritiro l'emendamento Matteoli 8.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 9

(Giornalisti).

«1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

2. Ai medesimi cittadini, per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, non si applica la condizione di reciprocità ri-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

chiesta dall'articolo 36 della legge predetta».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 10.
(Sedi farmaceutiche).

«1. I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 11.
(Attività professionali nel settore del turismo).

«1. Il tredicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

“Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani”.

2. Il decimo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

“Per le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri

delle Comunità europee l'autorizzazione di cui al secondo comma è subordinata al rilascio del nulla osta dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

CAPO II
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ
ECONOMICHE

ART. 12.
(Appalti lavori pubblici: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE comporterà una disciplina sostitutiva della legge 8 agosto 1977, n. 584, conforme alle modificazioni che sono state apportate alla direttiva del Consiglio 71/305/CEE. In particolare:

a) sarà regolata conformemente alla procedura negoziata prevista dalla direttiva e sarà applicata nei soli casi consentiti dalla direttiva medesima l'aggiudicazione a trattativa privata;

b) sarà prevista, fino al 31 dicembre 1992, la possibilità di deroga alla procedura ordinaria di esclusione delle offerte anomale, alle condizioni e con le modalità consentite dalla direttiva;

c) sarà esercitata la facoltà di applicare fino al 31 dicembre 1992 quelle disposizioni particolari finalizzate alla riduzione delle disparità regionali e alla promozione dell'occupazione nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale, alle condizioni consentite dalla direttiva.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

2. Resta ferma l'applicazione di altre normative vigenti per gli appalti di lavori pubblici non soggetti alla disciplina comunitaria».

A questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo alla discussione sull'articolo 12.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrarini. Ne ha facoltà.

GIULIO FERRARINI. Signor Presidente, si tratta di un articolo molto importante, relativo ad un argomento delicato e complesso, quello degli appalti in materia di lavori pubblici, che ha fatto e fa molto discutere.

L'VIII Commissione aveva proposto un emendamento che consentiva di ampliare la delega al Governo, non solo nel senso di regolamentare la materia strettamente attinente al recepimento della direttiva n. 440 del 1989, ma anche di prevedere un raccordo organico con il resto della legislazione in materia di appalti per lavori pubblici. Questo per non ripetere l'errore commesso con il recepimento della precedente direttiva n. 305 del 1971 riguardante il settore, recepimento che fu attuato con la semplice meccanica sovrapposizione delle nuove norme all'insieme di quelle esistenti, determinando molti elementi di contrapposizione e contraddittorietà.

Ora, di fronte alla necessità di una rapida approvazione dell'intero disegno di legge, sulla quale siamo d'accordo, l'VIII Commissione è stata consenziente nel non insistere sull'emendamento richiamato, anche se personalmente ritengo di dover far presente l'esigenza di sottolineare con un apposito ordine del giorno alcune linee di indirizzo tendenti, appunto, a raccordare, in sede di stesura da parte del Governo, le norme relative al recepimento della direttiva con l'intera legislazione in materia. Questo anche in rapporto al dibattito che si sta avviando al Senato sul disegno di legge concernente i lavori pubblici, che rappresenta un passo in avanti significativo verso quegli obiettivi di maggiore efficienza e trasparenza che tutti auspichiamo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 12, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 13 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 13.

(Appalti di pubbliche forniture: criteri di delega e riordinamento della disciplina).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/295/CEE terrà conto della necessità che la normativa nazionale sia conforme alla decisione del Consiglio 87/565/CEE, per quanto concerne i rapporti con i paesi aderenti al *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo, un testo unico delle disposizioni adottate in base al comma 1, nonché di quelle relative alla stessa materia e non abrogate, contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113, come inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, apportando le modifiche necessarie per il miglior coordinamento».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 14.

(Autotrasportatori).

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della

direttiva del Consiglio 74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del Consiglio 89/438/CEE, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

2. Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri della Comunità europea per svolgere, sul territorio nazionale, le attività, anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci o di trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus o filoveicoli, nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorità ed organismi designati dagli altri Stati membri delle Comunità europee.

3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri delle Comunità europee, le autorità e gli organismi di cui al comma 2.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 15.

(Agenti commerciali indipendenti: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/653/CEE differirà al 1° gennaio 1993 l'entrata in vigore della disciplina che sarà dettata in applicazione degli articoli 17 e 18 della direttiva e al 1° gennaio 1994 l'applicazione dell'intera normativa ai rapporti già in corso alla data del 1° gennaio 1990».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

«ART. 16.

(Attività economiche varie: criteri di delega).

«1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE dovrà:

a) prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso della specifica formazione professionale per espletamento, anche in qualità di salariati, delle attività contemplate dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/368/CEE, dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/369/CEE e dagli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta a garantire che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano in possesso di conoscenze professionali equivalenti debba essere accettata se proveniente da un'autorità competente di detti Stati;

b) prevedere che, ove non sia richiesta la specifica formazione prevista dalla lettera a), vengano stabilite misure atte a far riconoscere come condizione sufficiente all'esercizio, sul territorio della Repubblica, delle attività anzidette l'espletamento delle medesime nel paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo di ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo;

c) assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri Stati membri per quanto attiene alle condizioni di esercizio delle attività in questione, anche con riferimento alle garanzie finanziarie richieste».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 17.

(Gruppo europeo di interesse economico).

«1. Il Governo della Repubblica è delegato, a norma dell'articolo 1, ad emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, le norme necessarie per dare applicazione al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, nel rispetto dei seguenti principi:

a) individuazione degli strumenti e definizione delle modalità concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicità degli atti e delle indicazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 10 del citato regolamento, in modo da assicurare la pubblicità delle vicende del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) a protezione dei terzi attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di società e nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 39, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento;

b) previsione nei confronti degli amministratori e dei liquidatori del GEIE della applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli 2621, n. 1), 2622, 2624 e 2625 del codice civile, nonché delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile per la violazione degli obblighi concernenti la pubblicità o le indicazioni obbligatorie derivanti dagli articoli 7, 8, 10 e 25 del predetto regolamento;

c) previsione delle opportune disposizioni in materia di forma del contratto, tenuta della contabilità, liquidazione e relativo procedimento, esclusione di diritto del membro, scioglimento per fallimento del GEIE, nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle materie medesime in tema di società, nonché equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi, ai fini della partecipazione a gare e trattative private per lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto;

d) previsione della possibilità di affidare l'amministrazione del GEIE a una persona giuridica, assicurando in tale ipotesi la necessaria disciplina di garanzia a tutela dei terzi;

e) adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il coordinato adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE — recata dal citato regolamento e dalle disposizioni dettate per la sua applicazione — in funzione dell'ampliamento del ricorso all'istituto e della sua capacità operativa nell'ambito della Comunità economica europea;

f) previsione che la spesa delle operazioni attinenti alla pubblicità del GEIE sia a carico dei richiedenti nei limiti del costo amministrativo delle operazioni stesse;

g) adozione delle disposizioni necessarie per la disciplina fiscale del GEIE e previsione della imputazione del relativo reddito a ciascun partecipante in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, sia agli effetti dell'imposta personale dei redditi sia agli effetti dell'imposta locale sui redditi;

h) armonizzazione del regime fiscale dei conferimenti nel GEIE con il sistema fiscale nazionale e degli altri paesi della Comunità economica europea».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: tenuta della contabilità aggiungere le seguenti: in coerenza con le esigenze determinate dalla disciplina fiscale di cui alla lettera g).

17. 1.

Usellini, Visco.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, infine le parole: e ai fini della rappresentazione nel bilancio dei partecipanti al GEIE.

17. 2.

Usellini, Visco.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) adozione delle disposizioni necessarie per la disciplina fiscale del GEIE ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e degli obblighi del sostituto d'imposta nonché in funzione della diretta imputazione di costi e ricavi a ciascun partecipante, in ragione della quota di partecipazione al GEIE, affinché concorrano alla determinazione del reddito dei soggetti partecipanti sia agli effetti dell'imposta personale sui redditi sia agli effetti dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta.

17. 3.

Usellini, Visco.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

17. 4.

Usellini, Visco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 17 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Usellini 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Usellini 17.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, questi emendamenti riprendono gli emendamenti approvati all'unanimità dalla Commissione finanze, della quale sono relatore su questa parte del provvedimento; desidero rilevare che le norme in essi contenute consentono di dare piena attua-

zione alla previsione del regolamento comunitario in materia di GEIE senza penalizzare la sua istituzione in Italia.

Questa è la ragione per la quale la Commissione di merito ha ritenuto di adottare gli emendamenti in questione all'unanimità. Annuncio pertanto il voto favorevole su di essi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rubinacci. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE RUBINACCI. Annuncio il voto favorevole del gruppo al quale appartengo sull'emendamento in esame e su tutti gli emendamenti concernenti la materia fiscale, presentati sulla base dell'elaborazione della Commissione finanze.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Usellini 17.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Usellini 17.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Usellini 17.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Usellini 17.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

CAPO III

CREDITO E RISPARMIO

ART. 18.

(Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e pubblicità dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega).

«1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aderenza delle norme al principio secondo il quale il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto profitti e perdite e dall'allegato informativo integrativo deve fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di:

1) garantire, anche attraverso adeguate modalità di tenuta dei conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che dei soci e dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico in genere e perseguire condizioni di equità concorrenziale e di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità economica europea;

2) assicurare la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità degli intermediari anche mediante la previsione di regole di valutazione improntate a particolare prudenza, volte al fine di conservare la fiducia del pubblico;

3) tener conto dei riflessi sugli istituti di vigilanza creditizia oggetto di armonizzazione minima nella Comunità economica europea;

b) la normativa dovrà assicurare nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie da quelle dettate in attuazione della direttiva, prevedendo comunque che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di

single voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;

c) applicazione della disciplina di attuazione delle direttive, indipendentemente dalla forma giuridica, agli enti creditizi ed alle imprese che svolgono in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività di raccolta o di collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile come definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa consista nella detenzione in via esclusiva o principale di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;

d) individuazione, anche ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2), lettera e), della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dei legami tra le imprese che svolgono le attività di cui alla lettera c) del presente comma, ai fini della determinazione dell'area di consolidamento e dei soggetti tenuti a redigere e pubblicare il bilancio consolidato, inserendo nell'area di consolidamento le società che svolgono servizi ausiliari all'attività indicata nella stessa lettera c) e prevedendo criteri di consolidamento con riferimento anche agli articoli 32 e 33 della direttiva del Consiglio 83/349/CEE;

e) statuizione, fino all'attuazione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di modalità omogenee di pubblicità dei bilanci di esercizio e consolidati degli enti creditizi e delle imprese finanziarie di cui alla lettera c);

f) attuazione, in particolare per quanto attiene al recepimento della direttiva del Consiglio 89/117/CEE, dei seguenti obblighi e relative procedure di vigilanza:

1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui alla lettera c), aventi sede legale all'estero, siano tenute alla pubblicazione di copia del bilancio di esercizio del soggetto di appartenenza e, ove redatto, del bilancio consolidato, se ne sia obbligatoria la redazione, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato in cui l'ente creditizio o l'impresa finanziaria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

hanno sede legale e corredati dalle rispettive relazioni di gestione e di controllo;

2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, su proposta della Banca d'Italia, possa richiedere, indicandone criteri e modalità, la pubblicazione di ulteriori informazioni o di un bilancio separato alle succursali di enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede legale fuori dalle Comunità europee, qualora non ricorra il presupposto che il bilancio di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla direttiva del Consiglio 86/635/CEE, o in modo equivalente, e che sussistano condizioni di reciprocità;

3) il Comitato predetto, su proposta della Banca d'Italia, possa determinare i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la valutazione dell'equivalenza dei bilanci;

4) la copia dei bilanci di cui al numero 1), da compilarli in lingua italiana, debba essere confermata da chi rappresenta stabilmente l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato, prevedendo opportune cautele;

5) la pubblicazione possa essere effettuata da almeno una delle succursali insediate in Italia, secondo modalità da determinarsi coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle imprese finanziarie italiane.

2. I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio dall'articolo 32, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938 n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14, secondo comma della legge 10 febbraio 1981, si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1 e alla materia dei bilanci consolidati. Tali poteri potranno essere esercitati per il recepimento delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e, successivamente, per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi di quella comunitaria».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un quadro veritiero e con le seguenti: e precisione un quadro.

* 18. 1.

Usellini, Visco.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: un quadro veritiero e con le seguenti: e precisione un quadro.

* 18. 4.

Strumendo, Auleta, Bellocchio, Caprili.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole: su proposta della Banca d'Italia.

Conseguentemente:

al numero 3) sopprimere le parole: su proposta della Banca d'Italia;

dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

6) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio eserciterà i poteri di cui ai numeri 2) e 3) in quanto non diversamente disposto dalle norme relative alle società di intermediazione mobiliare e comunque in armonia con esse.

** 18. 2.

Usellini, Visco.

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole: su proposta della Banca d'Italia.

Conseguentemente: al numero 3) sopprimere le parole: su proposta della Banca d'Italia.

dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

6) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio eserciterà i poteri di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

cui ai numeri 2) e 3) in quanto non diversamente disposto dalle norme relative alle società di intermediazione mobiliare e comunque in armonia con esse.

** 18. 5.

Strumendo, Auleta, Bellocchio,
Caprili.

Sopprimere il comma 2.

*** 18. 3.

Usellini, Visco.

Sopprimere il comma 2.

*** 18. 6.

Strumendo, Auleta, Bellocchio,
Caprili.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 18 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli identici emendamenti Usellini 18.1 e Strumendo 18.4, faccio notare che la direttiva richiede che sia previsto un «quadro fedele». Nell'ambito della legge questa dizione si traduce in «quadro veritiero e corretto». Poiché tale nozione corrisponde sostanzialmente a quella del codice civile, il quale prevede appunto il criterio della chiarezza e della precisione e tale è il contenuto degli emendamenti in questione — sulla base di questa interpretazione chiedo ai presentatori degli emendamenti di ritirarli, altrimenti, il parere è contrario.

Gli identici emendamenti Usellini 18.2 e Strumendo 18.5 presuppongono il riferimento alla legge sulle SIM, tuttora in fase di esame presso questo ramo del Parlamento dopo che il Senato si è già pronunciato in proposito. Pertanto, su tali emendamenti il relatore si rimette all'Assemblea. Il parere è infine contrario sugli identici emendamenti Usellini 18.3 e Strumendo 18.6.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti Usellini 18.1 e Strumendo 18.4 accedono all'invito al ritiro loro rivolto dal relatore e dal Governo?

MARIO USELLINI. Ritiro il mio emendamento 18.1, signor Presidente.

LUCIO STRUMENDO. Ritiro il mio emendamento 18.4, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Usellini 18.2 e Strumendo 18.5.

MARIA TADDEI. Chiedo la votazione nominale, signor Presidente, su questi emendamenti e sui successivi emendamenti Usellini 18.3 e Strumendo 18.6.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Taddei.

Passiamo dunque ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Usellini 18.2 e Strumendo 18.5, sui quali la Commissione e il Governo si sono rimessi all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	341
Votanti	340
Astenuti	1
Maggioranza	171
Hanno votato sì	279
Hanno votato no	61

(La Camera approva).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Usellini 18.3 e Strumendo 18.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	328
Votanti	325
Astenuti	3
Maggioranza	163
Hanno votato sì	126
Hanno votato no	199

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19 nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

ART. 19.

(Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/345/CEE e, per le parti non attuate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, delle direttive del Consiglio 79/279/CEE e 80/390/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) sarà previsto:

1) che i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa pongano a disposizione del pubblico i bilanci consolidati e non consolidati che essi redigono;

2) che le disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 79/279/CEE non si

applicino ai valori mobiliari emessi dagli Stati membri delle Comunità europee e dai loro enti locali;

3) che il Ministro del tesoro, con propri decreti, disciplini la quotazione dei titoli emessi da Stati, loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalità di ammissione, nonché gli obblighi da essa derivanti;

b) sarà attribuito alla Commissione nazionale per le società e la borsa il potere di stabilire con regolamento:

1) salvo quanto previsto alla lettera a) e limitandoli al minimo consentito dalle direttive, gli obblighi di informazione, ivi compreso quello di redigere e pubblicare un prospetto informativo, ed i requisiti per l'ammissione alla quotazione relativamente alle obbligazioni garantite dallo Stato ed agli altri titoli, per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, determinando tali requisiti al solo fine di assicurare un regolare andamento del mercato di tali titoli e fissando le relative procedure con il potere di sospendere o revocare tale quotazione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio;

2) gli obblighi di informazione più severi o supplementari rispetto a quelli, elencati negli schemi C e D della direttiva del Consiglio 79/279/CEE per i soggetti che emettono valori mobiliari ammessi alla quotazione ufficiale di borsa;

3) i modi, i termini ed eventualmente la lingua, oltre quella italiana, in cui i soggetti che emettono titoli quotati in borsa, anche diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, devono porre a disposizione del pubblico i documenti e le informazioni di cui al numero 2) ed agli schemi C e D della suddetta direttiva;

c) sarà attribuito alla Commissione nazionale per le società e la borsa il potere di stabilire, con regolamento da adottare d'intesa con gli organi di vigilanza previsti dalla legge, in quali casi, ricorrendo il pericolo che dalla diffusione della notizia possa derivare un danno grave e ingiusti-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

ficato all'emittente o ad interessi pubblici essenziali, la stessa Commissione abbia facoltà di accordare deroghe di carattere generale e dispense speciali agli obblighi di informazione di cui ai numeri 2) e 3) della lettera b)».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

19. 1. Usellini.

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: più severi o supplementari con le seguenti: anche con eventuali integrazioni.

19. 2. Usellini, Visco.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o ad interessi pubblici essenziali.

19. 3. Usellini, Visco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 19 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore, onorevole Corsi, di esprimere su di essi il parere della Commissione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Usellini 19.1 e 19.2. Per quanto riguarda l'emendamento Usellini 19.3, poiché la direttiva concede la facoltà di esonero dal fornire alcune informazioni al pubblico o per danno grave o per interessi pubblici essenziali, sembra incongruo rinunciare, così come propongono i presentatori dell'emendamento in questione, a tale possibilità.

Per questo motivo, invito i presentatori a ritirare l'emendamento Usellini 19.3; altrimenti, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo concorda con il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Usellini 19.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Usellini 19.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

I presentatori accedono all'invito rivolto loro dal relatore e dal Governo a ritirare l'emendamento Usellini 19.3?

MARIO USELLINI. Sì, signor Presidente, ritiro il mio emendamento 19.3.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 19.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 20 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 20.

(Variazioni nelle partecipazioni rilevanti in società con azioni quotate nei mercati regolamentati: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/627/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) obbligo di comunicazione tempestiva alla Commissione nazionale per le società e la borsa e alle società partecipate delle variazioni intervenute rispetto ad una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, detenuta in società con azioni quotate nei mercati regolamentati;

b) determinazione delle soglie delle partecipazioni di cui alla lettera a) e delle relative variazioni, con attribuzione al Mi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

nistro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, del potere di modificarne le relative entità;

c) obbligo di informazione al pubblico, entro breve termine, da parte delle società che ricevono la comunicazione di cui alla lettera a) e, in caso di inosservanza, potere della Commissione nazionale per le società e la borsa di provvedere a spese della società inadempiente;

d) estensione delle informazioni di cui alla lettera c) anche alle partecipazioni note o rilevate all'entrata in vigore del decreto legislativo;

e) disciplina, con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa da emanarsi d'intesa con le Autorità di vigilanza competenti per legge, della previsione di specifiche dispense per particolari categorie di operatori professionali;

f) disciplina, con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa da emanarsi d'intesa con le Autorità di vigilanza competenti per legge, del potere di concedere eccezionalmente dispense dagli obblighi di informazione;

g) integrale e puntuale recepimento dell'articolo 7 della direttiva per il computo dei diritti di voto ai fini degli obblighi di comunicazione».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), premettere le parole: esercizio delle opzioni previste dalla direttiva relativamente alla.

20. 1.

Usellini, Visco.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* 20. 2.

Usellini, Visco.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* 20. 3.

Strumendo, Auleta, Bellocchio, Caprili.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 20 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore, onorevole Corsi, di esprimere su di essi il parere della Commissione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Signor Presidente, poiché l'emendamento Usellini 20.1 non concerne determinazioni ma opzioni relative alle «soglie», quindi un problema di tecnica legislativa, chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento Usellini 20.1 (altrimenti, il parere è contrario). Esprimo invece parere favorevole sugli identici emendamenti Usellini 20.2 e Strumendo 20.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo concorda con il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. I presentatori aderiscono all'invito rivolto loro dal relatore e dal Governo a ritirare l'emendamento Usellini 20.1?

MARIO USELLINI. Sì, signor Presidente, ritiro il mio emendamento 20.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Usellini 20.2 e Strumendo 20.3, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 20, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 21 nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Art. 21.

(Pubblicazione del prospetto per l'offerta pubblica di valori mobiliari: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/298/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) determinazione delle categorie di soggetti che possono offrire al pubblico valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, nonché altre attività finanziarie;

b) previsione che qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante un'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio assicuri trasparenza e correttezza dell'informazione sulla base dei criteri di massima stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;

c) previsione che la Commissione nazionale per le società e la borsa richieda che l'ultimo bilancio approvato dal soggetto emittente i valori mobiliari, cui l'offerta si riferisce, sia certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

d) riconoscimento del prospetto informativo approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro;

e) conferma dell'esclusione già prevista dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, per i valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato e per i titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
21. 1.

Usellini, Visco.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
21. 2.

Usellini, Visco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 21 e sugli emendamenti ad esso pre-

sentati, chiedo al relatore, onorevole Corsi, di esprimere su di essi il parere della Commissione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Usellini 21.1, la Commissione si rimette all'Assemblea.

Per quanto concerne l'emendamento Usellini 21.2, con esso si chiede di sopprimere la lettera c) dell'articolo 21. Da una lettura attenta della previsione ivi contenuta, signor ministro, potrebbe desumersi che per la Commissione nazionale per le società e la borsa sussista la facoltà di richiedere che l'ultimo bilancio approvato dal soggetto emittente i valori mobiliari sia certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975. Se tale previsione può essere interpretata nel senso di una facoltà, chiedo ai presentatori di ritirare il loro emendamento, altrimenti, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Usellini 21.1, sul quale la Commissione e il Governo si sono rimessi all'Assemblea.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Usellini 21.2. Chiedo ai presentatori se accolgano l'invito formulato dal relatore a ritirare il loro emendamento.

MARIO USELLINI. Dopo le precisazioni del relatore, sulle quali il Governo ha concordato, ritiro il mio emendamento, signor Presidente. Colgo l'occasione per ricordare che ho presentato in Assemblea gli emendamenti approvati dalla Commissione finanze, per la quale sono relatore.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Pongo in votazione l'articolo 21, nel testo modificato dall'emendamento approvato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 22 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 22.

(Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari: criteri di delega).

«1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/611/CEE e 88/220/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) introduzione dei fondi comuni di natura statutaria, costituiti sotto forma di società per azioni a capitale variabile, e sottoposizione degli stessi ad una disciplina conforme ai principi contenuti nella legge 23 marzo 1983, n. 77, anche per quanto attiene al sistema ed agli organi di controllo pubblico, alle ripartizioni di competenze tra gli organi stessi e al grado di tutela del risparmiatore;

b) soppressione del divieto di negoziare valori mobiliari oltre i termini della liquidazione mensile di borsa e di operare a premio e a riporto, e attribuzione alla Banca d'Italia del potere di limitare la tipologia delle operazioni e dei contratti che le società possono porre in essere nell'esercizio dell'attività di gestione, con provvedimento motivato, in relazione all'andamento del mercato e alla necessità di garantire la stabilità degli intermediari;

c) attribuzione alla Banca d'Italia della facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77, i limiti di investimento in valori mobiliari dello stesso emittente entro la misura massima prevista dalla direttiva anche con riferimento all'acquisto di quote di fondi collegati;

d) sostituzione del prospetto trimestrale di cui all'articolo 5 della legge 23 marzo 1983, n. 77, con una relazione semestrale;

e) innalzamento del limite di indebita-

mento dal 5 fino al 10 per cento del patrimonio del fondo ed introduzione del principio della temporaneità dello stesso, secondo criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;

f) attribuzione al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, del potere di constatare con decisione motivata la non conformità alle disposizioni della direttiva di singoli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti nei paesi delle Comunità europee che intendano collocare in Italia le proprie quote, anche con riferimento alla disciplina delle prestazioni assicurate ai partecipanti;

g) eliminazione del divieto, posto per società ed enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di partecipare a fondi comuni e alla conseguente regolamentazione del regime fiscale;

h) disciplina autorizzatoria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e disciplina dei controlli conforme al vigente ordinamento, per gli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari non rientranti nell'applicazione delle direttive, con riferimento alle caratteristiche giuridiche ed operative, all'esistenza di adeguate forme di vigilanza nel paese dove essi hanno sede e di una stabile rappresentanza in Italia, alla designazione di un istituto nazionale delegato al regolamento delle operazioni e alla custodia dei beni in Italia;

i) adeguamento della disciplina tributaria dei fondi comuni ai fini della eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione interna e internazionale e della introduzione di procedure idonee a consentire la cognizione di dati e di informazioni necessari all'accertamento».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: anche per quanto fino alla fine della lettera con le seguenti: per quanto riguarda

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

il grado di tutela del risparmiatore e, in quanto compatibili, per quanto attiene al sistema e agli organi di controllo pubblico.

22. 1.

Usellini, Visco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: alla Banca d'Italia con le seguenti: alle autorità preposte alla vigilanza.

* 22. 2.

Usellini, Visco.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: alla Banca d'Italia con le seguenti: alle autorità preposte alla vigilanza.

* 22. 5.

Strumendo, Auleta, Bellocchio, Caprili.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

** 22. 3.

Usellini, Visco.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

** 22. 4.

Strumendo, Auleta, Bellocchio, Caprili.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 22 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. La Commissione si rimette all'Assemblea sull'emendamento Usellini 22.1, sugli identici emendamenti Usellini 22.2 e Strumendo 22.5, nonché sugli identici emendamenti Usellini 22.3 e Strumendo 22.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Per

quanto riguarda gli identici emendamenti Usellini 22.3 e Strumento 22.4, ritengo che l'eliminazione del divieto previsto alla lettera g) dell'articolo 22 sia indispensabile, poiché negli altri ordinamenti comunitari tale divieto non esiste. Altrimenti si creerebbe concorrenza tra ordinamenti diversi. Quindi il Governo è contrario agli identici emendamenti Usellini 22.3 e Strumento 22.4 e chiede all'Assemblea di respingerli, poiché — ripeto — il divieto deve essere eliminato.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Usellini 22.1, sul quale la Commissione e il Governo si rimettono all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Usellini 22.2 e Strumendo 22.5, sui quali la Commissione e il Governo si rimettono all'Assemblea.

(Sono approvati).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Usellini 22.3 e Strumendo 22.4.

MARIO USELLINI. Dopo le precisazioni del Governo, ritiro il mio emendamento 22.3, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini.

MARIA TADDEI. Chiedo, a nome del gruppo del PCI, la votazione nominale sull'emendamento Strumendo 22.4, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

nico, sull'emendamento Strumendo 22.4, non accettato dal Governo e sul quale la Commissione si è rimessa all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	316
Votanti	315
Astenuti	1
Maggioranza	158
Hanno votato sì	101
Hanno votato no	214

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22, nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 23 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 23.

(Fondi propri degli enti creditizi: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/299/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) stabilire che la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza creditizia, emani disposizioni volte a definire i fondi propri degli enti creditizi, anche su base consolidata, utili ai fini dell'applicazione di strumenti di vigilanza oggetto di armonizzazione comunitaria;

b) stabilire che gli aggregati da considerare per la determinazione dei fondi propri dei singoli enti creditizi siano determinati tenendo conto delle norme di attuazione della direttiva del Consiglio 86/635/CEE; fino all'entrata in vigore di

tali norme dovrà farsi riferimento alla vigente disciplina del bilancio d'esercizio;

c) prevedere che la Banca d'Italia possa emanare, ai fini di vigilanza, disposizioni dirette a rettificare o escludere dal computo dei fondi propri valori esposti nel bilancio d'esercizio ovvero a tener conto di ulteriori componenti, nei limiti stabiliti dalla direttiva, anche allo scopo di ottenere la quantificazione dell'ammontare dei fondi propri con periodicità infrannuale. Tali interventi devono essere rivolti a migliorare il grado di omogenità dei dati segnalati dagli enti creditizi e a salvaguardare il contenuto qualitativo delle componenti dei fondi propri;

d) fissare le condizioni di computabilità nei fondi propri delle passività subordinate e delle altre forme ibride di raccolta di capitali previste dalla direttiva e stabilire che la Banca d'Italia possa escludere tale computabilità sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale in concreto adottato o sulla inadeguata potenzialità dell'ente creditizio emittente; emanare disposizioni volte a consentire agli enti creditizi, indipendentemente dalla loro forma giuridica, l'emissione delle passività subordinate o delle altre forme ibride di raccolta di capitali computabili nei fondi propri sotto forma di obbligazioni e altri strumenti soggetti a circolazione; definire il relativo trattamento fiscale tenendo conto della vigente disciplina riguardante le obbligazioni e i titoli similari;

e) stabilire che la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa estendere le disposizioni come sopra emanate, con gli opportuni eventuali adattamenti, agli strumenti di vigilanza non armonizzati;

f) consentire alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe previste dalla direttiva alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , anche caso per caso.

23. 1.

Usellini, Visco.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: definire il relativo trattamento fino alla fine della lettera.

23. 2.

Usellini, Visco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 23 e sugli emendamenti ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Le parole potrebbero anche apparire superflue in relazione all'emendamento Usellini 23.1. Però, trattandosi di forme ibride (i cosiddetti casi atipici) il controllo non può che essere fatto caso per caso. Quindi io chiederei ai presentatori di ritirare l'emendamento 23.1, altrimenti il parere è contrario.

Analoga richiesta rivolgo in relazione all'emendamento Usellini 23.2, altrimenti il parere è contrario perché si pone un problema di armonizzazione per avere una neutralità fiscale in termini di concorrenza, altrimenti alle società potrebbe convenire di costituire i propri fondi all'estero.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore e, nel caso in cui i presentatori insistano per la votazione degli emendamenti, esprime su di essi parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Usellini, aderisce alla richiesta rivolta dal relatore e dal Governo di ritirare i suoi emendamenti 23.1 e 23.2?

MARIO USELLINI. Sì, signor Presidente, li ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini.

Pongo in votazione l'articolo 23.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 24 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 24.

(Coefficiente di solvibilità degli enti creditizi: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/647/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) stabilire che la Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attività di vigilanza creditizia, emani disposizioni volte ad assoggettare gli enti creditizi, anche su base consolidata, al rispetto di requisiti patrimoniali minimi, determinati dall'applicazione di un rapporto tra fondi propri, da un lato, ed attività e operazioni fuori bilancio ponderate, dall'altro, stabilendo l'entità delle ponderazioni, anche per quelle aventi carattere opzionale nell'ambito delle disposizioni comunitarie; prevedere che la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa introdurre gli strumenti per la definizione dei requisiti patrimoniali minimi, anche per tener conto di tipi di rischio non contemplati dalla direttiva;

b) stabilire che la Banca d'Italia possa applicare in casi particolari coefficienti più restrittivi di quelli stabiliti in via generale;

c) stabilire che la Banca d'Italia possa richiedere il rispetto di coefficienti patrimoniali su base sottoconsolidata o individuale, ovvero adottare altre misure idonee ad assicurare la ripartizione adeguata dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

fondi propri all'interno del gruppo creditizio;

d) prevedere che le succursali operanti in Italia di enti creditizi costituiti in altri paesi delle Comunità europee non siano tenute al rispetto di un coefficiente patrimoniale separato da quello applicato all'ente di appartenenza dalle autorità di vigilanza del paese di origine; prevedere che per le succursali di enti creditizi costituiti in paesi non comunitari la Banca d'Italia, in applicazione di deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, possa stabilire coefficienti patrimoniali obbligatori comunque non più favorevoli di quelli calcolati in applicazione della direttiva;

e) stabilire che è in facoltà della Banca d'Italia concordare con l'autorità di vigilanza di altri paesi forme di collaborazioni nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'applicazione di coefficienti ad enti creditizi operanti in più paesi anche con filiazioni;

f) prevedere che la Banca d'Italia, al fine di migliorare il grado di omogeneità dei fatti di riferimento, possa emanare disposizioni dirette a rettificare, ai soli fini di vigilanza, i valori esposti nel bilancio d'esercizio, prevedendo, nel quadro dei criteri di valutazione delle norme che saranno emanate per il recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, specifiche metodologie di computo;

g) consentire alla Banca d'Italia di fare ricorso alle deroghe previste dalla direttiva alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 25 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

CAPO IV

ASSICURAZIONI

ART. 25.

(Assicurazione per interventi di assistenza: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/641/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) dovranno essere previsti idonei controlli dei mezzi diretti e indiretti quanto a personale e attrezzature, compresa la qualificazione del personale medico, di cui le imprese dispongono nel ramo;

b) anche l'attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1 della direttiva sarà sottoposta, nell'ambito del territorio nazionale, al regime attuativo della direttiva del Consiglio 73/239/CEE;

c) saranno concesse le dilazioni previste dagli articoli 16 e 17 della direttiva;

d) per l'imposta sul contratto di assicurazione nel ramo sarà applicata l'aliquota fiscale del 10 per cento».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 26 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 26.

(Assicurazione crediti: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del consiglio 87/343/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) verrà posto a carico di tutte le imprese che esercitano le assicurazioni del credito l'obbligo di costituire la riserva di compensazione;

b) verrà prescelto il metodo di calcolo della riserva di compensazione indicato al punto D, metodo n. 1, dell'allegato alla direttiva;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

c) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cesserà l'obbligo di integrazione delle riserve tecniche previsto per le assicurazioni del credito dall'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 27 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 27

(Assicurazione tutela giudiziaria: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/344/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) sarà previsto che, ove la garanzia della tutela giudiziaria formi oggetto di una parte distinta di una unica polizza, questa, oltre alla indicazione del contenuto della garanzia, contenga quelle del corrispondente premio;

b) sarà consentito alle imprese di operare o per la gestione sinistri da parte di personale autonomo o da parte di un ufficio liquidazione sinistri gestito da personale autonomo o per la scelta dell'avvocato;

c) verrà previsto l'esonero dall'obbligo di indicare nel contratto la scelta dell'avvocato, quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, della direttiva».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 28 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 28.

(Libera prestazione dei servizi in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/357/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) saranno definite, in relazione all'articolo 3 della direttiva, regole per una precisa individuazione della situazione di fatto nella quale sia ravvisabile una presenza permanente nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione di altri Stati comunitari operanti in libertà di servizi;

b) saranno esclusi dalla categoria dei «grandi rischi» i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, di *joint ventures* e di raggruppamenti temporanei di imprese;

c) saranno esercitate le opzioni previste dall'allegato 1 alla direttiva per un'applicazione flessibile del principio di corrispondenza tra le valute nelle quali sono espresse o realizzabili le attività a copertura delle riserve tecniche e le valute dell'obbligazione assicurativa, con particolare riguardo agli investimenti in ECU (*European Currency Unit*) da considerare con il massimo favore;

d) sarà stabilito, per le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in libertà di servizi che stipulino assicurazioni a carattere obbligatorio, l'obbligo di attenersi alle disposizioni della legge italiana che disciplinano l'esercizio di queste assicurazioni, ivi comprese quelle relative all'approvazione delle condizioni di contratto e delle tariffe, laddove previste, ed alla loro comunicazione preventiva e sistematica alle autorità di controllo nazionali;

e) saranno attribuiti all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in armonia con quanto previsto dalle leggi 28 novembre 1984, n. 792, e 12 agosto 1982, n. 576, i poteri necessari per esercitare un

efficace controllo sui contratti conclusi attraverso l'intervento di mediatori di assicurazione con imprese non stabilite nel territorio della Repubblica, quando detti contratti riguardino la copertura dei rischi ubicati in Italia;

f) saranno introdotte disposizioni relative alla qualificazione tecnica degli amministratori, alla approvazione di statuti, alle condizioni generali e speciali di polizze e di tariffe;

g) potrà essere autorizzato, alle condizioni prescritte dalla direttiva, il trasferimento di tutto o di parte del portafoglio di imprese stabilite nel territorio nazionale ad imprese stabilite in altro Stato diverso da quello della prestazione di servizi, prevedendo per l'assicurato la facoltà di recesso;

h) saranno ammesse all'esercizio in libertà di servizi per le sole assicurazioni di grandi rischi come definiti dall'articolo 5 della direttiva, quando gli stessi sono situati nel territorio della Repubblica, anche le imprese di assicurazione stabilite in altri Stati comunitari che siano presenti in Italia con proprio stabilimento e sarà prevista la stessa possibilità per i rischi diversi dai grandi rischi che rientrino nei rami per i quali tale stabilimento non ha l'autorizzazione;

i) verrà fatto obbligo alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica, che intendano operare in libertà di servizi nel territorio di altri Stati comunitari, di presentare all'ISVAP un programma dell'attività che si propongono di svolgere, attribuendo all'ISVAP il potere di rifiutare, con provvedimento motivato, il rilascio dei certificati e delle attestazioni che siano richiesti dalle autorità di controllo dello Stato nel quale l'attività dovrebbe essere esercitata quando il programma non possa essere approvato;

l) sarà stabilito l'obbligo per le imprese di altri Stati comunitari che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attività in libertà di servizi per la assicurazione di rischi diversi dai «grandi rischi» quali definiti dall'articolo 5 della direttiva, di chiedere ed ottenere specifica autorizzazione e di comunicare sistematicamente

all'ISVAP le condizioni e le tariffe praticate per tale assicurazione;

m) sarà previsto che l'ISVAP potrà richiedere alle stesse imprese di cui alla lettera l), che intendano svolgere nel territorio della Repubblica attività in libertà di servizi per l'assicurazione di «grandi rischi», la comunicazione non sistematica delle condizioni e delle tariffe praticate;

n) dovrà essere prescritta la redazione in lingua italiana dei documenti amministrativi o contrattuali che le imprese di altri Stati comunitari dovranno presentare per essere ammesse a svolgere attività assicurativa nel territorio della Repubblica, o che saranno da esse posti in essere nell'esercizio di tale attività;

o) verranno definite le misure che l'ISVAP potrà adottare nei confronti di imprese di altri Stati comunitari che operino irregolarmente nel territorio della Repubblica per far cessare le irregolarità rilevate;

p) verrà prescritto che le imprese operanti nel territorio della Repubblica in libertà di servizi redigano, al verificarsi delle condizioni e nei limiti previsti dalla direttiva, un conto di gestione conforme agli allegati 2A o 2B alla direttiva stessa per le operazioni di assicurazione riguardanti rischi ubicati in Italia;

q) le imprese di altri Stati comunitari operanti nel territorio della Repubblica in libertà di servizi dovranno designare un proprio rappresentante, residente o stabilito su tale territorio, esclusivamente per l'adempimento degli obblighi tributari inerenti ai contratti di assicurazione stipulati dall'impresa rappresentata e per la tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti;

r) per le imprese stabilite nel territorio della Repubblica la disciplina delle riserve tecniche sarà adeguata a quella vigente negli altri Stati comunitari per quanto concerne le riserve da costituire e le relative modalità di determinazione, nonché per quanto riguarda le forme di investimento;

s) la vigente normativa sarà modificata in modo da rendere organica la disciplina dell'attività assicurativa esercitata in li-

bera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere sul territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali sul territorio degli altri Stati membri; ciò avuto riguardo alla tutela della massa degli assicurati e dei danneggiati e alla necessità di organizzare forme di collaborazione sistematica tra l'ISVAP e gli altri uffici di controllo dei Paesi della Comunità economica europea prevedendo che l'ISVAP stesso sia dotato di tutti i necessari poteri e disponga di adeguate strutture».

A questo articolo sono stati presentati seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) saranno introdotte disposizioni relative alla nullità di condizioni di polizza che realizzano situazioni di disparità tra assicuratore e assicurato a danno di quest'ultimo, all'assicurazione per malattia od infortuni al fine di garantire che l'avveramento del rischio non costituisca motivo di interruzione del rapporto assicurativo o di aggravamento degli obblighi dell'assicurato, alla qualificazione tecnica degli amministratori, all'approvazione di statuti, alle condizioni generali e speciali di polizze e tariffe, ai termini per la comunicazione di un prospetto di liquidazione e per il contemporaneo pagamento degli importi che ne risultano entro trenta giorni dalla comunicazione dell'assicurato prevedendosi che sugli eventuali ulteriori importi dovuti si applica, oltre all'interesse legale, l'interesse del 2 per cento mensile se non pagati nei successivi sessanta giorni.

28. 1.

Usellini, Visco.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) saranno introdotte disposizioni relative alla nullità di condizioni di polizza che realizzano situazioni di disparità tra assicuratore e assicurato a danno di quest'ultimo, all'assicurazione per malattia od infortuni al fine di garantire che l'avvera-

mento del rischio non costituisca motivo di interruzione del rapporto assicurativo o di aggravamento degli obblighi dell'assicurato, alla qualificazione tecnica degli amministratori, all'approvazione di statuti, alle condizioni generali e speciali di polizze e tariffe, ai termini per la comunicazione di un prospetto di liquidazione e per il contemporaneo pagamento degli importi che ne risultano entro trenta giorni dalla comunicazione dell'assicurato prevedendosi che sugli eventuali ulteriori importi dovuti si applica, oltre all'interesse legale, l'interesse del due per cento mensile se non pagati nei successivi sessanta giorni.

* 28. 3.

Strumendo, Auleta, Bellocchio, Caprili

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sarà attribuito all'ISVAP il compito di vigilare affinché le condizioni di polizza rispettino l'esigenza di tutela degli assicurati, formulando direttive per conformare i contratti a tale primario interesse con particolare riguardo agli specifici criteri di tutela di cui alla lettera f) e disponendo che questi ultimi risultino evidenziati anche nei contratti.

28. 2.

Usellini, Visco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 28 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. La direttiva riguarda i criteri per l'accesso in Italia di operatori comunitari per la prestazione di servizi assicurativi. Con gli identici emendamenti Usellini 28.1 e Strumendo 28.3 si introduce una materia estranea, un oggetto diverso di delega, cioè non si parla delle condizioni per l'accesso ma delle condizioni di polizza, che non costituiscono oggetto della direttiva. Ciò indipendentemente dal merito dell'emendamento che,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

peraltro, mi pare contenga indicazioni sacrosante. Tuttavia, per quanto riguarda il profilo della compatibilità e del coordinamento, la Commissione esprime su di essi parere contrario.

La Commissione è altresì contraria all'emendamento Usellini 28.2, perché completa il sistema introdotto con gli emendamenti Usellini 28.1 e Strumendo 28.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Usellini 28.1 e Strumendo 28.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei precisare che la Commissione finanze ha accolto all'unanimità questi identici emendamenti, quale integrazione alla delega affidata al Governo in rapporto alla materia dei contratti di assicurazione.

Il nostro paese è uno dei pochi che non tutela l'assicurato, rispetto ai suoi obblighi, nei confronti dell'assicuratore. Pertanto il varo di determinate norme, nel momento in cui si estende la reciprocità di trattamento ad altri paesi comunitari, impedirebbe di fatto l'estensione di pratiche discriminatorie a carico di cittadini italiani liberi tra poco di stipulare polizze, prive di condizioni-capestro, negli altri paesi comunitari. In definitiva con gli emendamenti presentati si tenta di dare competitività all'attività assicurativa nel nostro paese, condizioni di maggior tutela per l'assicurato. Questa è la ragione per la quale la Commissione finanze ha accolto questi emendamenti che invito i colleghi ad approvare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che sugli identici emendamenti Usellini 28.1 e Strumendo 28.3 è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Usellini 28.1 e Strumendo 28.3, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	323
Votanti	320
Astenuti	3
Maggioranza	161
Hanno votato sì	130
Hanno votato no	190

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Usellini 28.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 28.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 29 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

CAPO V

DISPOSIZIONI FISCALI

ART. 29

(Rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie).

«1. Il termine quinquennale di deca-

denza previsto dall'articolo 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine ed il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 dello stesso testo unico sono ridotti a tre anni.

2. I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti.

3. L'articolo 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è applicabile quando i tributi riscossi non rilevano per l'ordinamento comunitario.

4. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.

5. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti.

6. Quando la Corte di giustizia delle Comunità europee dichiara incompatibile con le norme comunitarie una agevolazione od esenzione tributaria, la cessazione dell'efficacia della disposizione che la prevede è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro delle finanze.

7. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica anche quando il rimborso concerne somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 5.

29. 1.

Usellini, Visco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 29 e sull'emendamento ad esso presentato, prego il relatore di esprimere su di esso il parere della Commissione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Signor Presidente, la norma della quale si chiede la soppressione impedisce in pratica che i crediti di imposta possano essere ceduti ad altri e ciò per facilitare il fisco nell'espletamento del suo lavoro. Invito pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento; in caso contrario il parere è negativo.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Usellini se accoglie l'invito di ritirare il suo emendamento 29.1.

MARIO USELLINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini.

Pongo in votazione l'articolo 29.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 30 nel

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 30

(Modificazioni al regime IVA delle prestazioni mediche e paramediche).

«1. Il numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“18) le prestazioni mediche e paramediche rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;”».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: e paramediche con le seguenti: paramediche e di psicoterapia di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

30. 1.

Usellini, Visco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 30 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere su di esso il parere della Commissione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso siamo in presenza di una direttiva che obbliga a riconoscere tutte le esenzioni previste dalla Comunità. In modo specifico il problema si riferisce ai veterinari che la Corte ha escluso possano godere dell'estensione dall'esonero di cui si tratta. Con questo articolo si inserisce tra le prestazioni mediche e paramediche anche la professione relativa alla psicoterapia.

Tenuto conto che il Governo potrebbe comprendere tale attività in quella medica e paramedica, rientrando nell'ambito della dizione prevista dalla stessa Comu-

nità e dalla nostra legislazione, chiedo all'onorevole Usellini di ritirare l'emendamento 30.1. Altrimenti debbo esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore, sottolineando tuttavia che ci troviamo in presenza di un problema molto delicato. L'inserimento della *vexata quaestio* relativa all'interpretazione da dare alla professione dello psicoterapeuta o dello psicologo, solleverebbe nuovamente un vespaio di polemiche anche nei confronti della Comunità.

Come ha detto il relatore, onorevole Corsi, accettando la dizione generale comunemente accolta nell'ambito comunitario, in ordine alla identificazione della natura medica o meno della professione dello psicoterapeuta, si potrà trovare nella pratica una soluzione soddisfacente senza grossi problemi.

MARIO USELLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, vorrei sottolineare che la legge 18 febbraio 1989, n. 56, istitutiva della professione dello psicoterapeuta, all'articolo 3 ha previsto che due categorie di professionisti possano svolgere tale attività. Una delle categorie è rappresentata dai medici, l'altra da laureati in discipline diverse.

Se il Governo conferma che indipendentemente dalla laurea l'attività, in quanto rivolta alla persona umana, si inquadra in quelle previste dalla direttiva come attività paramedica, il problema non esiste. Se così non fosse si determinerebbe una situazione per la quale l'attività dello psicoterapeuta svolta dal medico sarebbe assoggettata ad aliquota IVA zero, mentre l'attività svolta da un laureato diverso dal medico sarebbe assoggettata ad aliquota IVA del 19 per cento.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Se il Governo conferma che, trattandosi di questo tipo di attività, regolato per legge (essendo identica la prestazione effettuata), il regime IVA è assimilato a quello previsto per i medici, ritiro l'emendamento.

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Questa interpretazione estensiva potrà essere accolta in sede di applicazione.

MARIO USELLINI. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini.

Pongo in votazione l'articolo 30.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 31 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 31.

(*Esenzione IVA per le importazioni di campioni gratuiti di modico valore*).

«1. La lettera *b*) dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

“*b*) le importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli, nonché le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;”».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 32 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 32.

(*Imposta di consumo sulle banane*).

«1. L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e le farine di banane, istituita con l'articolo della legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è soppressa».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 33 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 33.

(*Imposta di fabbricazione sullo spirito contenuto nel rum*).

«1. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) prevista dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, e prorogata fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica anche allo spirito contenuto nel rum, come definito dal regolamento CEE n. 1576/89 del Consiglio».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 34 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

ART. 34.

(Modifiche al regime fiscale degli spiriti. Cauzione).

«1. L'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è sostituito dal seguente:

“ART. 5. — 1. Gli importatori dai Paesi appartenenti alle Comunità europee e dai Paesi terzi, individuati ai sensi del comma 7, di bevande alcoliche prodotte in detti Paesi, possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.

2. L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione della aliquota della sovrimposta di confine vigente al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi.

3. È conservata la facoltà di concedere l'esonero dalla prestazione della cauzione di cui all'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

4. La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni.

7. Sulla base degli specifici accordi conclusi con l'Italia in materia di mutua assi-

stenza amministrativa o di quelli conclusi con le Comunità europee in materia di associazione o di cooperazione, il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, i Paesi terzi alle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo”».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

* 34. 1.

Usellini, Visco.

Sopprimerlo.

* 34. 2.

Strumendo, Auleta, Bellocchio, Caprili.

Nessuno parlare sull'articolo 34 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Signor Presidente, nel lungo percorso della legge comunitaria si è inserito un altro decreto-legge; si tratta del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito in legge 12 novembre 1990, n. 331, che regola, ma solo parzialmente, la materia. Per questo sembra al relatore più utile mantenere il testo del Governo. Quindi esprimo parere contrario sugli identici emendamenti Usellini 34.1 e Strumendo 34.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore anche se una verifica attenta del decreto-legge citato fa ritenere che esso possa essere sufficiente a sanare l'infrazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Usellini 34.1 e Strumendo 34.2.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, vorrei fare rilevare che stiamo legiferando con norme che sono già nell'ordinamento; in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 5, riportati all'articolo 34, sono stati presentati dal Governo come emendamenti al decreto-legge n. 261 e sono diventati il comma aggiuntivo 4-bis all'articolo 10 del medesimo decreto. Quindi stiamo rifacendo le stesse norme. Se al Governo va bene così, a me va bene tutto, però credo che non sia un modo ordinato di legiferare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Essendo stati presentati due identici emendamenti soppressivi, porrò in votazione l'articolo 34 nel testo della Commissione. Avverto che sul mantenimento dell'articolo 34 è stata richiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 34 nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 29.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testè chiamati 20 risultano assenti, resta confermato il numero di 20 missioni salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	300
Votanti	294

Astenuti	6
Maggioranza	148
Hanno votato sì	180
Hanno votato no	114

Sono in missione 20 deputati.

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 35 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 35.

(Applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio sulle merci contraffatte).

«1. Per l'applicazione del regolamento CEE n. 3842/86 del Consiglio, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, le disposizioni del regolamento medesimo sono integrate dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Competente a ricevere le domande di sospensione della immissione in libera pratica di merci contraffatte, ai sensi del citato regolamento, è la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, che provvede sentito, ove necessario, un apposito Comitato istituito a norma del comma 3.

3. Il Comitato è composto da tre funzionari del Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e imposte dirette, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e da tre funzionari designati, rispettivamente, dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

4. La decisione di accoglimento è trasmessa alle dogane indicate nella domanda, che la eseguono con le forme e modalità previste dal predetto regolamento; trascorsi dieci giorni lavorativi dalla sospensione della immissione in li-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

bera pratica, le merci vengono comunque svincolate se la dogana non riceve formale comunicazione della avvenuta presentazione del ricorso di merito alla competente Autorità giudiziaria o di misure conservative da questa adottate.

5. Il richiedente è responsabile per ogni eventuale danno arrecato all'importatore e a terzi ed è tenuto a prestare cauzione a parziale copertura dei danni medesimi. È altresì tenuto ad anticipare le spese di procedura ed a corrispondere le eventuali spese di magazzinaggio.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze emana, con proprio decreto, le opportune, ulteriori disposizioni per l'applicazione delle norme del citato regolamento e delle norme di cui al presente articolo, anche al fine della verifica e dell'eventuale accertamento della contraffazione delle merci dichiarate per la immissione in libera pratica».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 36, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 36.

(Importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all'esportazione)

«1. Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunità europee, quando i beni importati non hanno fruito di sgravio nello Stato membro di provenienza e non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della franchigia all'importazione, l'imposta è applicata tenendo conto dell'analoga imposta pagata nello Stato membro ed ancora inglobata nel valore dei beni stessi al momento dell'importazione.

2. L'imposta ancora inglobata è costituita:

a) dall'intero importo dell'imposta versata nello Stato membro di esportazione, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto;

b) dall'importo dell'imposta versata nello Stato membro di esportazione, ridotta di una percentuale pari a quella della diminuzione di valore accertata in dogana, nel caso in cui, all'atto dell'importazione, il valore del bene risulti inferiore rispetto al relativo prezzo d'acquisto.

3. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 2 è escluso dalla base imponibile ed è detratto dall'imposta dovuta all'importazione.

4. L'importatore deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta nel Paese comunitario d'esportazione relativa all'ultima transazione ivi avvenuta, soggetta ad imposta».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: franchigia all'importazione, l'imposta, aggiungere le seguenti: sul valore aggiunto.

36.1.

Usellini, Visco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 36 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 36.1 perché è evidente il riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo si associa a tale richiesta perché è evidente che si tratta di IVA.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento se accedano all'invito a ritirarlo rivolto loro dal relatore e dal rappresentante del Governo.

MARIO USELLINI. Mi fa piacere che per il Governo sia chiaro questo aspetto, anche se non era chiaro di quale imposta si trattasse. In ogni caso accolgo l'invito formulato dal relatore sulla base dell'interpretazione data dallo stesso e dal Governo.

Si tratta di una interpretazione di carattere tecnico: laddove c'è scritto «imposta» si fa riferimento al valore aggiunto. Ritiro quindi il mio emendamento 36.1

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini.

Pongo in votazione l'articolo 36.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 37 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 37.

(Imposta di bollo).

«1. Il numero 15 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.

Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.

Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benessere all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.

Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.

Domande di autorizzazione d'importa-

zione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE”».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.

(Imposta di bollo).

1. Al numero 15 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Domande di autorizzazione di importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato CEE».

37. 1.

Usellini, Visco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 37 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

UMBERTO CORSI, Relatore. Anche in questo caso la difficoltà deriva dal fatto che nel lungo iter della legge comunitaria, si è introdotto un altro provvedimento: quel testo unico che dovrebbe entrare prossimamente in vigore e che regola tale materia.

Mi rimetto comunque al parere del governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Insisto per il mantenimento del testo proposto e aggiungo anche, oltre a quanto contenuto nell'emendamento Usellini 37.1, il chiarimento di cui al secondo capoverso del numero 15: il movimento di valute a qualsiasi titolo. Questo è un completamento che potrebbe risultare utile.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Usellini 37.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Usellini. Ne ha facoltà.

MARIO USELLINI. Vorrei soltanto chiarire che anche in questo caso stiamo votando norme già contenute nel decreto delegato sul testo unico dell'imposta di bollo creando una serie di contraddizioni, poiché le disposizioni contenute in questo articolo sono così suddivise: i primi due commi dell'articolo 15, il terzo comma è invece suddiviso per una parte nel comma 5 dell'articolo 5 e per la seconda parte nel comma 1 dell'articolo 6. Infine, essendo il comma 4 incluso in un'altra parte della legge, cioè nella «tariffa parte seconda», credo che in questo modo andremo a duplicare una serie di disposizioni usando» in alcuni casi, anche parole diverse.

Credo che il Governo debba riflettere su questo punto. Era stato chiesto al relatore di non apportare questa modifica nell'ambito del testo unico in quanto in quella sede era contenuta l'integrazione richiesta dalla Comunità. Per la precisione, tale integrazione riguarda solo l'ultimo comma.

Raccomando pertanto l'approvazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Usellini 37.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	300
Votanti	296
Astenuti	4
Maggioranza	149
Hanno votato sì	118
Hanno votato no	178

Sono in missione 20 deputati.

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 37.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 38 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 38.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 86/560/CEE sui rimborsi dell'IVA ai soggetti passivi non residenti in Stati membri della Comunità economica europea).

«1. Dopo il primo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

‘La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività’.

2. Nel secondo comma dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ‘Ai rimborsi previsti nel comma precedente’ sono sostituite con le parole: ‘Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo’».

Nessuno chiedendo di parlare e non es-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

sendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 39 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 39.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/386/CEE sull'applicazione dell'IVA sulla locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto).

«1. Le lettere *d*) ed *e*) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono sostituite dalla seguente:

“*d*) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti di personale, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea’.

2. Le lettere *f*) e *g*) del quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, diventano, rispettivamente, lettere *e*) ed *f*)”».

Nessuno chiedendo di parlare e non es-

sendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 40 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 40.

(Riconoscimento della natura privilegiata dei crediti CECA).

«1. Dopo l'articolo 2783 del codice civile è inserito il seguente:

‘ART. 2783-bis — *(Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio).* — I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto’.

2. L'articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano già stati fatti valere, purché la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso.

3. I titolari dei crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore dell'articolo 2783-bis del codice civile, possono contestare l'esistenza o l'ammontare o la prelazione dei crediti che, per effetto dello stesso articolo, vengano anteposti ai loro crediti proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione della somma ricavata dalla vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della li-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

quidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nello stesso decreto».

A questo articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Adeguamento delle disposizioni tributarie: criteri di delega).

1. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per il contemporaneo adeguamento delle disposizioni tributarie alla disciplina derivante dalle norme di attuazione della legge 26 marzo 1990, n. 69, al fine di sottoporre a tassazione l'utile effettivamente conseguito.

2. I decreti legislativi in materia tributaria da emanare in base alle deleghe stabilite dalla presente legge sono adottati con le modalità previste dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, sentita la Commissione parlamentare di cui al comma 3 del predetto articolo nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

40. 01.

Usellini, Visco.

Qual è il parere della Commissione su tale articolo aggiuntivo?

UMBERTO CORSI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo Usellini 40.01 consta di due commi.

Mediante il primo si intende inserire una delega ulteriore connessa all'attuazione di direttive comunitarie, il che rappresenta un oggetto estraneo alla legge comunitaria in esame: l'ambito proprio sarebbe stato rappresentato, caso mai, dalla legge 26 marzo 1990, n. 69, che viene richiamato.

Il secondo comma intende introdurre una deroga al sistema unitario previsto dalla legge, che ne rallenterebbe l'intero iter.

Invito pertanto i presentatori a ritirare questo articolo aggiuntivo. In caso contrario, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito formulato dal relatore e dal Governo di ritirare l'articolo aggiuntivo Usellini 40.01.

MARIO USELLINI. Anche a nome dell'altro firmatario accolgo l'invito di ritirare il mio articolo aggiuntivo 40.01.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Usellini.

Pongo in votazione l'articolo 40.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 41 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

CAPO VI

TUTELA DEI CONSUMATORI

ART. 41.

(Divieto della pubblicità ingannevole: criteri di delega);

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 84/450/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere la competenza di una Autorità garante sia per la sospensione che per il divieto della pubblicità ingannevole che per l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione degli effetti;

b) prevedere la legittimazione ad adire l'Autorità da parte dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché degli altri soggetti pubblici interessati, anche su denuncia del pubblico;

c) prevedere il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità avanti il giudice amministrativo nell'esercizio della sua giurisdizione esclusiva;

d) garantire l'osservanza dei provvedimenti dell'Autorità prevedendo l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a cinque milioni in caso di inottemperanza dell'operatore pubblicitario ed adeguate sanzioni amministrative a carico del proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario che non permette l'identificazione dell'operatore;

e) valorizzare gli organismi volontari ed autonomi di autodisciplina e la loro funzione preventiva prevedendo la sospensione della procedura avanti l'Autorità per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ricorso avanti l'organo di autodisciplina;

f) regolare la pubblicità comparativa fissandone i limiti di ammissibilità, con esclusione di ogni forma di pubblicità ingannevole o sleale;

g) riordinare le vigenti disposizioni relative alla pubblicità di particolari categorie di prodotti;

h) prevedere che in via regolamentare

siano emanate disposizioni relative alla pubblicità di alcune categorie di prodotti o a particolari modalità di vendita e promozione, che non siano già oggetto di disciplina normativa;

i) fare salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 42 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 42.

(Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverrà nel rispetto dei seguenti principi:

a) le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore;

b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo sarà prevista la competenza territoriale inderogabile del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore se ubicati nel territorio dello Stato».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 43 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 43.

(Prodotti che per l'aspetto ingannevole sono pericolosi per la salute e la sicurezza: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE dovrà prevedere il divieto di fabbricazione, commercializzazione, esportazione ed importazione dei prodotti considerati dalle disposizioni comunitarie e disciplinerà le forme di controllo sull'osservanza del divieto».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 44 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 44.

(Prezzi dei prodotti: criteri di delega).

«1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/314/CEE e 88/315/CEE avverrà in base al criterio di estendere, per i prezzi dei prodotti alimentari, l'obbligo di indicare anche il prezzo per unità di misura a tutti i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite, fatte salve le deroghe espressamente previste dalla predetta direttiva del Consiglio 88/315/CEE dalle altre disposizioni in materia».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 45 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 45.

(Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti: criteri di delega).

«1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/395/CEE e 89/396/CEE avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le disposizioni già dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, saranno adeguate per tener conto della normativa sopravvenuta in materia di produzione, commercio, controllo e vigilanza sui prodotti alimentari, eliminando il riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, abrogando espressamente le disposizioni in contrasto con quelle introdotte in attuazione delle direttive ed abrogando o modificando quelle che siano in contrasto col principio della libera circolazione delle merci;

b) il significato dei termini menzionati nelle direttive sarà precisato in quanto necessario per una maggiore tutela del consumatore;

c) le normative concernenti lotti o partite di prodotti saranno coordinate allo scopo di prevedere regole uniche per tutte le finalità; ai fini dei controlli comunitari, se necessario, le modalità di determinazione o individuazione del lotto verranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Passiamo all'esame dell'articolo 46 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 46.

(Etichettatura dei prodotti del tabacco).

«1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità, saranno dettate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio 89/622/CEE. L'entrata in vigore delle suddette disposizioni sarà fissata, anche con successivo decreto, per una data anteriore al 31 dicembre 1991 e comunque successiva a tre mesi dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La commercializzazione dei prodotti del tabacco non conformi alle prescrizioni attuative della direttiva, esistenti al 31 dicembre 1991 secondo le condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1, è consentita fino al 31 dicembre 1992 e fino al 31 dicembre 1993, rispettivamente per le sigarette e per gli altri prodotti.

3. Salvo il disposto del comma 2, è punito con l'ammenda fino a cinquanta milioni e l'arresto fino ad un anno chiunque metta in commercio o comunque commercializzi tabacchi lavorati con condizionamento privo:

a) delle avvertenze relative al tenore di catrame o nicotina;

b) della avvertenza «nuoce gravemente alla salute»;

c) delle avvertenze specifiche per i pacchetti di sigarette.

4. Le disposizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76».

Nessuno chiedendo di parlare e non es-

sendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 47 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

CAPO VII

LAVORO

ART. 47.

(Trasferimenti di azienda).

«1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal

suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. I primi tre commi dell'articolo 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente».

4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui

rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 48 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 48.

(Insolvenza dei datori di lavoro: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'intervento del fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi di datori di lavoro soggetti alle procedure ivi previste, nonché alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modifiche, anche al fine del pagamento dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di tratta-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

mento di fine rapporto, relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:

1) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle suddette procedure;

2) la data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio, per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa;

b) previsione di un limite all'ammontare dei predetti crediti di lavoro di cui il Fondo può effettuare il pagamento;

c) previsione, per il finanziamento di detto intervento, di un aumento del contributo posto a carico dei datori di lavoro ai sensi del comma ottavo dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297;

d) nel caso di omissione, totale o parziale, del versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e di sopravvenuta prescrizione, sarà prevista la possibilità per il lavoratore interessato di richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria, qualora il datore di lavoro non abbia provveduto alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero il lavoratore abbia infruttuosamente esperito l'azione giudiziaria, il riconoscimento ai fini del diritto e della misura della prestazione dei contributi omessi o prescritti, osservati gli obblighi di prova previsti dal citato articolo 13;

e) previsione dell'azione di regresso da parte dell'istituto di previdenza e assistenza obbligatoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente;

f) previsione di un sistema finalizzato a garantire le prestazioni pensionistiche comprese quelle per i superstiti previste dalle forme di previdenza complementare, qualora le dette prestazioni non possano essere erogate in conseguenza dell'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro dei relativi contributi;

g) l'attuazione della direttiva non dovrà comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 49 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 49.

*(Protezione dei lavoratori:
criteri di delega).*

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/364/CEE dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la riconduzione alle disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e quelle di attuazione di altre direttive in materia, per quanto riguarda il campo di applicazione, i soggetti tutelati, gli obblighi generali e particolari;

b) prevedere, nei casi di deroga consentiti dalla direttiva, anche un sistema di autorizzazioni individuali, al fine di assicurare che le precauzioni prese dai datori di lavoro garantiscano al massimo grado la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: 19 marzo 1956, n. 303 inserire le seguenti: nonché ai numeri 1) 2), 5), 6), 7), 8), 11), 12) e 14) del secondo comma dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

49. 1.

Fachin Schiavi, Benevelli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 49 e sull'emendamento ad esso pre-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

sentato, chiedo al relatore di esprimere su di esso il parere della Commissione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento Fachin Schiavi 49.1, tenuto conto del fatto che sembra più congruo il riferimento alla direttiva-quadro 1107/80 nello schema di decreto delegato da approntare. Pertanto, la richiesta di ritiro potrebbe avvenire sulla base di un impegno assunto dal Governo, nel senso di verificare nell'ambito dell'attuazione di quella direttiva i criteri indicati.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Concordo con il relatore sull'incongruità dell'emendamento Fachin Schiavi 49.1. Posso, inoltre, accogliere l'invito del relatore a verificare in sede di applicazione la possibilità di tener conto delle indicazioni che scaturiscono dall'emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito formulato dal relatore e dal Governo di ritirare l'emendamento Fachin 49.1.

NANDA MONTANARI FORNARI. A nome dei presentatori, ritiro l'emendamento Fachin Schiavi 49.1. Desideriamo però trasformarlo in ordine del giorno.

Mi sia consentito di ricordare che l'emendamento era stato approvato all'unanimità dalla XII Commissione affari sociali. È difficile comprendere l'orientamento assunto dal Comitato dei nove, dato che il provvedimento prevede la riconduzione alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al decreto-legge n. 303, che risale al 1956, quindi a 34 anni fa; come è noto, invece, le problematiche afferenti alla sicurezza intervengono in una realtà profondamente mutata. Quindi, nell'attuale contesto ci sarebbe sembrato giusto l'accoglimento del nostro emendamento Fachin Schiavi 49.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 49.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 50 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

CAPO VIII. PRODOTTI ALIMENTARI

ART. 50.

(Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega).

«1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/388/CEE, 89/108/CEE, 89/109/CEE e 89/398/CEE dovrà:

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana nel rispetto delle scadenze e dei divieti stabiliti;

b) stabilire efficaci misure per i controlli alla produzione e alla vendita;

c) assicurare l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;

d) prevedere, ove necessario, l'autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

e) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 51 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

ART. 51.

(Norme sulla commercializzazione del miele).

«1. Alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, sono apportate le modifiche seguenti:

a) il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dai seguenti:

“Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: ‘Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari’.

La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: ‘Miscela di mieli extracomunitari’.

I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: ‘Miele extracomunitario’.

Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, va indicato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma”;

b) il terzo comma dell'articolo 3 è soppresso;

c) nel primo comma dell'articolo 5 il termine “concerto” è sostituito con il termine “intesa”;

d) nel primo comma dell'articolo 6 le parole “a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283” sono soppresse;

e) la lettera d) del terzo comma dell'articolo 6 è soppressa;

f) nel numero 1) del quarto comma dell'articolo 6 dopo le parole “all'origine botanica” sono inserite le parole, “millefiori compreso”;

g) il numero 3) del quarto comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“3) l'indicazione ‘vergine integrale’ per il miele prodotto nei Paesi della Comunità, quando non sia sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possiede i requisiti chimici, chimico-fisici o

biologici naturali definiti nel decreto di cui all'articolo 7. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine minimo di conservazione”;

h) il sesto comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a 10 kg., e stabilisce inoltre le modalità per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele”;

i) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“ART. 7. — 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale, del miele vergine integrale nonché le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualità”.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 52 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 52.

(Estratti alimentari).

«1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 1950, n. 836, sono soppresse».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 53 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

CAPO IX

PRODUZIONE INDUSTRIALE

ART. 53.

(Procedura comunitaria di informazione sulle regolamentazioni tecniche).

«1. L'articolo 2 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

“ART. 2 — *(Prodotti esclusi dalla normativa)*. — 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti cosmetici”.

2. Per prodotti agricoli si intendono quelli considerati tali ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della CEE e per prodotti medicinali quelli considerati tali dall'articolo 1 della direttiva del Consiglio 65/65/CEE, come modificato dalla direttiva del Consiglio 87/21/CEE.

3. L'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, è sostituito dal seguente:

“ART. 9 — *(Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche)*. — 1. Le regole tecniche non possono essere adottate se non trascorsi tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunità europee. Se nel termine suddetto la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio, la regola stessa non può essere adottata se non trascorsi dodici mesi dalla presentazione della proposta suddetta.

2. Se la Commissione notifica l'intenzione di presentare al Consiglio nella materia, una proposta di direttiva o di regolamento, il termine di dodici mesi di cui al

comma 1 decorre dalla comunicazione del progetto alla Commissione.

3. Qualora un progetto di regola tecnica sia oggetto di un parere circostanziato emesso, nel termine di tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, da parte della Commissione, ovvero di osservazioni da parte di uno Stato membro delle Comunità europee, in quanto suscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica è differita di sei mesi, che decorrono dalla comunicazione del progetto.

4. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche è resa necessaria da ragioni di salute o di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica in questi casi alla Commissione delle Comunità europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento; a tal fine le amministrazioni interessate comunicano immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il testo del provvedimento adottato ed i motivi dell'urgenza”.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 54 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 54

(Sicurezza dei giocattoli: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del consiglio 88/378/CEE dovrà:

a) fornire la definizione di “giocattolo”;

b) consentire l'immissione sul mercato soltanto dei giocattoli conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

c) prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandato o del responsabile dell'immissione del giocattoli sul mercato CEE;

d) disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o su entrambi, del marchio "C.E." da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di giocattoli soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;

e) stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione dei giocattoli».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 55 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 55.

(Carrelli semoventi per movimentazione: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 86/663/CEE e della direttiva della Commissione 89/240/CEE dovrà:

a) precisare le modalità di immissione sul mercato, di messa in servizio e di utilizzazione dei carrelli semoventi e dei trattori;

b) fare salva, compatibilmente con le disposizioni delle direttive da attuare, l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro e gli aspetti di sicurezza;

c) prevedere la possibilità di controlli per sondaggio;

d) indicare i metodi da seguire ai fini della effettuazione delle prove di stabilità, di visibilità e di funzionamento per i carrelli di movimentazione».

Nessuno chiedendo di parlare e non es-

sendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 56 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 56.

(Recipienti semplici a pressione: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/404/CEE dovrà assicurare che:

a) si tenga conto dell'esigenza di garantire la protezione delle persone e dei beni nell'utilizzazione dei recipienti semplici a pressione, sempre che ciò non costituisca modifica dei criteri costruttivi;

b) siano definiti i requisiti degli organismi di certificazione, le procedure di autorizzazione e i controlli sui medesimi».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 57 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 57.

(Cosmetici: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/667/CEE dovrà assicurare che:

a) siano adeguate le disposizioni della legge 11 ottobre 1986, n. 713, all'interpretazione vincolante della direttiva del Consiglio 76/768/CEE resa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ferme restando la necessità di tutelare la salute pubblica;

b) sia ammessa la possibilità che, in aggiunta alle indicazioni in misure legali del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

sistema metrico, il contenuto nominale dei prodotti cosmetici sia espresso anche in unità di misura diverse, adottate in altri Paesi;

c) sia emanato a decreti del Ministero della sanità, da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'adeguamento delle disposizioni sull'etichettatura dei prodotti cosmetici a eventuali norme comunitarie;

d) sia garantito al Ministero della sanità e alle regioni un continuo aggiornamento delle notizie sulle sostanze utilizzate nei cosmetici nazionali e d'importazione, anche mediante l'obbligo, per le aziende interessate, di fornire, singolarmente o tramite le associazioni di categoria, i relativi dati su supporto magnetico, secondo modalità e caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro della sanità,

e) sia resa obbligatoria la comunicazione della cessazione di attività da parte di produttori e importatori».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 58 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 58.

(Prezzi delle specialità medicinali: criteri di delega).

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/105/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sia previsto un termine non superiore a sei mesi per l'emanazione di un provvedimento del Comitato interministeriale prezzi, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanità, che adegui il metodo di determinazione dei prezzi delle

specialità medicinali ai criteri stabiliti dalla direttiva;

b) siano disciplinate le modalità del rilascio del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale e le modalità dell'indicazione del prezzo sulle confezioni del prodotto, nel caso in cui venga riconosciuto al richiedente il diritto di applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo dallo stesso proposto, per l'inutile decorso dei termini previsti per la pronuncia dell'autorità competente.

c) sia individuata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — parte prima — la «pubblicazione appropriata» per la divulgazione delle informazioni da parte delle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla direttiva».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

58. 1.

Fachin Schiavi, Benevelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) siano disciplinate le modalità dell'indicazione del prezzo sulle confezioni del prodotto, per i casi in cui sorga il diritto del richiedente di applicare il prezzo, o l'aumento di prezzo, dallo stesso proposto in mancanza della decisione, nei termini previsti, da parte della competente autorità.

58. 2.

Fachin Schiavi, Benevelli.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 58 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore di esprimere su di essi il parere della Commissione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. La delibera già emanata dal CIP non sembra risolvere tutti i problemi connessi all'attuazione della direttiva. Invito pertanto i presenta-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

tori a ritirare gli emendamenti. Altrimenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti Fachin Schiavi 58.1 e 58.2 accettano l'invito al ritiro formulato dal relatore e dal Governo?

SILVANA FACHIN SCHIAVI. Sì, signor Presidente, ritiro i miei emendamenti 58.1 e 58.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Fachin Schiavi.

Pongo in votazione l'articolo 58.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 59 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 59.

(Controlli tecnici effettuati nei Paesi membri della Comunità economica europea).

«1. Ai fini della importazione e commercializzazione di prodotti industriali che ai sensi delle leggi vigenti sono sottoposti per motivi di sicurezza a verifica di conformità a norme e specifiche tecniche, può essere riconosciuta la equipollenza di controlli, analisi e prove effettuati in altri Stati membri, idonei a certificare un livello di sicurezza equivalente.

2. Su richiesta dell'importatore e sulla base della documentazione certificatoria dal medesimo esibita, il riconoscimento è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o, nel caso di norme o specifiche tecniche ricadenti nella competenza propria di altra amministrazione, del Ministro preposto alla amministrazione medesima».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 60 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 60.

(Omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi).

«1. L'articolo 15 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, è sostituito dal seguente:

“ART. 15 — 1. In attesa dell'integrale applicazione dell'omologazione comunitaria prevista dalla legge 27 dicembre 1973, n. 942, il Ministero dei trasporti riconosce la validità delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali degli altri Stati membri della Comunità economica europea, purché assicurino un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dalla legge italiana e vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori autorizzati nei singoli Stati e, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto e a condizione di reciprocità, può riconoscere la validità delle prove prescritte dalle legislazioni nazionali di Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, che vengano effettuate dagli organi governativi o da laboratori già autorizzati nei singoli Paesi ad effettuare prove di omologazione CEE, purché, in quest'ultimo caso, siano convalidate dalle rispettive amministrazioni”».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 61 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

ART. 61.

*(Imballaggi preconfezionati:
criteri di delega).*

«1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovrà prevedere un congruo termine atto a consentire la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei preimballaggi immessi sul mercato prima della attuazione della direttiva in quantità nominali non conformi a quelle previste dalla direttiva medesima.

2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovrà prevedere che sia consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei preimballaggi aventi contenuti nominali già ammessi a titolo transitorio».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 62 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 62.

(Olio di semi).

«1. È soppresso l'obbligo della denaturazione dei sottoprodotti della raffinazione degli oli di semi ottenuti dalle raffinerie nazionali o importati dall'estero previsto dall'articolo 5, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 35».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

62. 1.

Bruni Francesco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 62 e sull'emendamento ad esso presentato, prego il relatore di esprimere su di esso il parere della Commissione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Invito l'ono-

revole Francesco Bruni a ritirare il suo emendamento 62.1. Si tratta della risposta ad un ricorso pendente per un caso in merito al quale vi è già una richiesta di condanna per infrazione. Altrimenti, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

PIER LUIGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Francesco Bruni, accetta l'invito al ritiro del suo emendamento 62.1 formulato dal relatore e dal Governo?

FRANCESCO BRUNI. Ritiro il mio emendamento 62.1, perché è esatta l'osservazione del relatore.

Tuttavia vorrei far presente al Governo l'esigenza che, quando si approvano i regolamenti comunitari, si tenga conto dei rischi che si corrono con l'applicazione delle norme relative all'olio d'oliva (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bruni.

Pongo in votazione l'articolo 62.

(È approvato).

Data l'ora ed apprezzate le circostanze, rinvio il seguito del dibattito alla seduta di domani.

Annuncio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364, recante interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale» (5301).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente, con il parere della I, della V, della VI, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 19 dicembre 1990.

Modifiche del calendario dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi questo pomeriggio con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime su alcune modifiche al calendario dei lavori, già approvato nella seduta del 22 novembre 1990. Pertanto il Presidente della Camera ha predisposto la seguente modifica al suddetto calendario:

Mercoledì 5 (antimeridiana ed ore 19) e giovedì 6 dicembre (antimeridiana e pomeridiana):

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge n.4963 (legge comunitaria);

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 296 del 1990 recante: «Interpretazione e modifica delle leggi n. 234 del 1989 e n. 856 del 1986, in materia di benefici alle imprese armatoriali» (5169) *(da inviare al Senato — scadenza 19 dicembre);*

Inizio della discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 324 del 1990 recante: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività

amministrativa» (5225) *(da inviare al Senato — scadenza 12 gennaio).*

Venerdì 7 dicembre (antimeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni sulla situazione del Golfo Persico.

Su questa comunicazione, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 24 del regolamento, potranno intervenire i deputati che lo richiedano per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo.

Nessuno chiedendo di parlare, le suddette modifiche del calendario saranno stampate e distribuite.

Per la risposta scritta ad una interrogazione, per lo svolgimento di interrogazioni e per la discussione di una mozione.

ERMENEGILDO PALMIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERMENEGILDO PALMIERI. Desidero sollecitare la risposta scritta del Governo all'interrogazione n. 4-21924, firmata dall'onorevole Ridi e da me, relativa alla situazione produttiva ed occupazionale dello stabilimento FIAT-GEOTEC di Breganze in provincia di Vicenza, poiché nel frattempo la situazione si è notevolmente aggravata. La Fiat, tra l'altro, avrebbe manifestato l'intenzione di chiudere quello stabilimento che occupa 980 lavoratori. Abbiamo chiesto al ministro dell'industria di promuovere un incontro presso la Commissione attività produttive con i dirigenti della FIAT, per cercare di impedire l'eventualità di una tale inaccettabile decisione.

PRESIDENTE. Posso assicurare l'onorevole Palmieri che la Presidenza si farà carico di interessare il Governo.

NICOLA SAVINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

NICOLA SAVINO. Signor Presidente, non è mia intenzione tediare l'Assemblea sulla questione della mozione sulla Basilicata che lei ben conosce. Vorrei solo sottolineare che non intendo arrendermi, rinunciando alle mie prerogative — la tutela delle quali affido alla Presidenza —, ma riproporre puntualmente ed «ossessivamente» il problema.

PRESIDENTE. Onorevole Savino, mi consenta di risponderle con una frase latina: *qui suo iure utitur neminem laedit*. Quindi, lei non assilla nessuno, compie solo il suo dovere, pertanto mi farò interprete della sua esigenza, che ho già portato a suo tempo all'attenzione del Presidente della Camera, che non mancherò comunque di informare di questo nuovo sollecito.

GIOVANNI PICCIRILLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI PICCIRILLO. Signor Presidente, facendo appello alla sua cortesia desidero chiederle di sollecitare il Governo a dare risposta all'interrogazione n. 3-02709, trattandosi di una questione urgente circa un presunto trasferimento della scuola truppe corazzate da Caserta a Lecce, che non si giustifica né per motivi strategici, né per esigenze logistiche e tanto meno per ragioni economiche. Anzi, sembra che questo trasferimento comporti un ingiustificabile aggravio di decine di miliardi per il bilancio della difesa.

PRESIDENTE. Rappresenterò il suo sollecito alla Presidente affinché il Governo recepisca l'esigenza di dare risposta alla sua interrogazione.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 5 dicembre 1990, alle 10:

1. — *Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge (ex articolo 69 del regolamento).*

2. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2148. — *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (approvato dal Senato) (4963).*

— *Relatore: Corsi.*
(*Relazione orale*).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, recante interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali (5169).

— *Relatore: Faraguti.*
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 20,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 23.30.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 4 dicembre 1990.**

Babbini, Caccia, d'Aquino, de Luca, De Michelis, Facchiano, Fincato, Fracanzani, Malfatti, Manzolini, Martino, Rossi, Rubbi Emilio, Sacconi, Sarti, Scovacricchi, Sinesio, Sorice, Spini, Stegagnini, Zoso.

**(Alla ripresa pomeridiana
della seduta).**

Babbini, Caccia, d'Aquino, de Luca, Del Mese, De Michelis, Facchiano, Fincato, Formigoni, Fracanzani, Malfatti, Man-
nino Calogero, Manzolini, Martino, Rossi, Rubbi Emilio, Sacconi, Sarti, Scalfaro, Scovacricchi, Senaldi, Sinesio, Sorice, Spini, Stegagnini, Susi, Tassi, Tempestini, Zoso.

Annunzio di una proposta di legge.

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

PAZZAGLIA ed altri: «Compatibilità dell'esercizio dell'insegnamento universitario con la titolarità di farmacie» (5300).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

In data 3 dicembre 1990 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro dei lavori pubblici:

«Istituzione di un premio incentivante per il personale del Ministero dei lavori pubblici» (5297);

dai ministri per gli affari sociali e dell'interno:

«Interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose» (5298).

In data odierna è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

«Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonché della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie» (5299).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1213. — ORSINI GIANFRANCO ed altri; SCOVACRICCHI e ROMITA; COLONI; ZANGHERI ed altri; DE CARLI; PARIGI ed altri: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della pro-

vincia di Belluno e delle aree limitrofe» (approvata, in un testo unificato, dalla V Commissione permanente della Camera e modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (115-431-531-1024-1692-1695-B).

Sarà stampata e distribuita.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro» (5211).

Approvazioni in Commissione

Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla VI Commissione (Finanze):

«Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative» (approvato dalla X Commissione del Senato), con modificazioni, (3822);

PIRO: «Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela» (467); VISCO ed altri: «Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie» (520); FIANDROTTI ed altri: «Norme per la trasparenza nelle operazioni bancarie» (627); TASSI ed altri: «Regolamentazione dei compensi di valuta agli istituti bancari» (698);

BODRATO ed altri: «Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche e clientela» (2798), in un testo unificato con il titolo: «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (467-520-627-698-2798).

dalla IX Commissione (Trasporti):

«Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica» (4569).

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Andreoni per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 640, 61, n. 7, del codice penale (truffa continuata ed aggravata) (doc. IV, n. 190);

contro il deputato Negri per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 191).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 novembre 1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio dell'Adda per l'esercizio 1988 (doc. XV, n. 167).

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 novembre 1990, ha trasmesso la determinazione n. 59 adottata ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 marzo

1958, n. 259 dalla Corte in sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nell'adunanza del 16 ottobre 1990, con cui si dichiara non conforme a legge l'articolo 13, punto 1, del Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel testo adottato con deliberazione del consiglio d'amministrazione n. 19 in data 25 maggio 1990. (doc. XV-bis, n. 9).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 23 e 29 novembre 1990, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di: Fragnano (Taranto); Forno di Zoldo

(Belluno); Zoldo Alto (Belluno); Zoppè di Cadore (Belluno).

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con lettera in data 30 novembre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39, la relazione sulla gestione del conto consortile per l'anno 1989 (doc. XLII, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

ALLEGATI A E B ANNESSI ALL'ARTICOLO 1 E ALLEGATO C ANNESSO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4963 (LEGGE COMUNITARIA PER IL 1990).

ALLEGATO A
*(Articolo 1, comma 1)***ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA****PROFESSIONI****Direttiva 85/384/CEE**

Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 85/614/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 86/17/CEE

Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 82/76/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico.

Direttiva 84/253/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

Direttiva 89/48/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Direttiva 89/440/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

Direttiva 88/295/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE.

Direttiva 86/653/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

Direttiva 75/368/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente misure destinate a favorire l'esercizio effettivo delle libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda varie attività (ex classe 01-classe 85 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività.

Direttiva 75/369/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 relativa alle misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività esercitate in modo ambulante e contenente in particolare misure transitorie per tali attività.

Direttiva 82/470/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1982 relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti e dei titolari di agenzie di viaggio (gruppo 718 CITI), nonché dei depositari (gruppo 720 CITI).

CREDITO E RISPARMIO

Direttiva 86/635/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

Direttiva 89/117/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Direttiva 79/279/CEE

Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979 concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 80/390/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 marzo 1980 per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 87/345/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/390/CEE, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori.

Direttiva 85/611/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).

Direttiva 88/220/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), per quanto riguarda la politica di investimento di alcuni o.i.c.v.m.

Direttiva 88/627/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 dicembre 1988 relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa.

Direttiva 89/298/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari.

Direttiva 89/299/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi.

Direttiva 89/647/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1989 relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

ASSICURAZIONI

Direttiva 84/641/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1984 che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Direttiva 87/343/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto riguarda l'assicurazione crediti e l'assicurazione cauzione, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Direttiva 87/344/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria.

Direttiva 88/357/CEE

Seconda direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE.

TUTELA DEI CONSUMATORI

Direttiva 84/450/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole.

Direttiva 85/577/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Direttiva 87/357/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

Direttiva 88/314/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Direttiva 88/315/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

Direttiva 89/395/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

Direttiva 89/396/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

LAVORO

Direttiva 80/987/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 ottobre 1980 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Direttiva 88/364/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 sulla protezione dei lavoratori mediante il divieto di taluni agenti specifici e/o di talune attività (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE).

PRODOTTI ALIMENTARI

Direttiva 88/388/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione.

Direttiva 89/108/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

Direttiva 89/109/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Direttiva 89/398/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

PRODUZIONE INDUSTRIALE

Direttiva 88/378/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

Direttiva 86/663/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione.

Direttiva 89/240/CEE

Direttiva della Commissione del 16 dicembre 1988 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/663/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai carrelli semoventi per movimentazione.

Direttiva 87/404/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione.

Direttiva 88/667/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 recante quarta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

Direttiva 89/105/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia.

Direttiva 87/356/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 80/232/CEE per ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per faluni prodotti in imballaggi preconfezionati.

Direttiva 88/316/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 giugno 1988 recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

SANITA VETERINARIA

1) *Medicinali veterinari*

Direttiva 81/851/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

Direttiva 81/852/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/20/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/22/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.

2) *Sostanze ormonali e antiormonali*

Direttiva 81/602/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 85/358/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 luglio 1985 che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 86/469/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.

Direttiva 88/146/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali.

Direttiva 88/299/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

3) *Benessere e protezione animale*

Direttiva 86/609/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

4) *Ispezioni veterinarie*

Direttiva 85/73/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

Direttiva 88/320/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).

Direttiva 88/409/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.

Direttiva 89/662/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO

Direttiva 75/439/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975 concernente l'eliminazione degli oli usati.

Direttiva 86/594/CEE

Direttiva del Consiglio del 1° dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.

Direttiva 86/662/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.

Direttiva 87/56/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.

Direttiva 87/101/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Direttiva 87/217/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

Direttiva 87/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 marzo 1987 che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

Direttiva 87/405/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.

Direttiva 87/416/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.

Direttiva 88/180/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

Direttiva 88/181/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

Direttiva 89/514/CEE

Direttiva della Commissione del 2 agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.

**INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE
DI SOSTANZE PERICOLOSE**

Direttiva 73/405/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici.

Direttiva 76/464/CEE

Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.

Direttiva 78/176/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 febbraio 1978 relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Direttiva 78/659/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978 sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

Direttiva 79/923/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1979 relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.

Direttiva 80/68/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Direttiva 80/777/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Direttiva 82/176/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1982 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

Direttiva 82/242/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE.

Direttiva 82/243/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 che modifica la direttiva 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici.

Direttiva 82/883/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.

Direttiva 83/29/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983 che modifica la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

Direttiva 83/513/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio.

Direttiva 84/156/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Direttiva 84/491/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano.

Direttiva 86/94/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.

Direttiva 86/278/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Direttiva 88/347/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.

Direttiva 89/428/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989 che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

ALLEGATO B
(Articolo 1, comma 3)**ELENCO DELLE DIRETTIVE CUI SI APPLICA L'ARTICOLO 1****PROFESSIONI****Direttiva 85/384/CEE**

Direttiva del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 85/614/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 86/17/CEE

Direttiva del Consiglio del 27 gennaio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Direttiva 82/76/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 gennaio 1982 che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico.

Direttiva 89/48/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE**Direttiva 89/440/CEE**

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1989 che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Direttiva 86/635/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

Direttiva 89/117/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

TUTELA DEI CONSUMATORI**Direttiva 84/450/CEE**

Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole.

Direttiva 87/357/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

Direttiva 89/395/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

Direttiva 89/396/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

PRODOTTI ALIMENTARI**Direttiva 88/388/CEE**

Direttiva del Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione.

Direttiva 89/108/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Direttiva 89/109/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Direttiva 89/398/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

SANITÀ VETERINARIA

1) *Medicinali veterinari***Direttiva 81/851/CEE**

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

Direttiva 81/852/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 settembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/20/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari.

Direttiva 87/22/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per il ravvicinamento delle disposizioni nazionali concernenti l'immissione in commercio dei medicinali di alta tecnologia, in particolare di quelli derivati dalla biotecnologia.

2) *Sostanze ormonali e antiormonali***Direttiva 81/602/CEE**

Direttiva del Consiglio del 31 luglio 1981 concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

Direttiva 85/358/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 luglio 1985 che completa la direttiva 81/602/CEE concernente il divieto di talune sostanze ad azione ormonica e delle sostanze ad azione tireostatica.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Direttiva 86/469/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 settembre 1986 relativa alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche.

Direttiva 88/146/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1988 concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali.

Direttiva 88/299/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1988 relativa agli scambi degli animali trattati con talune sostanze ad azione ormonica e delle loro carni, di cui all'articolo 7 della direttiva 88/146/CEE.

3) Benessere e protezione animale

Direttiva 86/609/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 novembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

4) Ispezioni veterinarie

Direttiva 85/73/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 gennaio 1985 relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

Direttiva 88/320/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL).

Direttiva 88/409/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 giugno 1988 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni.

Direttiva 89/662/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO

Direttiva 86/594/CEE

Direttiva del Consiglio del 1° dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Direttiva 86/662/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale cariatrici.

Direttiva 87/56/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.

Direttiva 87/101/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1986 che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.

Direttiva 87/217/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 marzo 1987 concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.

Direttiva 87/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 marzo 1987 che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.

Direttiva 87/405/CEE

Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.

Direttiva 87/416/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.

Direttiva 88/180/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

Direttiva 88/181/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1988 che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

Direttiva 89/514/CEE

Direttiva della Commissione del 2 agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale cariatrici.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE
DI SOSTANZE PERICOLOSE

Direttiva 73/405/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 novembre 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici.

Direttiva 76/464/CEE

Direttiva del Consiglio del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.

Direttiva 78/176/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 febbraio 1978 relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

Direttiva 78/659/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 luglio 1978 sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

Direttiva 79/923/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 ottobre 1979 relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.

Direttiva 80/68/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

Direttiva 80/777/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Direttiva 82/176/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1982 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

Direttiva 82/242/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva 73/404/CEE.

Direttiva 82/243/CEE

Direttiva del Consiglio del 31 marzo 1982 che modifica la direttiva 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Direttiva 82/883/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.

Direttiva 83/29/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1983 che modifica la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

Direttiva 83/513/CEE

Direttiva del Consiglio del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio.

Direttiva 84/156/CEE

Direttiva del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.

Direttiva 84/491/CEE

Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano.

Direttiva 86/94/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.

Direttiva 86/278/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Direttiva 88/347/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 giugno 1988 che modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE.

Direttiva 89/428/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989 che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ANIMALI

1) *Brucellosi e leucosi*

Direttiva 79/109/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la brucellosi.

Direttiva 79/111/CEE

Direttiva del Consiglio del 24 gennaio 1979 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi e che proroga talune deroghe in materia di brucellosi, tubercolosi e peste suina accordate alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito.

Direttiva 80/219/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi.

Direttiva 80/1274/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1980 che modifica, in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE che stabilisce le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica.

Direttiva 88/406/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne la leucosi bovina e che abroga la direttiva 80/1102/CEE.

2) *Afta epizootica*

Direttiva 82/893/CEE

Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1982 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 83/646/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Direttiva 84/336/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 giugno 1984 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa del suino.

Direttiva 85/511/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

3) Peste suina

Direttiva 80/1098/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.

Direttiva 85/586/CEE

Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante adeguamento tecnico delle direttive 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE e 80/1095/CEE relative al settore veterinario, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.

Direttiva 87/489/CEE

Direttiva del Consiglio del 22 settembre 1987 recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative alla peste suina.

SCAMBI INTRACOMUNITARI DI CARNI

Direttiva 83/90/CEE

Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 85/323/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 85/325/CEE

Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 86/587/CEE

Direttiva del Consiglio del 18 novembre 1986 che modifica l'allegato I della direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Direttiva 88/288/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Direttiva 88/657/CEE

Direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1988 che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE.

Direttiva 80/1099/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 72/461/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste suina classica.

SCAMBI INTRACOMUNITARI E CON PAESI TERZI DI SPERMA BOVINO**Direttiva 88/407/CEE**

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1988 che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

SCAMBI CON I PAESI TERZI DI ANIMALI O CARNI**Direttiva 83/91/CEE**

Direttiva del Consiglio del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi e la direttiva 77/96/CEE concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

Direttiva 87/64/CEE

Direttiva del Consiglio del 30 dicembre 1986 che modifica la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

Direttiva 88/289/CEE

Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

ADDITIVI PER MANGIMI

Direttiva 70/524/CEE

Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 73/103/CEE

Direttiva del Consiglio del 28 aprile 1973 che modifica la direttiva del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 75/296/CEE

Seconda direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 84/587/CEE

Direttiva del Consiglio del 29 novembre 1984 che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 86/299/CEE

Quarta direttiva della Commissione del 3 giugno 1986 che modifica l'allegato della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.

Direttiva 87/238/CEE

Direttiva della Commissione del 1° aprile 1987 che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 87/153/CEE

Direttiva del Consiglio del 16 febbraio 1987 che fissa le linee direttrici per la valutazione degli additivi nell'alimentazione degli animali.

Direttiva 87/519/CEE

Direttiva del Consiglio del 19 ottobre 1987 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

AGRICOLTURA DI MONTAGNA E STRUTTURE AGRICOLE

Direttiva 82/786/CEE

Direttiva del Consiglio del 15 novembre 1982 che modifica la direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Direttiva 84/140/CEE

Direttiva del Consiglio del 5 marzo 1984 che modifica le direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE in materia di strutture agricole.

VEICOLI STRADALI

Direttiva 88/218/CEE

Direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1988 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

Direttiva 89/338/CEE

Direttiva del Consiglio del 27 aprile 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

GENERATORI DI CALORE

Direttiva 78/170/CEE

Direttiva del Consiglio del 13 febbraio 1978 concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.

Direttiva 82/885/CEE

Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.

APPARECCHI FUNZIONANTI CON COMBUSTIBILI GASSOSI

Direttiva 84/530/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi.

Direttiva 84/531/CEE

Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4963, articolo 1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	336
Votanti	335
Astenuti	1
Maggioranza	168
Voti favorevoli	334
Voti contrari	1

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreis Sergio
 Angelini Giordano
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto Antonio
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo
 Bassi Montanari Franca
 Battaglia Pietro
 Becchi Ada
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Bernocco Garzanti Luigina
 Bertoli Danilo

Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Biasci Mario
 Bodrato Guido
 Bonsignore Vito
 Bordon Willer
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruno Paolo
 Bruzzani Riccardo
 Buffoni Andrea
 Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Cannelonga Severino Lucano
 Cappiello Agata Alma
 Caprili Milziade
 Caradonna Giulio
 Cardetti Giorgio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Cardinale Salvatore	Darida Clelio
Carelli Rodolfo	De Carolis Stelio
Caria Filippo	Del Bue Mauro
Carrara Andreino	Del Donno Olindo
Carrus Nino	de Luca Stefano
Casati Francesco	Diaz Annalisa
Casini Carlo	Diglio Pasquale
Casini Pier Ferdinando	Dignani Grimaldi Vanda
Castagnetti Pierluigi	Di Pietro Giovanni
Castrucci Siro	Di Prisco Elisabetta
Caveri Luciano	Donati Anna
Cavicchioli Andrea	D'Onofrio Francesco
Cavigliasso Paola	Duce Alessandro
Cederna Antonio	
Cerofolini Fulvio	Ebner Michl
Ceruti Gianluigi	
Cerutti Giuseppe	Fachin Schiavi Silvana
Chella Mario	Fagni Edda
Chiriano Rosario	Faraguti Luciano
Ciabbari Vincenzo	Ferrandi Alberto
Ciaffi Adriano	Ferrara Giovanni
Ciancio Antonio	Ferrari Bruno
Cicerone Francesco	Ferrari Marte
Cicone Vincenzo	Ferrari Wilmo
Ciliberti Franco	Ferrarini Giulio
Cimmino Tancredi	Fiandrotti Filippo
Ciocci Lorenzo	Filippini Rosa
Civita Salvatore	Fincato Laura
Cobellis Giovanni	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Coloni Sergio	Fracchia Bruno
Colucci Francesco	Francesca Angela
Colucci Gaetano	Franchi Franco
Colzi Ottaviano	Frasson Mario
Conti Laura	Fumagalli Carulli Battistina
Corsi Umberto	
Costa Alessandro	Gabbuggiani Elio
Costa Silvia	Galli Giancarlo
Crescenzi Ugo	Gangi Giorgio
Cresco Angelo Gaetano	Garavini Andrea Sergio
Cristoni Paolo	Gargani Giuseppe
Curci Francesco	Gelli Bianca
	Gelpi Luciano
D'Acquisto Mario	Geremicca Andrea
D'Addario Amedeo	Ghezzi Giorgio
D'Aimmo Florindo	Gorgoni Gaetano
Dal Castello Mario	Goria Giovanni
D'Alia Salvatore	Gregorelli Aldo
D'Amato Carlo	Grilli Renato
d'Amato Luigi	
D'Ambrosio Michele	Iossa Felice
D'Angelo Guido	
d'Aquino Saverio	Labriola Silvano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanzinger Gianni
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Manfredi Manfredo
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Menziotti Pietro Paolo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minozzi Rosanna
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio

Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Principe Sandro
Provantini Alberto
Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanna Anna
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Schettini Giacomo Antonio
Serra Gianna
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Testa Antonio
Testa Enrico
Tiraboschi Angelo

Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Serrentino Pietro

Si è astenuto:

Alberini Guido

Sono in missione:

Babbini Paolo
Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Malfatti Franco Maria
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Martino Guido
Rubbi Emilio
Sacconi Maurizio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo

Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico
Tempestini Francesco
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4963, emendamenti 18.2 e 18.5 identici

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	341
Votanti	340
Astenuti	1
Maggioranza	171
Voti favorevoli	279
Voti contrari	61

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Angelini Giordano
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Auleta Francesco
 Azzolina Gaetano
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbera Augusto Antonio
 Bargone Antonio
 Baruffi Luigi
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Pietro
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Bernocco Garzanti Luigina
 Berselli Filippo
 Bertoli Danilo
 Bertone Giuseppina

Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Bodrato Guido
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonsignore Vito
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Boselli Milvia
 Botta Giuseppe
 Brescia Giuseppe
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Cannelonga Severino Lucano
 Capanna Mario
 Caprili Milziade
 Cardinale Salvatore
 Carelli Rodolfo
 Carrara Andreino
 Carrus Nino
 Casati Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Casini Pier Ferdinando	Fracchia Bruno
Castagnetti Pierluigi	Francese Angela
Castagnola Luigi	Franchi Franco
Castrucci Siro	Frasson Mario
Caveri Luciano	Fronza Crepaz Lucia
Cavigliasso Paola	Fumagalli Carulli Battistina
Chella Mario	
Chiriano Rosario	Galante Michele
Ciabarri Vincenzo	Galli Giancarlo
Ciaffi Adriano	Garavini Andrea Sergio
Ciancio Antonio	Gasparotto Isaia
Cicerone Francesco	Gei Giovanni
Ciconte Vincenzo	Gelli Bianca
Ciliberti Franco	Gelpi Luciano
Cimmino Tancredi	Geremicca Andrea
Ciocci Lorenzo	Ghezzi Giorgio
Civita Salvatore	Goria Giovanni
Cobellis Giovanni	Grassi Ennio
Colucci Gaetano	Gregorelli Aldo
Conti Laura	Grilli Renato
Corsi Umberto	
Costa Alessandro	Lamorte Pasquale
Costa Raffaele	Lanzinger Gianni
Costa Silvia	La Penna Girolamo
Crescenzi Ugo	Latteri Ferdinando
	Lauricella Angelo
D'Aimmo Florindo	Lavorato Giuseppe
Dal Castello Mario	Levi Baldini Natalia
D'Alia Salvatore	Lia Antonio
D'Ambrosio Michele	Loiero Agazio
D'Angelo Guido	Lombardo Antonino
Darida Clelio	Lo Porto Guido
Del Donno Olindo	Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Diaz Annalisa	Lucchesi Giuseppe
Dignani Grimaldi Vanda	
Di Prisco Elisabetta	Macaluso Antonino
Donati Anna	Macciotta Giorgio
Duce Alessandro	Maceratini Giulio
	Malvestio Piergiovanni
Ebner Michl	Mammone Natia
	Manfredi Manfredo
Fachin Schiavi Silvana	Mangiapane Giuseppe
Fagni Edda	Martinat Ugo
Faraguti Luciano	Martinazzoli Fermo Mino
Ferrandi Alberto	Martini Maria Eletta
Ferrara Giovanni	Martuscelli Paolo
Ferrari Bruno	Masina Ettore
Ferrari Wilmo	Masini Nadia
Filippini Rosa	Massano Massimo
Fincato Laura	Mastella Mario Clemente
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	Matteoli Altero
Foschi Franco	Mattioli Gianni Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Matulli Giuseppe	Rabino Giovanni Battista
Mazzuconi Daniela	Radi Luciano
Menzietti Pietro Paolo	Rais Francesco
Michelini Alberto	Rallo Girolamo
Migliasso Teresa	Ravasio Renato
Minozzi Rosanna	Rebecchi Aldo
Monaci Alberto	Rebulla Luciano
Mongiello Giovanni	Recchia Vincenzo
Montanari Fornari Nanda	Ricci Franco
Montecchi Elena	Ricciuti Romeo
Montessoro Antonio	Ridi Silvano
	Righi Luciano
Napoli Vito	Rinaldi Luigi
Nardone Carmine	Rivera Giovanni
Nerli Francesco	Rizzo Aldo
Nicolazzi Franco	Rocelli Gian Franco
Nicolini Renato	Rodotà Stefano
Nicotra Benedetto Vincenzo	Rojch Angelino
Novelli Diego	Romani Daniela
Nucci Mauro Anna Maria	Ronzani Gianni Wilmer
	Rosini Giacomo
Orlandi Nicoletta	Rossi Alberto
Orsini Bruno	Rubinacci Giuseppe
Orsini Gianfranco	Russo Raffaele
	Russo Vincenzo
Pacetti Massimo	
Pallanti Novello	Sanese Nicolamaria
Palmieri Ermenegildo	Sanfilippo Salvatore
Parigi Gastone	Sangalli Carlo
Patria Renzo	Sanna Anna
Pazzaglia Alfredo	Santuz Giorgio
Pedrazzi Cipolla Annamaria	Savio Gastone
Pellegatti Ivana	Sbardella Vittorio
Pellicanò Gerolamo	Schettini Giacomo Antonio
Pellizzari Gianmario	Serra Gianna
Perani Mario	Serra Giuseppe
Perinei Fabio	Sinatra Alberto
Perrone Antonino	Soave Sergio
Petrocelli Edilio	Soddu Pietro
Picchetti Santino	Solaroli Bruno
Piccirillo Giovanni	Strada Renato
Piccoli Flaminio	Strumendo Lucio
Pietrini Vincenzo	
Pinto Roberta	Taddei Maria
Pisicchio Giuseppe	Tagliabue Gianfranco
Polidori Enzo	Tancredi Antonio
Portatadino Costante	Tarabini Eugenio
Prandini Onelio	Tassi Carlo
Pujia Carmelo	Tassone Mario
	Tesini Giancarlo
Quarta Nicola	Testa Enrico
Quercioli Elio	Tiezzi Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alagna Egidio
Alberini Guido
Andò Salvatore
Angelini Piero
Aniasi Aldo

Babbini Paolo
Barbalace Francesco
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Breda Roberta
Bruno Paolo

Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Caria Filippo
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Colzi Ottaviano
Cresco Angelo Gaetano

Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Amato Carlo
de Luca Stefano
Diglio Pasquale

Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo

Gangi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gunnella Aristide

Iossa Felice

La Ganga Giuseppe
Lodigiani Oreste
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mancini Giacomo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Montali Sebastiano

Noci Maurizio

Paganelli Ettore
Pavoni Benito
Principe Sandro

Ravaglia Gianni
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Romita Pier Luigi

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Santarelli Giulio
Savino Nicola
Seppia Mauro
Serrentino Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Si è astenuto:

Loi Giovanni Battista

Sono in missione:

Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Malfatti Franco Maria
Mannino Calogero

Manzolini Giovanni
Martino Guido
Rubbi Emilio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico
Tempestini Francesco
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4963, emendamenti 18.3 e 18.6

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	328
Votanti	325
Astenuti	3
Maggioranza	163
Voti favorevoli	126
Voti contrari	199

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Caveri Luciano
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo

Ciocchi Lorenzo
Civita Salvatore
Colucci Gaetano
Conti Laura
Costa Alessandro

D'Ambrosio Michele
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grassi Ennio

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Loi Giovanni Battista
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Martinat Ugo
Masina Ettore
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio

Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe

Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolina Gaetano
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Ebner Michl

Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Foschi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Manfredi Manfredo

Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Matterella Sergio
Matuoli Giuseppe
Mazzucconi Daniela
Medri Giorgio
Melelec Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pisicchio Giuseppe
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco

Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Soddu Pietro

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Costa Raffaele
Rivera Giovanni
Solaroli Bruno

Sono in missione:

Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Malfatti Franco Maria
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Rubbi Emilio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi

Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico
Tempestini Francesco
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4963, emendamento 22.4

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	316
Votanti	315
Astenuti	1
Maggioranza	158
Voti favorevoli	101
Voti contrari	214

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
 Angelini Giordano
 Auleta Francesco

Balbo Laura
 Barbera Augusto Antonio
 Bargone Antonio
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Bassi Montanari Franca
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bellocchio Antonio
 Bertone Giuseppina
 Bevilacqua Cristina
 Bianchi Beretta Romana
 Bonfatti Paini Marisa
 Bonino Emma
 Bordon Willer
 Brescia Giuseppe
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
 Caprili Milziade
 Castagnola Luigi
 Caveri Luciano
 Chella Mario
 Ciabbari Vincenzo
 Ciancio Antonio
 Civita Salvatore
 Costa Alessandro

D'Ambrosio Michele
 Diaz Annalisa
 Dignani Grimaldi Vanda
 Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
 Fagni Edda
 Ferrandi Alberto
 Ferrara Giovanni
 Filippini Rosa
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
 Fracchia Bruno
 Francese Angela

Galante Michele
 Garavini Andrea Sergio
 Gasparotto Isaia
 Gelli Bianca
 Geremicca Andrea
 Grassi Ennio
 Guerzoni Luciano
 Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
 Lavorato Giuseppe
 Levi Baldini Natalia

Macciotta Giorgio
 Mainardi Fava Anna
 Mammone Natia
 Mangiapane Giuseppe
 Mannino Antonino
 Masina Ettore

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Migliasso Teresa
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio

Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serra Gianna
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tessari Alessandro
Testa Enrico
Tiezzi Enzo
Toma Mario

Umidi Sala Neide Maria

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo

Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Donno Olindo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diglio Pasquale

Ebner Michl

Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Foschi Franco
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni

Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Manfredi Manfredo
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massano Massimo
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nicolazzi Franco
Nicoira Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe

Paganelli Ettore
Parigi Gastone

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Ricciuti Romeo
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rubinacci Giuseppe
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Savino Nicola
Savio Gastone
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Soddu Pietro

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio

Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Viviani Ambrogio
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Loi Giovanni Battista

Sono in missione:

Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Malfatti Franco Maria
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Rubbi Emilio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico
Tempestini Francesco
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4963, emendamenti 28.1 e 28.3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	323
Votanti	320
Astenuti	3
Maggioranza	161
Voti favorevoli	130
Voti contrari	190

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Angelini Giordano
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Barbera Augusto Antonio
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Bellocchio Antonio
 Berselli Filippo
 Bevilacqua Cristina
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Beretta Romana
 Bodrato Guido
 Bonfatti Pains Marisa
 Bonino Emma
 Bordon Willer
 Boselli Milvia
 Brescia Giuseppe
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo

Cannelonga Severino Lucano
 Caprili Milziade
 Caradonna Giulio
 Caveri Luciano
 Cecchetto Coco Alessandra
 Ceruti Gianluigi

Chella Mario
 Ciabbarri Vincenzo
 Ciancio Antonio
 Civita Salvatore
 Colucci Gaetano
 Costa Alessandro

D'Addario Amedeo
 D'Ambrosio Michele
 Del Donno Olindo
 Dignani Grimaldi Vanda
 Di Prisco Elisabetta
 Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
 Fagni Edda
 Ferrara Giovanni
 Filippini Rosa
 Fracchia Bruno
 Francese Angela

Galante Michele
 Garavini Andrea Sergio
 Gelli Bianca
 Gelpi Luciano
 Geremicca Andrea
 Ghezzi Giorgio
 Grassi Ennio
 Guerzoni Luciano
 Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
 La Valle Raniero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Loi Giovanni Battista
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Massari Renato
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio

Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Polidori Enzo
Prandini Onelio

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rivera Giovanni
Romani Daniela

Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tessari Alessandro
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Visco Vincenzo
Viviani Ambrogio

Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano

Babbini Paolo
Balestracci Nello

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo

Cristoni Paolo
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano

Ebner Michl

Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Franchi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zolla Michele

Si sono astenuti:

Bassi Montanari Franca
Procacci Annamaria
Sapienza Orazio

Sono in missione:

Del Mese Paolo
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Malfatti Franco Maria
Mannino Calogero

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Manzolini Giovanni
Martino Guido
Rubbi Emilio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo

Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico
Tempestini Francesco
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4963, articolo 34

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	300
Votanti	294
Astenuti	6
Maggioranza	148
Voti favorevoli	180
Voti contrari	114

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Amalfitano Domenico
 Antonucci Bruno
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello
 Baruffi Luigi
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Biasci Mario
 Bodrato Guido
 Bonsignore Vito
 Borra Gian Carlo
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Botta Giuseppe
 Breda Roberta
 Brocca Beniamino
 Bruni Giovanni
 Bruno Paolo
 Buffoni Andrea
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Campagnoli Mario
 Capacci Renato
 Cappiello Agata Alma
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore
 Caria Filippo
 Carrara Andreino
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Casini Carlo
 Casini Pier Ferdinando
 Castagnetti Guglielmo
 Castagnetti Pierluigi
 Cavigliasso Paola
 Cellini Giuliano
 Cerofolini Fulvio
 Cerutti Giuseppe
 Chiriano Rosario
 Ciaffi Adriano
 Ciliberti Franco
 Cimmino Tancredi
 Ciocci Carlo Alberto
 Cobellis Giovanni
 Coloni Sergio
 Colzi Ottaviano
 Corsi Umberto
 Costa Raffaele
 Costa Silvia
 Crescenzi Ugo
 Cristoni Paolo
 Cursi Cesare

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano

Ebner Michl

Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe

Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Tognoli Carlo
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Angelini Giordano
Anselmi Tina
Armellin Lino

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Beebe Tarantelli Carole Jane
Berselli Filippo
Bevilacqua Cristina
Borri Andrea
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Cannelonga Severino Lucano

Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Civita Salvatore
Colucci Gaetano
Costa Alessandro

D'Addario Amedeo
D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Ferrara Giovanni
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Francese Angela

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grassi Ennio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta
Orsini Gianfranco

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pellegatti Ivana
Pellizzari Gianmario
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piro Franco
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubinacci Giuseppe

Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Schettini Giacomo Antonio
Serra Gianna
Servello Francesco
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Testa Enrico

Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Violante Luciano

Zambon Bruno

Si sono astenuti:

Bassi Montanari Franca
Bianchini Giovanni
Caveri Luciano
Columbu Giovanni Battista
Loi Giovanni Battista
Soddu Pietro

Sono in missione:

De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Malfatti Franco Maria
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Rubbi Emilio
Sarti Adolfo
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico
Tempestini Francesco
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4963, emendamento 37.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	300
Votanti	296
Astenuti	4
Maggioranza	149
Voti favorevoli	118
Voti contrari	178

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Angelini Giordano
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Barbera Augusto Antonio
 Bargone Antonio
 Bassanini Franco
 Beebe Tarantelli Carole Jane
 Bevilacqua Cristina
 Bodrato Guido
 Bonfatti Paini Marisa
 Borri Andrea
 Boselli Milvia
 Brescia Giuseppe
 Bruni Francesco
 Bruzzani Riccardo
 Bulleri Luigi

 Calderisi Giuseppe
 Cannelonga Severino Lucano
 Caprili Milziade
 Casati Francesco
 Caveri Luciano
 Ceruti Gianluigi
 Chella Mario
 Ciabbarri Vincenzo
 Ciancio Antonio
 Ciconte Vincenzo
 Civita Salvatore
 Colucci Gaetano

Columbu Giovanni Battista
 Costa Alessandro

 D'Addario Amedeo
 D'Ambrosio Michele
 De Julio Sergio
 Del Donno Olindo
 Dignani Grimaldi Vanda
 Di Pietro Giovanni

 Ebner Michl

 Fachin Schiavi Silvana
 Fagni Edda
 Ferrandi Alberto
 Ferrara Giovanni
 Ferrari Wilmo
 Finocchiaro Fidelbo Anna Maria

 Galante Michele
 Geremicca Andrea
 Ghezzi Giorgio
 Grassi Ennio
 Grilli Renato
 Guerzoni Luciano

 Lauricella Angelo
 Lavorato Giuseppe
 Levi Baldini Natalia
 Loi Giovanni Battista
 Lo Porto Guido
 Lorenzetti Pasquale Maria Rita

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Masira Ettore
Masini Nadia
Massaro Massimo
Migliasso Teresa
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piro Franco
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sapio Francesco
Schettini Giacomo Antonio
Serra Gianna
Serra Giuseppe
Servello Francesco
Sinatra Alberto

Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tiezzi Enzo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Balestracci Nello
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
D'Onofrio Francesco

Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte

Ferrarini Giulio
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Merloni Francesco
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Santarelli Giulio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Savino Nicola
Savio Gastone
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo

Tognoli Carlo
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Viti Vincenzo
Vito Alfredo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
Portatadino Costante
Procacci Annamaria

Sono in missione:

De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Malfatti Franco Maria
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Martino Guido
Rubbi Emilio
Sarti Adolfo
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Susi Domenico
Tempestini Francesco
Zoso Giuliano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

*INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

COLUCCI FRANCESCO, CARDETTI, REINA, BARBALACE, AMATO, MARIANETTI IOSSA, MACCHERONI, PIRO, MASTRANTUONO e GANGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

la struttura dei prezzi e delle tariffe in vigore è il frutto di accordi negoziati in passato dal Governo e dall'ENEL con i sindacati dei lavoratori e con i rappresentanti degli industriali in un quadro di compatibilità economiche e sociali —:

se risponde a verità l'informazione apparsa sulla grande stampa che il CIP si appresta a varare un radicale aumento dei prezzi dell'energia elettrica ed una modifica altrettanto radicale della struttura delle tariffe elettriche applicate all'utenza, con l'introduzione anche delle fasce orarie;

se il Governo non ritiene di dover precedere una così sostanziale manovra tariffaria dopo un'ampia consultazione degli stessi contraenti degli accordi precedenti opportunamente allargate alle organizzazioni più rappresentative dei consumatori e degli utenti;

quali siano gli effetti diretti ed indiretti sull'incremento dell'inflazione degli aumenti annunciati;

quale sia l'opinione del Governo in merito alle preoccupazioni da più parti presentate in merito al tentativo di occultare l'impatto inflattivo della manovra tariffaria con opportuni accorgimenti volti a sterilizzare gli indici dell'inflazione rispetto alla maggior parte degli aumenti previsti.

(5-02558)

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta della Camera dei deputati del 2 agosto scorso, in accoglimento della risoluzione Rauti n. 6-00135, il Governo, tra l'altro, si impegnò « ad adottare con urgenza idonei provvedimenti affinché sia rimosso dalle lapidi affisse a Bologna l'iniquo riferimento alla matrice cosiddetta fascista della strage »; Vittorio Mussolini aveva in precedenza presentato al pretore di Bologna un ricorso *ex* articolo 700 c.p.c. con cui chiedeva che in via di urgenza si ordinasse al sindaco del comune di Bologna ed all'ente Ferrovie dello Stato di eliminare l'aggettivo « fascista » nelle tre lapidi che ricordano la strage del 2 agosto 1980 (due alla stazione ed una in comune);

nei giorni scorsi il pretore di Bologna dottor Bruno Ciccone, pur non accogliendo il ricorso per una questione procedurale legata al fatto che essendo decorsi dieci anni dalla collocazione delle predette lapidi il pregiudizio per Vittorio Mussolini non sarebbe « imminente » e quindi egli avrebbe dovuto procedere con un giudizio di cognizione ordinaria che, dati gli scandalosi ritardi della giustizia italiana, si sarebbe perso nella notte dei tempi, ha però: 1) affermato la legittimazione attiva di Vittorio Mussolini precisando che « è indubbio pertanto l'evidente interesse della famiglia Mussolini (del cui stretto collegamento con il fascismo sembra stranamente dubitarsi solo in questo procedimento) ad agire giudizialmente per impedire che la paternità di un crimine così orrendo ... venga attribuita al movimento ideologico fondato dal proprio capostipite »; 2) ha altresì affermato che « apponendo l'aggettivazione fascista sulle lapidi nella immediatezza dei fatti, senza che ovviamente in quel momento potessero conoscersi i colpevoli e senza che vi fosse la benché minima pronuncia da parte della magistratura, non si sono certo rispettati i principi sui quali il nostro ordinamento civile si fonda ... È lecito infatti esprimere un giu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

dizio storico di condanna partendo da dati certi ed incontestati e non attribuendo in modo specifico la paternità di un crimine ben preciso in difetto di prove certe. L'accettazione del principio secondo il quale può essere lecito attribuire, anche in difetto di prove certe, fatti gravissimi ad un determinato gruppo ideologico ... è metodo oltre che iniquo certamente pericoloso »;

si tratta in sostanza di un provvedimento la cui motivazione rende indubbiamente giustizia a Vittorio Mussolini, alla sua famiglia ed a quanti hanno a cuore l'immagine pulita del fascismo che non può venire macchiata neppure dal sospetto di un suo coinvolgimento in una

orrenda e bestiale strage, quale è appunto stata quella del 2 agosto 1980 —:

se, alla luce dell'impegno assunto alla Camera dei deputati nella surricordata seduta del 2 agosto scorso e sulla scorta della decisione del pretore di Bologna dottor Ciccone, non ritenga finalmente di porre in essere con carattere di urgenza i necessari adempimenti di carattere esecutivo al fine di pervenire nei tempi più brevi alla eliminazione dell'aggettivo « fascista » nelle tre lapidi che a Bologna ricordano la strage del 2 agosto 1980, chiarendo nel contempo quali motivi abbiano fino ad ora ritardato tali doverosi adempimenti. (5-02559)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CARIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il personale delle ferrovie dello Stato, normalmente adibito a compiti connessi con l'esercizio ferroviario, è tutelato, per i danni che provoca a persone o a cose dei privati e dell'ente FS, da apposito fondo di solidarietà, alimentato esclusivamente con una quota trattenuta ai lavoratori sulla retribuzione accessoria;

i militari del genio ferrovieri per compiti analoghi a quelli dei ferrovieri, percepiscono una retribuzione accessoria di pari importo e quindi al netto della ritenuta per il suddetto fondo, di cui peraltro non usufruiscono;

esiste giacente da due anni un progetto di legge per estendere la copertura degli eventuali danni mediante il fondo di solidarietà anche ai ferrovieri del genio che operano nell'esercizio ferroviario —:

quali provvedimenti intende adottare per porre termine a tale discriminazione tra lavoratori operanti in situazioni simili, ugualmente soggetti a ritenute sulla retribuzione, e quali iniziative intende assumere per sollecitare l'approvazione del progetto di legge, il cui onere è a solo carico degli interessati e non dell'erario. (4-22903)

VITI, TORCHIO, ROJCH, RICCI, ZAMBON, CAFARELLI, RABINO, CIAFFI, DEGENNARO, FARACE, GEI, PATRIA, VITO, TEALDI, TARABINI e LIA. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che:

il Titolo III del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del no-

vembre '80, del febbraio '81 e del marzo '82, è intitolato « Attività produttive »;

il capo I di detto Titolo III riguarda il settore primario, « Agricoltura », e comprende gli articoli 24, 25 e 26, riservando all'agricoltura solo pochi, scarni e insufficienti riferimenti;

il Titolo VI del suddetto decreto definisce le « norme procedurali, di organizzazione e fiscali », ed il capo III del predetto titolo regola la materia delle « agevolazioni fiscali »;

il comma 3 dell'articolo 74, intitolato « Imposta sul valore aggiunto (IVA) » recita testualmente: « non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quelle delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico nei settori previsti dagli articoli 27 e 28 »;

gli articoli 27 e 28 richiamati sopra, afferiscono rispettivamente al settore industriale e al settore commerciale, dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo —:

se il mancato riferimento, nell'ambito delle agevolazioni ai settori produttivi, all'agricoltura, settore particolarmente penalizzato dagli eventi sismici, sia frutto di un errore, o di una dimenticanza, o di una ingiustificabile scelta;

come si intenda ovviare ai gravissimi problemi che l'omissione sta determinando negli operatori agricoli, già debilitati da una catena biblica di calamità naturali, non ultima la siccità, sui quali sta infierendo l'iniziativa degli uffici IVA attraverso le verifiche e gli inevitabili effetti sanzionatori;

se non si ritenga urgente disporre misure per la sospensione dell'attività avviata dagli uffici IVA in attesa di un indispensabile chiarimento, al fine di evitare che finisca col pagare una categoria così gravemente penalizzata. (4-22904)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

RUSSO SPENA e ARNABOLDI. — *Ai Ministri della funzione pubblica, della pubblica istruzione e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

esiste personale soprannumerario nel comparto scuola, e non tutti i trasferimenti nello stesso comparto vengono annualmente soddisfatti —:

se il comando di un funzionario del Ministero dei beni culturali e ambientali con sede a Cosenza presso l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Ciriella di Diamante (Cosenza) vada a occupare un posto che potrebbe essere reso disponibile a favore del personale della scuola interessato, e pertanto vada a ledere un interesse legittimo, oltre che a compromettere una buona amministrazione;

come mai, nonostante la nota dello stesso Ministero che disponeva il rientro in sede del personale a suo tempo comandato in vari Ministeri (nota del 4 dicembre 1989) lo stesso personale continua a prestare di fatto servizio negli uffici dei Ministeri del lavoro, del tesoro, delle finanze e della pubblica istruzione.

(4-22905)

RONCHI, MASINA, ANDREIS, RUSSO SPENA, TAMINO, CIMA, RUSSO FRANCO, SCALIA e ARNABOLDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la crisi del Golfo sta avendo effetti molto gravi sui Paesi del Sud del mondo, in ragione non solo dell'aumento dei prezzi del greggio che colpisce la bilancia dei pagamenti dei Paesi importatori, ma anche, per non pochi Stati, della necessità di far fronte al rientro massiccio di ex lavoratori in Iraq e Kuwait; osservazioni particolari possono poi farsi per i numerosi lavoratori palestinesi che hanno lasciato il Kuwait o che sono stati espulsi da altri Paesi del Golfo, né possono, sovente, ritornare nei territori occupati; per loro l'« European Coordinating Committee

for Ngòs on the question of Palestine » ha chiesto ai vari capi di Stato e di Governo, tra cui il Presidente Andreotti (con lettera del 13 novembre 1990) misure di assistenza e aiuto quali: l'aumento dei contributi all'Unrwa per interventi specifici; la realizzazione di programmi speciali di emergenza per i rifugiati palestinesi;

in data 31 ottobre 1990 la Camera dei deputati ha approvato il decreto legge n. 263, prima approvato al Senato, che stanziava la somma di 180 miliardi di lire per interventi bilaterali a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico; il decreto non recava alcuna indicazione circa i Paesi beneficiari né circa le modalità di intervento; il provvedimento si muove nella linea di aiuti fissata dalla Cee, che aveva individuato come primi Paesi da aiutare l'Egitto, la Turchia e la Giordania;

durante la discussione alla Camera, il rappresentante del Governo dichiarava di accogliere come raccomandazione un emendamento che tendeva ad individuare come destinatari degli stanziamenti anche alcuni paesi asiatici particolarmente colpiti a vario titolo dalla crisi; (è stato invece respinto un altro emendamento che tendeva ad aumentare a 300 miliardi l'ammontare globale dello stanziamento);

il 2 novembre, subito dopo l'approvazione alla Camera del decreto (e l'accoglimento come raccomandazione dell'emendamento suindicato) il Ministro degli affari esteri ha deciso personalmente che i paesi destinatari degli aiuti saranno: Egitto (85 miliardi), Turchia (55 miliardi), Giordania (30 miliardi) e Somalia (10 miliardi);

la tempestività della decisione non può che far pensare che al momento della discussione alla Camera, il 31 ottobre, il Ministero avesse già preso la sua decisione riguardo ai Paesi beneficiari —:

se non ritengano che la decisione di limitare l'assegnazione dei fondi ai quattro Paesi suindicati non significhi igno-

rare del tutto le raccomandazioni elaborate dalla Camera e accolte dal Governo come ordine del giorno;

se non ritengano che, delle due l'una: o la limitazione degli interventi ai quattro Paesi rispecchia ragioni di opportunità politica, nel qual caso gli interroganti chiedono di conoscere tali valutazioni, tanto più che la Somalia non è certamente fra i paesi più colpiti dalla crisi del Golfo persico; oppure è dovuta al fatto che obiettivamente gli stanziamenti erano troppo esigui per poterli estendere ad altri Paesi; e in quest'ultimo caso, se non ritengano che si sarebbe dovuto stabilire uno stanziamento straordinario maggiore, insieme allo studio in sede europea di interventi di alleggerimento del fardello del debito;

in riferimento al rientro dei profughi dei vari Paesi, se non ritengano di dover assistere i Paesi di provenienza: contribuendo alle spese da essi direttamente sostenute; provvedendo a stanziamenti straordinari a beneficio di gruppi operanti nelle località di origine e di reinserimento e indirizzando le attività di cooperazione alla creazione di posti di lavoro nei Paesi stessi;

per quanto riguarda il caso specifico dei lavoratori palestinesi, se non ritengano di dover appoggiare maggiormente l'Unrwa al fine di assisterli nel rientro nei territori occupati o nei luoghi dove essi si trovano attualmente. (4-22906)

CARIA. — *Al Ministro per gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

i componenti delle commissioni di controllo sugli atti delle regioni a statuto ordinario non dipendenti dell'amministrazione statale, percepiscono un gettone di presenza pari a lire 20.000 lorde; tale trattamento è stato determinato fin dalla prima istituzione di detti collegi;

nell'ambito delle stesse commissioni, i componenti titolari dipendenti dalla amministrazione statale, con pari dignità,

funzioni e responsabilità, non percepiscono alcun gettone, previsto invece per i componenti supplenti;

l'impegno appare particolarmente gravoso per la delicatezza, la complessità e la responsabilità dell'incarico, oltre a presupporre una notevole professionalità da parte dei componenti;

per tutti gli altri collegi e commissioni sono stati adeguati i compensi ed i gettoni in relazione sia alle mutate situazioni economiche, sia alla particolare importanza e responsabilità che ha assunto la carica —:

se non ritengano di eliminare le evidenziate gravi disparità di trattamento adeguando opportunamente i gettoni ai componenti non dipendenti dell'amministrazione statale e disponendo che i componenti provenienti dall'amministrazione statale percepiscano anche loro adeguato gettone di presenza. (4-22907)

RONCHI, SALVOLDI e RUSSO FRANCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'agenzia di stampa « Punto Critico » ha recentemente denunciato la presenza in mare, nel tratto di litorale tirrenico tra Ladispoli e Santa Severa, di migliaia di colpi di artiglieria contraerea non esplosi ma « spolettati », ossia pronti ad esplodere per circostanze fortuite;

tale situazione è conseguenza dell'attività svolta dal poligono di tiro dell'aeronautica militare di Furbara e di quello dell'esercito di Santa Severa;

la presenza in mare di tali ordigni nel tratto antistante Furbara costituisce un pericolo costante per la navigazione da pesca e da diporto —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per disinquinare e bonificare il litorale tirrenico indicato in premessa;

quali provvedimenti intenda adottare perché tale situazione non venga a ripetersi. (4-22908)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

MASSANO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

l'intera città di Torino ed in particolare il centro cittadino sono afflitti da una crescente microcriminalità che, sull'esempio della partitocrazia di regime, ha lottizzato il territorio non soltanto per zone ma addirittura per fasce orarie: al mattino gli zingari, il pomeriggio i drogati, la sera gli extracomunitari;

i cittadini e i commercianti sono quotidianamente spettatori, nel migliore dei casi, se non vittime, di una serie impressionante di reati: estorsione, commercio abusivo, contrabbando, spaccio di droga, accattonaggio, ubriachezza molesta, furti, scippi, rapine compiute con armi, coltelli, siringhe e via elencando;

lo stato partitocratico brilla per la propria assenza e non è in grado di assicurare l'ordine a causa dei limitati organici di polizia e di leggi permissive che consentono l'immediata scarcerazione di chi poche ore prima è stato arrestato in flagranza di reato;

il comune di Torino è amministrato da sindaco e assessori efficienti solo nell'attribuirsi auto blu dotate di radiotelefono;

il 65 per cento degli organici della polizia municipale, infatti, e cioè i vigili urbani, è comandato dentro gli uffici a svolgere non si sa bene quali pratiche amministrative;

il restante 35 per cento degli sfortunati vigili, a cui tocca il servizio esterno, è impegnato a controllare le vie di accesso al centro cittadino, chiuso al traffico da una discutibile ordinanza del sindaco, e non ha quindi né la possibilità né il tempo di esercitare la propria primaria funzione di assistenza ai cittadini e di prevenzione e repressione della criminalità;

i commercianti torinesi, giustamente indignati di fronte a questo stato di cose, stanno organizzando, a proprie spese e con l'intervento di organizzazioni di poli-

zia privata, il presidio delle vie cittadine contro la criminalità dilagante;

i cittadini e i commercianti del centro cittadino hanno preannunciato un'azione di protesta culminante in forme di obiezione fiscale e nel conseguente mancato pagamento di imposte e tasse comunali —:

quali misure urgenti intenda assumere il Ministro interrogato per fronteggiare la criminalità torinese e garantire l'ordine pubblico;

quali iniziative intenda assumere il Governo per non rendere inutile, con le scarcerazioni facili, il difficile lavoro delle forze dell'ordine e per inasprire le sanzioni e le pene nei confronti di chi delinque impunemente in Italia sotto l'ombrello protettivo della cosiddetta legge Martelli. (4-22909)

PROCACCI, BASSI MONTANARI e TAMINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

una donna in stato di gravidanza, Antonella Zillio, di 31 anni, residente nel comune di Castelnuovo Valdicecina, è stata aggredita e picchiata nella mattinata di sabato 24 novembre da un cacciatore che si era introdotto nel recinto che circonda l'abitazione della Zillio;

da quanto riportato dai giornali risulta che nella mattinata di sabato scorso la signora Zillio, rientrando a casa assieme alla figlioletta, Eleonora, di quattro anni, ha notato che il cancello, distante duecento metri dall'abitazione, era stato divelto;

all'interno della proprietà si aggirava un'auto « fuoristrada », che stava compiendo manovre non proprio regolamentari e che, sopra la capote, portava legato un cinghiale ucciso;

all'interno del fuoristrada, oltre al guidatore, si trovavano altre 4 persone in tenuta di caccia;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

di fronte alle legittime rimostranze della signora Zillio, il cacciatore alla guida ha replicato che era suo diritto entrare nelle proprietà altrui e, dopo aver investito e ucciso un piccolo gatto, che, spaventato, era sfuggito dalle braccia della piccola Eleonora, è passato a vie di fatto, colpendo con pugni e calci alla testa e al ventre la donna; il tutto sotto gli occhi della bambina terrorizzata;

l'aggressore si è allontanato minacciando la Zillio di non far parola con nessuno dell'accaduto se non voleva che accadesse qualcosa di grave alle sue figlie;

gli altri quattro occupanti del fuoristrada hanno assistito impassibili alla scena;

la donna, ricoverata nell'ospedale di Volterra, rischia di perdere il bambino —:

quali iniziative intendano assumere i Ministri interrogati perché sia abrogato l'articolo 842 del codice civile, che permette ai cacciatori di entrare nei fondi privati anche senza il consenso del proprietario;

quali misure intendano adottare perché il cacciatore responsabile dell'aggressione sia assicurato alla giustizia e le indagini effettuate nel modo più scrupoloso. (4-22910)

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, PARLATO e MANNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il sostituto procuratore dottor Guido Viola, di Milano, ha rassegnato le proprie dimissioni spiegando in una pubblica intervista rilasciata ad un noto quotidiano quali fossero le ragioni che lo inducevano a tale gesto;

fra dette ragioni appare di indubbia ed inaudita gravità il fatto che il dottor Guido Viola accusi apertamente il potere politico di delegittimare la magistratura, di modo che ogni magistrato onesto si

deve sentire alla stregua di « un maggiordomo al servizio di un padrone di cui non ha più stima »;

la disistima espressa dal dottor Guido Viola nei confronti degli attuali rappresentanti dello Stato, trova plateale ed inequivocabile conferma nel fatto da lui stesso ricordato che non si riesce ad ottenere il rinvio a giudizio del famigerato Licio Gelli per il reato di calunnia in danno di alcuni magistrati, pur essendo stato questi estradato dalla Svizzera anche per tale reato, oramai prossimo ai limiti della prescrizione;

ancor più grave per la stessa credibilità delle istituzioni appare il fatto che lo stesso Licio Gelli, in libertà per una pretesa gravissima malattia, goda in effetti ottima salute e giri oramai scortato da un nugolo di agenti della DIGOS —:

se per un minimo di decenza non si ritiene di accertare i gravi motivi che stanno facendo cadere in prescrizione il procedimento penale per calunnia a carico di Licio Gelli;

se la scorta di agenti della DIGOS di cui gode il famigerato Licio Gelli abbia la funzione di proteggere questo illustre figura o di impedirgli di fuggire. Nel primo caso, se non si ritiene quantomeno equo che il ricchissimo Gelli paghi con le proprie sostanze la scorta di cui sente di aver bisogno; nel secondo, quali sono i reati per i quali si teme che lo stesso Gelli possa fuggire. (4-22911)

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, PARLATO e MANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la carenza di forze dell'ordine per l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria è a tutti nota;

alcuni provvedimenti dell'autorità giudiziaria, inoltre, trovano nella loro applicazione una infinità di ostacoli di natura « politica », per i quali viene di fatto negato l'ausilio delle forze di polizia;

ciò nonostante, sabato 5 maggio 1990 - e cioè in piena vigilia elettorale - il commissario dottor Giorgio Manari, del commissariato S. Paolo, di Roma, è intervenuto con un incredibile dispiegamento di forze di polizia per ottenere che l'amministratore della società « Alibi 2.000 », che gestisce una piccola discoteca ed un piano bar, consegnasse i libri sociali a chi era riuscito ad ottenere detto provvedimento - peraltro impugnato - dall'autorità giudiziaria -:

se è solita abitudine del dottor Giorgio Manari esigere la consegna dei libri sociali decretata dall'autorità giudiziaria con il dispiego di numerose volanti ed agenti di polizia;

se, al contrario, detto insolito schieramento di forze dell'ordine per ottenere l'esecuzione di provvedimenti per i quali è solito muoversi un solo ufficiale giudiziario, al massimo accompagnato da un agente di polizia, deve intendersi oramai come preoccupante segno della influenza di chi ha chiesto ed ottenuto il provvedimento dell'autorità giudiziaria per la cui esecuzione si agisce e, quindi, alla stregua di un nuovo tipo di intimidazione di regime per coloro che intendono resistere in giudizio a provvedimenti che ritengono ingiusti. (4-22912)

TREMAGLIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

in questi giorni è stato reso noto un piano di ristrutturazione della organizzazione e del personale ENEL che comporterà una drastica riduzione dei posti di lavoro dell'ente in provincia di Bergamo, nel settore produzione e trasmissione, per il quale sarebbero diminuiti circa della metà gli organici, passando da 358 a 196 dipendenti, pari al 45,3 per cento;

i tagli colpirebbero i gruppi impianti rete (G.I.R.), con una perdita di occupazione anche indotta davvero considerevole, e inciderebbero in zone (in par-

ticolare le Alte Valli Brembana e Seriana) già afflitte da gravi e irrisolti problemi occupazionali;

i tagli non appaiono giustificati, considerando come il G.I.R. di Bergamo gestisca circa il 30 per cento degli impianti della Lombardia, e che entro l'anno 2000 la metà delle 24 centrali esistenti nella provincia di Bergamo verranno interamente rifatte;

il nuovo livello di organico conseguente ai tagli è comunque di molto inferiore ai massimi possibili rispetto al piano di ristrutturazione dell'ENEL;

gran parte delle funzioni e competenze svolte in tale settore dagli uffici di Bergamo e provincia dell'ENEL vengono trasferite alla sede ENEL di Brescia -:

quali siano le loro valutazioni in ordine a quanto denunciato;

se non appaia quanto meno opportuno sospendere il piano di ristrutturazione ENEL che dovrebbe essere operativo a giorni, nelle previste riduzioni di personale, in attesa di un chiarimento sulle future prospettive di lavoro e di occupazione dell'ENEL, e quali iniziative si intendano assumere per fronteggiare una situazione oggettivamente grave, e che appare contraddittoria con il piano di rilancio dell'ENEL (ad esempio) nel settore idroelettrico, e con le nuove installazioni previste nella regione Bergamasca. (4-22913)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere:

quali provvedimenti ritengano di assumere per rinnovare integralmente il settore delle telecomunicazioni che in Italia, rispetto agli altri paesi europei, dimostra un ritardo in termini tecnologici, di diffusione di linee, di servizi ed efficienza organizzativa, valutabile in un decennio;

con quali iniziative ritengano di far fronte alla disastrosa gestione SIP che vanta un tempo medio nazionale di in-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

stallazione di nuovi apparecchi di 36 giorni, contro i 6-8 giorni necessari agli altri Paesi europei e circa 750 mila reclami l'anno;

quali indagini ritengano di promuovere per accertare i motivi di tanta incapacità di direzione aziendale e di impostazione produttiva che, a fronte di continui investimenti faraonici, produce un tal servizio inadeguato e carente e non è in grado di recuperare per nulla ritardi e inefficienze accumulate sinora;

in che modo si intendano tutelare al riguardo i cittadini utenti che a tali danni vedono aggiunta la beffa di costi sempre più elevati, e spesso illegittimi, del servizio, come è dimostrato dalla recente, disinvolta richiesta di aumenti tariffari che non corrispondono giammai al recupero di qualità ed efficienza del servizio, come storicamente dimostrabile.

(4-22914)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con precedente atto ispettivo n. 4-06334 del 12 maggio 1988 si sollevava la questione della nomina dei revisori dei conti per l'esame del conto consuntivo del 1987 da parte del consiglio comunale di S. Antonio Abate che, in data 12 febbraio 1988, eleggeva i tre consiglieri Luigi Rosanova, Gerardo Varone e Antonio Navas, tutti appartenenti alla maggioranza, contravvenendo alla normativa in materia che prevede l'elezione di un rappresentante delle minoranze;

tale atto, nonostante la motivata opposizione del consigliere del Msi ragionier Ciro Abagnale, era approvato dal CO.RE.CO. sezione provinciale di Napoli;

intanto il comune di S. Antonio Abate ha accumulato 24 miliardi di debiti dei quali circa un terzo senza alcun atto deliberativo;

sulla base di tali presupposti il consigliere Abagnale presentava esposto al

CO.RE.CO. relativo alla delibera consiliare n. 158 del 27 settembre 1990 con ad oggetto « Esame debiti fuori bilancio - provvedimenti conseguenziali », inviato anche al prefetto di Napoli, alla procura della Repubblica di Napoli, alla Corte dei conti —:

quali urgenti iniziative ed indagini vogliano promuovere per accertare la legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale di S. Antonio Abate;

quali provvedimenti a carico degli stessi voglia adottare per il palese abuso di potere perpetrato nell'imporre l'elezione di 3 revisori dei conti tutti della maggioranza, impedendo il controllo da parte della minoranza dell'operato amministrativo e finanziario dell'amministrazione comunale di S. Antonio Abate, per responsabilità aggravata dallo stato di dissesto patrimoniale del comune, specie dopo le esigenze di « trasparenza » riconosciute dall'onorevole Scotti;

se la Corte dei conti abbia attivato indagini al riguardo;

se si intenda procedere a carico di amministratori e funzionari del comune in questione che abbiano disposto le spese senza atti deliberativi, e/o senza iscrizione ad alcun capitolo del bilancio perché rispondano personalmente delle stesse;

se si intenda promuovere un'indagine giudiziaria e contabile sull'amministrazione del comune di S. Antonio Abate, con particolare riguardo ai 24 miliardi di debito accumulato risalendo ad oggetto e motivi delle spese ed accertando rapporti ed eventuali collusioni tra amministratori comunali e beneficiari di tali spese in eccedenza, stanti i numerosissimi casi di violazione di norme e procedure, denunciate sistematicamente dal consigliere Abagnale, nell'attuale e nella passata candidatura.

(4-22915)

PARLATO, MANNA e COLUCCI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, per il coordinamento della protezione civile e*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere — premesso che:

in seguito al sisma del novembre 1980 in piazza Municipio a Castelfranci (AV), il comune decise l'abbattimento del complesso che ospitava la casa comunale, alcune abitazioni e l'antica cappella di S. Maria delle Grazie, risalente al 1500, di proprietà privata;

tutti gli abitanti furono dirottati altrove per costruire il nuovo edificio comunale, mentre per l'area dell'ex cappella, per anni ridotta ad area di sedime, sarebbe stata concessa una nuova autorizzazione a costruire con contributo ai privati proprietari —:

in base a quali provvedimenti legittimi fu deciso l'abbattimento della cappella in questione;

se ne fu informato il Ministero dei beni culturali ed ambientali e se esso espresse parere in merito;

per quali motivi per i proprietari della cappella è possibile riedificare, mentre gli altri condomini del complesso abbattuto sono stati dirottati altrove;

per quali motivi non si è ritenuto di destinare l'area dell'ex cappella a centro sociale polivalente per i giovani di Castelfranci, come sollecitato da una petizione popolare cittadina. (4-22916)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con delibere n. 103 del 18 gennaio 1990 e n. 408 dell'8 marzo 1990, il comitato di gestione della USL 21 di Ischia stabiliva la « liquidazione al Centro Ecorad del dottor Renato Regine Snc » per i mesi da marzo a settembre 1989; branca specialistica di Radiologia. « Entrambi tali atti erano annullati dal CO.RE.CO.; il primo per violazione degli articoli 34 e 35 della legge regionale della Campania n. 63 del 1980, il secondo per mancanza di presupposto giuridico; entrambi in se-

guito ad opposizione presentata dal consigliere dell'Assemblea di tale USL Giovanni Balestriere, rappresentante del MSI-DN;

nella seduta del 29 maggio 1990, con atto n. 630 il predetto comitato di gestione deliberava nella sostanza la liquidazione di cui sopra ed il CO.RE.CO. di Napoli rimandava l'atto, questa volta per chiarimenti;

successivamente lo stesso CO.RE.CO. « prendeva atto » di una nota di chiarimento del... vice presidente del comitato di gestione della USL 21, rendendo, di fatto, esecutivo l'atto —:

come è possibile che il CO.RE.CO. su atti sostanzialmente simili assuma atteggiamento diverso: di annullamento prima, di richiesta di chiarimento dopo, e per quali motivi;

quali provvedimenti si ritengano di adottare in seguito alla richiesta del consigliere Balestriere, inviata al CO.RE.CO. di Napoli, al prefetto, al presidente ed all'assessore alla sanità della Regione Campania, al servizio igiene e sanità della stessa, di nominare — a norma della legge regionale 18 agosto 1986, n. 26 e della legge 8 giugno 1990, n. 142 — commissario *ad acta* per adottare apposito provvedimento di annullamento della deliberazione del comitato di gestione della USL 21 n. 630 del 29 maggio 1990 (e della successiva nota di chiarimento al CO.RE.CO. del 20 agosto 1990, tra l'altro non forniti dall'organo deliberante) per accertata mancanza di presupposti giuridici ed erronea e falsa rappresentazione della situazione, in fatto ed in diritto, del deliberato in questione;

se risulta che la USL 21 abbia emesso mandato di pagamento con riferimento ed in esecuzione al deliberato n. 630 del 1990, su indicato e — nel caso — quali provvedimenti a suo carico ritengano di adottare giusta la diffida contenuta nell'esposto del consigliere Balestriere;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

se risulti al Governo che sulla vicenda la magistratura abbia promosso o intenda promuovere una indagine. (4-22917)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere — premesso che:

in riscontro all'interrogazione numero 4-03919 del 22 gennaio 1988 — il cui contenuto si intende confermato in premessa — con nota n. 3279 del 28 giugno 1990 il Ministro per i beni culturali ed ambientali comunicava che il comune di Napoli era risultato inadempiente relativamente alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431; circa l'immediata comunicazione al citato Ministero delle concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, impedendone il controllo di legittimità;

in seguito a ciò sono state promosse varie inchieste giudiziarie, con mandato di comparizione all'assessore competente in base all'articolo 323 del codice penale, ordinando in data 9 maggio 1988 l'esibizione di tutte le concessioni rilasciate dal comune nei primi 4 mesi di tale anno;

altri procedimenti penali sono stati promossi e/o definiti negli anni 1985, 1986, 1987 concernenti i lavori di restauro eseguiti su edifici monumentali e di essi sono pendenti il n. 10265/86, concernente il Palazzo Cellammare, e quello n. 11578/87A, concernente il Palazzo Diomedea Carafa —:

qual è lo stato di tali procedimenti e quali ne siano le prospettive;

se, oltre a quelle illustrate, siano emerse altre responsabilità penali di amministratori del comune di Napoli e quali provvedimenti al riguardo siano stati assunti;

quali e quanti concessioni edilizie — si ribadisce — il comune di Napoli abbia rilasciato negli ultimi 5 anni nel perimetro del centro storico di Napoli:

quali controlli ed ispezioni antiabusivismo siano stati effettuati al riguardo;

quale sia stata la portata dello scempio perpetrato in ciascuno degli storici palazzi Calabritto, Maddaloni, Diomedea Carafa e Cellammare e quali le azioni amministrative ed edilizie disposte per colmare la responsabilità e pervenire alla riduzione in pristino degli edifici per riacquisire la valenza ambientale dei luoghi;

in che modo si intenda prevenire per il futuro scempi del genere ed ulteriori violazioni della legge Galasso riguardo il centro storico di Napoli con la connivenza e la corresponsabilità dei suoi disinvolti sindaci ed assessori. (4-22918)

CAVERI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che recenti notizie pubblicate sulla pagina della Valle d'Aosta del quotidiano *La Stampa*, in seguito confermate in parte dalla presidenza della giunta regionale (che nella regione autonoma svolge le funzioni della prefettura), dimostrerebbero la presenza nella regione di « sorvegliati speciali » inquisiti di reati mafiosi —:

se la notizia risulti fondata e, in maniera analitica, quanti risultino essere stati i « sorvegliati speciali » in Valle d'Aosta nel 1990, precisando i loro nomi ed i reati di cui sono imputati;

se non si ritiene opportuno rivedere queste misure ed evitare queste presenze per far sì che la Valle non si trovi nelle condizioni di poter essere gravemente contaminata dalla delinquenza organizzata. (4-22919)

RONZANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del progetto giovani 93 il distretto scolastico 47 della provincia di Vercelli ha avviato una interessantissima

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

sima indagine conoscitiva sul disagio giovanile nell'ambito della scuola media superiore;

essa verrà condotta con metodi scientifici e coinvolgerà 5.000 studenti di tutte le scuole medie superiori presenti nel distretto;

lo stanziamento all'uopo previsto dal Ministero per la realizzazione del progetto nell'ambito della provincia di Vercelli non è sufficiente;

in ragione di ciò l'indagine è stata finanziata in parte con contributi versati dal comune di Biella, oltre che da alcuni enti ed associazioni;

rimane però aperto il problema di come finanziare il completamento della stessa;

la circolare n. 114 del 27 aprile 1990 al punto 5 stabilisce che: « la dimensione distrettuale risulta particolarmente utile per innescare processi di scambio di informazioni e di risorse per l'organizzazione di iniziative comuni a più istituti »;

l'iniziativa avviata dal distretto ha come unica finalità l'accertamento di situazioni che attengono direttamente alle problematiche scolastiche ed è quindi conforme allo spirito e alla lettera della circolare medesima;

sulla questione, in data 25 ottobre 1990, il provveditore agli studi della provincia di Vercelli ha posto al Ministero in indirizzo un quesito circa l'ammissibilità della spesa e la possibilità che essa venga finanziata anche con i fondi di dotazione del distretto —:

se, in ragione del valore dell'iniziativa intrapresa e di una corretta interpretazione della circolare, non ritenga di dover autorizzare urgentemente il finanziamento di tale iniziativa anche attingendo ai fondi ordinari di dotazione del distretto. (4-22920)

PAVONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pub-*

blici e delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso che:

nel recente passato è stata formulata una specifica interrogazione riguardante la realizzazione dell'ormai famosa bretella di collegamento Nagarole-Rocca-Parma, e inspiegabilmente a tutt'oggi non si è avuta nessuna risposta;

nei giorni scorsi l'assemblea dei soci dell'Autocamionabile della CISA, società autostradale concessionaria della tratta Parma-La Spezia e del tratto di Nagarole, a realizzazione avvenuta, ha improvvisamente estromesso dal consiglio di amministrazione il rappresentante della provincia di Verona, unico ente istituzionale veronese presente nel Consiglio;

dopo un lungo periodo di silenzi, è stata raggiunta un'intesa, nel luglio scorso, tra l'Autobrennero ed il competente Ministero circa il possibile e fattibile prolungamento dell'A22 — Modena-Brennero sino a Lucca attraverso la dorsale appenninica;

come è noto, da lungo tempo la provincia di Verona è alla ricerca di una soluzione ottimale che la faccia uscire dall'attuale isolamento per un rapido sbocco al mare; si tratta di scegliere tra due itinerari alternativi, che alla luce dei recentissimi avvenimenti hanno spostato il baricentro della scelta a favore della soluzione quanto mai favorevole agli interessi della regione Lombardia;

con tale scelta, voluta pressoché arbitrariamente dall'Autocisa, si privilegia la Lombardia e si convoglia il traffico sul valico dello Spluga e si pregiudica irrimediabilmente il flusso di traffico Mantova-Verona, isolando quest'ultima dal corridoio, quanto mai importante, Modena-Brennero —:

quali siano le motivazioni di una simile scelta, se lo stesso svolgimento dell'assemblea dei soci si sia svolta regolarmente, se i nuovi componenti del consiglio di amministrazione hanno i requisiti professionali per poter far parte di questo consesso:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

se si ritengano valide le argomentazioni tecniche per la definitiva scelta di questo tracciato e se, piuttosto, non si sia dinanzi ad una semplice manovra di potere locale tendente a far aggiudicare ad un nuovo gruppo di tecnici preventivi e progetti anche perché l'opera ipotizzata del nuovo tracciato comporta una spesa eccessiva non compatibile con le attuali disponibilità della legge finanziaria e tanto meno con quelle in prospettiva.

(4-22921)

PARLATO e MANNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dell'università e ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione n. 4-01350 del 21 settembre 1987 il primo dei sottoscritti interroganti chiedeva ai Ministri in indirizzo per quali motivi la zona di Monte S. Angelo nel quartiere Soccavo di Napoli dove era previsto un insediamento universitario e — per mitigare gli effetti dell'ulteriore congestionamento dell'area di Fuorigrotta e Soccavo — un adiacente parco pubblico, risultasse saccheggata, senza che le autorità comunali fossero intervenute per stroncare l'abusivismo edilizio speculativo, e quali fossero le responsabilità accertate al riguardo dalla pretura di Napoli interessata da denunce contro sindaco e giunta, insensibili alla prevenzione e repressione — pure a loro demandate — dello scempio citato;

con nota n. 106/150/B/503 del 7 agosto 1990 il Ministro dell'interno rispondeva a tale atto ispettivo anche a nome del Ministro di grazia e giustizia e, lungi dall'entrare nel merito di quanto formava oggetto dell'interrogazione, comunicava che la questione prospettata rientrava nella sfera di attività degli enti locali nella quale non è consentita al Governo ed ai prefetti alcuna forma di sindacato sulle amministrazioni elettive di tali enti in quanto loro non competenti le attività di cognizione ed indagine (!!!);

nella sua nota il Ministro in questione continuava asserendo che si tratta di decisioni sulla cui legittimità, ed eventualmente sul merito sono chiamati a pronunciarsi esclusivamente gli organi responsabili di controllo, per cui il Governo non può assumere davanti al Parlamento responsabilità politica o giuridica per atti e comportamenti legittimati in una sfera di attribuzioni estranee all'esercizio della funzione pubblica dello Stato;

relativamente allo specifico problema sollevato il Ministro dell'interno dichiarava che per rispondere ai quesiti formulati sarebbero necessari accertamenti vasti ed approfonditi, non consentiti al Governo in assenza di un sistema normativo che conferisca agli organi periferici del Ministero dell'interno una autonoma potestà nell'esercizio di particolari forme di collaborazione in taluni settori delle amministrazioni locali e inoltre come il Governo non possa esprimere giudizi sulla congruità e legittimità dell'azione dell'amministrazione comunale interessata;

la nota ministeriale concludeva che questioni come quelle segnalate devono essere dibattute ed approfondite in altre sedi, soprattutto attraverso il ricorso agli strumenti di sindacato ispettivo e disposizione dei componenti dei consessi elettivi degli enti locali, demandando ai vari consiglieri comunali e provinciali l'esercizio del diritto di prendere visione di atti e provvedimenti dell'ente;

gli interroganti ritengono sconcertante e gravemente omissiva tale risposta —:

se gli enti locali non siano organi del potere esecutivo, del quale il Governo ed i vari Ministeri sono la massima espressione;

se i comportamenti degli amministratori comunali concretantisi in provvedimenti deliberativi, derivanti da opzioni politiche e/o amministrative siano del tutto estranei ed autonomi nei confronti delle competenze dei Ministeri e dei loro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

uffici centrali e periferici, pur implicando interventi che si fondono con competenze statali finanziarie, programmatiche, legislative, giudiziarie, non raramente collegate alla repressione e prevenzione di reati;

se eventuali omissioni di atti di ufficio e loro doveri istituzionali da parte di amministratori locali non implicano l'intervento di organi di diretta dipendenza da quelli statali centrali, giudiziari, amministrativi e contabili;

per quali motivi l'attività dei comuni e delle province è comunque sottoposta a vigilanza prefettizia diretta o attraverso la rappresentanza della prefettura componente dei comitati di controllo se poi sono vere le affermazioni del Ministro dell'interno citate in premessa;

se ritengano sia il sindaco anche commissario di Governo, con competenza sul territorio dell'ente, facendo parte degli organi del Ministero dell'interno;

se la repressione dell'abusivismo edilizio non risulta essere demandata anche all'autorità giudiziaria locale soggetta a competenze del Ministero di grazia e giustizia;

come è possibile che il Governo non possa dare giudizi sulle congruità e sulla legittimità dell'azione dell'amministrazione comunale, soprattutto se — come dichiara il Ministro dell'interno nella nota citata — si parla di funzioni e responsabilità politiche del Ministero, laddove a maggior ragione la funzione politica collega e fa dipendere i comportamenti degli enti locali da quelli del Governo e del Parlamento, proprio perché gli atti politici rappresentano un genere di atti di raccordo tra dettato costituzionale, attività legislativa ed esecutiva e tutti i comportamenti assunti in nome di tali funzioni, consentendo comunque il giudizio degli organi del Ministero di grazia e giustizia e di quelli dell'interno;

a quale normativa si riferisce il Ministero dell'interno nella risposta citata, a

quali sentenze giurisdizionali, a quali prassi consolidate;

quale è il parere del Presidente del Consiglio dei ministri al riguardo;

come eserciterebbero i propri diritti di sindacato ispettivo e quelli derivanti dalla legge n. 816 del 1985 i gruppi politici non aventi rappresentanti in tutti i consigli comunali, provinciali, regionali ed enti loro collegati, se le asserzioni al riguardo del Ministero di riscontro all'interrogazione citata fossero pacifiche;

come si possa realizzare la necessaria « trasparenza » finalmente riconosciuta dall'attuale ministro dell'interno se non a parole valide solo per ammansire l'opinione pubblica e la stampa asservita se è impedita la funzione ispettiva parlamentare sugli atti degli enti locali.

(4-22922)

STRUMENTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

è grave la situazione di turbamento e di tensione che si è determinata presso l'ITIS « Zuccante » di Mestre (Venezia), ove ormai da più settimane tutte le componenti della scuola denunciano nelle forme più argomentate, unitarie e vibranti (stampa, coinvolgimento degli enti istituzionali e delle organizzazioni sociali, manifestazioni, sciopero ed occupazione dell'istituto) il comportamento e la conduzione dell'istituto da parte del preside, che appaiono improntati ad autoritarismo e comunque tali da pregiudicare seriamente i rapporti con il personale e con i rappresentanti degli organi collegiali;

la situazione all'interno dell'istituto è arrivata al punto da determinare le dimissioni delle rappresentanze dei docenti del consiglio di istituto oltretutto la interruzione dell'attività didattica per più giorni;

finora non hanno sortito effetto alcuno gli interventi esercitati in modo autorevole dal consiglio comunale di Ve-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

nezia, né sembra esservi stata assunzione di ruolo responsabile ed efficace da parte dell'autorità scolastica provinciale;

in questi giorni è intervenuta un'ispezione ministeriale con lo scopo - pare - di accertare fatti, comportamenti e responsabilità;

tale situazione merita di essere rapidamente risolta con provvedimenti solleciti ed adeguati per non degradare e compromettere un patrimonio culturale e didattico accumulato in vent'anni di attività dell'istituto -:

quali siano gli elementi di fatto a conoscenza del Ministro in ordine allo stato di tensione presente nell'istituto di Mestre e se risulti da essi responsabilità per il preside;

quali siano le opinioni e il giudizio sui fatti e sui comportamenti anche a seguito dell'ispezione effettuata in questi giorni;

se non ritenga di dover promuovere iniziative volte ad accertare responsabilità e di attivare soluzioni idonee per riportare serenità fra gli operatori e i componenti della scuola e condizioni per un proficuo lavoro didattico nell'istituto.

(4-22923)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, delle aree urbane, dei trasporti e dell'ambiente.* — Per conoscere - premesso che:

il percorso di scavo della discussa LTR - linea tranviaria rapida - di Napoli si è arrestato notoriamente a Piedigrotta;

le ragioni dell'arresto dello scavo non sono per nulla chiare;

per taluni la « talpa » adoperata per lo scavo è del tutto inadatta alle caratteristiche del terreno pozzolanico che la macchina ha incontrato durante l'avanzamento sì che, iniettando cemento lungo la circonferenza della massa nella quale introdursi, al fine di formare il tunnel nel quale procedere, l'acqua ed il cemento

pompanti non hanno fatto presa, con l'effetto di rigonfiare il sottosuolo e far esplodere, come è avvenuto a Fuorigrotta, il manto stradale sovrastante per la pressione dei grandi quantitativi di materiali pompanti e che non avevano possibilità di consolidarsi e ciò anche perché la « talpa » è stata ideata e sempre utilizzata per terreni di natura tutt'affatto diversa;

altre voci affermano invece che la « talpa » avrebbe incontrato una caverna: il che non solo è impossibile geologicamente stante la natura del terreno ma risulta del tutto ignoto non solo agli estensori della carta del sottosuolo di Napoli ma anche agli autori del progetto esecutivo ed a coloro che pur devono aver compiuto i sondaggi geognostici preliminari;

comunque, superato che fosse il punto dove termina attualmente lo scavo, si ipotizza molto concretamente che il successivo percorso dovrebbe raggiungere piazza Vittoria attraversando in sottovia l'intera villa comunale;

tale ipotesi appare essere pericolosissima, costosissima ed impraticabile;

infatti:

a) la villa comunale di Napoli confina da un lato con via Caracciolo e con il mare;

b) l'acqua marina si insinua dalla linea di costa fin sotto la villa comunale ma non può affiorare in quanto dal di sopra viene esercitata una forte pressione idrostatica dalle masse acquee di una falda freatica sorgiva che si riversa in mare;

c) stante il diverso peso specifico dell'acqua di falda, questa galleggia su quella marina;

d) l'ipotesi di attraversamento sotterraneo della villa comunale, oltre a costare per le opere necessarie somme non lontane dalla spaventosa cifra di mille miliardi, comporterebbe la realizzazione di opere sostanzialmente « subacquee » e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

comunque a perfetta tenuta impermeabile dentro le quali far correre i convogli della LTR;

e) tali opere comporterebbero dunque l'isolamento della risorgenza idrica dalla falda facendo cessare la sua pressione idrostatica sull'acqua marina e facendo affiorare senz'altro questa a livello delle radici, così bruciandole, dell'alberazione della villa comunale, senza escludere l'affioramento sul suolo di acqua di mare —:

se quanto in premessa risulti rispondente a verità:

quali siano le vere ragioni tecniche ed idrogeologiche che abbiano bloccato la « talpa » nel luogo dove il percorso della LTR si è fermato;

quali iniziative intendano assumere per prevenire i pericoli, i danni, i costi spaventosi che comporterebbe la realizzazione della LTR in sottovia lungo la villa comunale di Napoli nel tratto ulteriore sino a piazza Vittoria impedendone la realizzazione con siffatto percorso. (4-22924)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri della sanità, degli affari sociali e dell'interno.* — Per sapere:

quali iniziative intendano promuovere per garantire un minimo di funzionalità al servizio di consultorio familiare di Castel Campagnano (Ce), le cui carenze — mancanza di una assistente sociale e di una psicologa, inefficienza dell'assistenza infermieristica, inadeguatezza logistico-strutturale — sono state esposte di recente ai responsabili provinciali da numerosissimi cittadini che hanno sottoscritto un documento-denuncia. (4-22925)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'edificio, nuovissimo e perfettamente funzionale... che da qualche mese

ospita l'I.T.I.S. « G. Ferraris » nel rione Scampia di Napoli, realizzato dal commissariato di Governo su un'area di 53.000 mq, frutto di una progettazione di livello... europeo, rischia un velocissimo degrado per mancanza di adeguati sistemi di sicurezza, di regolare manutenzione e per alcuni difetti strutturali;

infatti il cortile interno per errori di pendenza si allaga ogni qualvolta piove. Inoltre nonostante le pressanti richieste del consiglio di istituto l'edificio non è stato dotato di impianto antifurto né nei suoi pressi esiste alcuna vigilanza per preservarlo da furti e danneggiamenti (già due mesi fa sono state rubate attrezzature per 150 milioni) ed evitare che nei suoi pressi si possa spacciare droga, dato che ci si trova in una zona altamente « a rischio » per il degrado sociale che la affligge;

inoltre manca un'opportuna manutenzione e ciò causa la rovina di strutture ed attrezzature che per scadente qualità dei materiali messi in opera o per cattiva esecuzione dei lavori, già risultano danneggiate —:

per quali motivi l'amministrazione provinciale, sollecitata anche dai consiglieri del MSI, non ha provveduto per rimediare a tali carenze;

quali urgenti provvedimenti ritengano di adottare per dotare l'I.T.I.S. di Scampia di adeguato sistema di allarme e sollecitare una adeguata sorveglianza dello stesso per garantirne l'integrità, preservandolo da furti e danneggiamenti, e permettere che la presenza di un complesso così adeguato possa essere punto di riferimento per il risanamento socio-culturale della zona e non veicolo di ulteriore sviluppo di micro delinquenza e traffico di stupefacenti;

quali provvedimenti siano stati presi o si ritengano di prendere a carico della ditta esecutrice dei lavori per le deficienze illustrate;

se si ritenga di garantire un'adeguata, efficace e puntuale manutenzione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

per evitare il veloce degrado della struttura e scongiurare spese di ristrutturazione e interventi ben più esorbitanti.

(4-22926)

PARLATO, COLUCCI GAETANO e MANNA. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno, dell'ambiente e della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che:

lungo la costa del comune di Praiano (SA) le acque marine appaiono tutte inquinate tranne — miracolosamente — che per il tratto antistante l'Hotel Tritone, dove non vige il divieto di balneazione;

tale « miracolo » merita ogni accertamento per verificare se la Divina Provvidenza sia in condizioni di estendere la purezza delle acque marine anche a pochi metri dalla zona di mare antistante detto insediamento alberghiero che risulta essere di proprietà dei genitori dell'attuale sindaco di Praiano;

infatti, recita la dichiarazione resa il 28 luglio 1980 all'ufficiale sanitario ed al sindaco dell'epoca dal proprietario dell'albergo che: « l'albergo non ha mai avuto né ha scarichi diretti » (ed indiretti?) « nelle acque marine. Le acque dell'albergo scaricano in una grande vasca posta a distanza di circa 60 metri dal mare ed all'altezza del livello del mare stesso di circa 50/60 metri e si disperdono con filtraggio tra le rocce fessurate » —:

se non ritengono che tale ingegnoso sistema (che potrebbe risolvere i problemi di tutte le acque di balneazione italiana che risultano inquinate) ove davvero non consenta vuoi per i sistemi di filtraggio, vuoi per la fessurazione delle rocce, vuoi per autentico miracolo della natura e/o della tecnica, che i liquami raggiungano il mare neanche indirettamente, vada, previa opportuna verifica, esteso almeno a tutta la costa di Praiano, ad evitare che permangano divieti di balneazione in tutte le aree adiacenti al detto albergo ma non dotate di tali « accorgimenti »,

eliminando la rete fognaria e gli impianti di depurazione e le condotte fognarie, evidentemente inutili, per poi estendere l'applicazione a tutte le coste italiane, od anche avuto riguardo a quanto deliberato dal consiglio comunale di Praiano con deliberazione consiliare n. 21 del 20 marzo 1990, per risparmiare ingenti quanto superflui oneri, da impiegare diversamente, per risolvere il problema analogamente a quanto realizzato dall'Hotel Tritone, unico impedimento a godere, stanti i sistemi adoperati, di acque balneabili nella zona di mare antistante. (4-22927)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

l'ospedale « Santobono », specializzato per la sua caratteristica di struttura pediatrica, facente parte della USL 40, dispone di un « laboratorio analisi » che svolge accertamenti sia per esigenze interne che a domanda esterna;

tale laboratorio è aperto solo dalle ore 8 del mattino alle 21;

qualora, e ciò accade non raramente, vi sia una richiesta, dettata dalla urgenza, che si manifesti fuori dai detti orari viene adottata la singolare e costosa procedura che segue: si telefona all'ospedale Cardarelli il quale, se disponibile, invia una delle poche autoambulanze in servizio, attraverso la quale i materiali per l'esame vengono portati al laboratorio di detto ospedale che lavora senza interruzioni;

dopo le analisi i suoi risultati percorrono la strada inversa, con lo stesso od altro mezzo (sempre che la Divina Provvidenza ne renda disponibile uno);

tale assurda procedura, particolarmente pericolosa quando venga adottata in casi urgenti e gravi, potrebbe essere evitata se venisse prolungato l'orario di servizio del laboratorio del Santobono dalle 21 di sera alle 8 di mattina, così

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

evitando, tra l'altro, l'emergere di pesanti ed imperdonabili responsabilità della direzione sanitaria —:

quali immediati interventi, a difesa della salute dei piccoli infermi, si vogliono adottare con urgenza allo scopo di realizzare il prolungamento dell'orario di servizio del detto laboratorio, anche perché — dinanzi ai noti sprechi della USL 40 che hanno interessato ed interessano tuttora la magistratura, come del resto da atti ispettivi dei sottoscritti — non è pensabile che non possa essere distaccato od assunto l'ulteriore personale necessario, a meno che non si voglia attendere per decidere al riguardo, il prossimo, da nessuno auspicato, grave « incidente di percorso ».

(4-22928)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la ditta CONCITALIA ha ottenuto il dissequestro del cantiere abusivo con il quale stava realizzando un opificio inquinante a Caiazzo (CE) e quindi si appresta ad iniziare i lavori per la realizzazione di suddetto stabilimento;

tale fatto ha ridestato l'allarme della popolazione ed il comitato civico per la tutela dell'ambiente ha sollecitato l'annullamento della concessione da parte del comune caiatino —:

quali iniziative ritengano di assumere al riguardo; e comunque se si ritenga di proporre una adunanza del consiglio comunale allargato a rappresentanti delle associazioni ambientaliste ed a parlamentari eletti nella circoscrizione ed ai cittadini per affrontare definitivamente la questione.

(4-22929)

PARLATO e MANNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

è stata decisa l'unificazione delle due scuole truppe corazzate nella sede di

Lecce, mediante soppressione della scuola di Caserta;

nell'attuale sede di Caserta è prevista la dislocazione della brigata Garibaldi, da ricostituire prevalentemente con unità già esistenti nell'area di Caserta e Persano;

nella sede di Lecce non sarà più attuato il programma relativo alla costruzione della cittadella militare e, tuttavia, saranno spesi non pochi miliardi per l'adeguamento delle attuali caserme che saranno rese disponibili per le unità provenienti da Caserta (Btg. AUC-70 unità, Btg. capicarro 100 unità) —:

quale risparmio o vantaggio in termini di personale o di infrastrutture sarà effettivamente conseguito dal momento che:

gli ufficiali ed i sottufficiali di Caserta, altamente qualificati nel settore didattico da una quarantennale esperienza, assai difficilmente potranno essere utilizzati nella sede di Lecce;

sul piano economico-infrastrutturale si avrà solo uno spreco di risorse finanziarie, che potrebbe essere evitato se la scuola dei corazzati rimanesse a Caserta;

se la distanza del poligono di Lecce da Caserta abbia mai creato problemi di carattere addestrativo, anche nella considerazione che ormai sono ben poche le unità che dispongono di poligoni nelle immediate adiacenze delle sedi stanziali e se al riguardo l'esistenza del poligono a Lecce non sia l'unico pretesto per giustificare, senza nessun effettivo altro riscontro, un provvedimento che appare incomprensibile nell'attuale situazione;

se sia stata esaminata la possibilità di lasciare la scuola a Caserta per non vanificare un patrimonio professionale costituito da ufficiali e sottufficiali, ora disponibile, e per evitare sprechi di risorse finanziarie destinate all'adeguamento di precarie infrastrutture esistenti a Lecce, non ultimo lo sperpero completo dei 16

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

miliardi impegnati appena sei anni addietro per la costruzione del simulatore di pilotaggio nella sede di Caserta;

se è stata considerata la possibilità di dislocare la brigata Garibaldi a sud, fermo restando la scuola a Caserta, dal momento che gli spazi esistenti a Caserta, a Persano, a Salerno e ad Avellino consentirebbero ampiamente l'accasermamento della brigata;

se è stato considerato che la reazione di Lecce alla mancata costruzione della cittadella potrebbe in futuro acuire le già attuali polemiche per il poligono di Torre Veneri con l'effetto di perderlo definitivamente, considerando che tale poligono insiste su di un'area assai prossima ad un villaggio turistico e che già esiste la sospensiva del sindaco per i mesi estivi;

se si ritenga ancora necessario proseguire nell'attuazione di un provvedimento che era nato in un contesto ben diverso da quello attuale, e cioè:

costruzione della cittadella militare a Lecce; ridislocazione a Caserta della scuola trasmissioni di Roma; costituzione di una efficiente scuola a Lecce unificando in questa sede entrambe le scuole dei corazzati e non come ora sembra essere previsto sciogliendo l'aliquota di Lecce per far posto a quella di Caserta;

se nel contesto dello scivolamento di forze operative verso il Sud non sia preferibile che a Lecce, nelle attuali caserme della scuola, vengano riuniti i reparti della brigata Pinerolo ora disseminata in aree geograficamente distanti.

In definitiva, emergono notevoli perplessità sul trasferimento della scuola truppe corazzate nella città di Lecce, specie se si considera che l'aliquota di Lecce viene di fatto soppressa e già da questo mese non affluiranno più gli equipaggi ma andranno direttamente ai reparti a tentare un esperimento già fallito in passato, sì che il trasferimento appare negativo non solo per Caserta ma anche per

Lecce come per l'esercito nel suo complesso. Alla luce delle difficoltà finanziarie in atto, della consolidata efficienza delle strutture esistenti a Caserta (a Lecce non esistono sezioni didattiche) e della possibilità di trovare comunque una soluzione meno dispendiosa per la brigata Garibaldi e per la brigata Pinerolo, utilizzando al meglio le caserme di Persano, Salerno, Avellino e Lecce, è proprio il caso di attuare un trasferimento che sembra presentare solo inconvenienti e nessun vantaggio? Non si tratta a questo punto di difendere gli interessi di Lecce o di Caserta tra loro compatibili ma di una diversa articolazione delle scelte militari-organizzative e di riesaminare senza pregiudizi un progetto di altri tempi alla luce dell'attuale situazione. Ciò in considerazione anche del fatto che a Caserta verrebbero vanificate: la consolidata professionalità dei quadri, la pista di pilotaggio che non esiste a Lecce, il simulatore di pilotaggio, l'area addestrativa di Persano, le strutture di Caserta, dove si svolgono le attività e che non ha eguali. La difficile situazione sia finanziaria che militare del momento vorrebbe, infatti, interventi impostati non solo alla massima economia di risorse finanziarie ma anche alla salvaguardia degli istituti militari sui quali poggia l'efficacia dell'addestramento dell'esercito;

se non ritengano, quindi di sospendere il provvedimento e di soprassedere al dispendio di risorse finanziarie che potrebbero essere devolute ad altri settori meritori. (4-22930)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la produzione allo stabilimento ATI CARTA di Pompei è stata sospesa per mancanza di commesse da parte dei Monopoli di Stato committente delle cartiere, in seguito alla crisi del settore;

i circa 300 operai sono stati momentaneamente messi in cassa integrazione in attesa del superamento dell'emergenza;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

a tale situazione si sarebbe giunti anche per carenze manageriali nella conduzione dell'azienda e di scarsa lungimiranza, che ha impedito la diversificazione della produzione possibile grazie alle capacità produttive e qualitative dello stabilimento;

nei giorni scorsi, i rappresentanti sindacali e le proprietà avrebbero dovuto incontrarsi per affrontare la questione ed il 22 novembre sarebbe stato poi presentato il piano di ristrutturazione con il budget 1991 -:

quali iniziative ritengano di assumere per impedire che l'ATI CARTA di Pompei smobiliti e per tutelare i 300 dipendenti dal rischio di disoccupazione;

quale esito ha avuto l'incontro tra sindacati e proprietà e quali assicurazioni di rilancio produttivo e ristrutturazione dell'azienda è stato assicurato;

se si ritenga di sollecitare i Monopoli di Stato a garantire almeno nell'immediato futuro un soddisfacente livello di commesse che garantisca la sopravvivenza dell'azienda pompeiana in attesa della ventilata ristrutturazione e diversificazione produttiva;

se è vero - a proposito - che la finanziaria 1989 aveva previsto uno stanziamento di 40 miliardi per il completamento dello stabilimento ed il rinnovamento tecnologico e funzionale di esso, oltretutto il rinnovamento dell'impianto di depurazione che risulta inadeguato;

quale destino hanno avuto tali fondi, come sono stati utilizzati ed a qual fine;

in che modo si intenda intervenire per assicurare che lo stabilimento abbia un impianto di depurazione adeguato visto che i suoi scarichi finiscono nel fiume Sarno, diventato ormai una immane cloaca a cielo aperto. (4-22931)

PARLATO e MANNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, della sanità*

e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. — Per sapere - premesso che:

con interrogazione n. 4-10689 del 10 gennaio 1989 gli interroganti chiedevano quali e quante amministrazioni comunali proprietarie e/o assegnatarie di pubblici edifici, nelle province di Napoli e Caserta, avessero adottato i piani di eliminazione delle barriere architettoniche previste dall'articolo 32 della legge n. 41 del 27 gennaio 1986, se la regione Campania avesse provveduto nei confronti degli inadempimenti, di quali finanziamenti avessero usufruito tali amministrazioni in base allo stesso articolo di legge su citato;

con nota del 7 settembre 1990 il Ministro dell'interno comunicava che nessuna amministrazione comunale né quelle provinciali di Napoli e Caserta avevano fornito gli elementi di cognizione in seguito agli accertamenti predisposti dal Ministero stesso, sostenendo che per soddisfare i quesiti proposti bisogna esclusivamente ricorrere a strumenti di sindacato ispettivo di cui dispongono i componenti dei consessi elettivi negli enti locali o avvalendosi dei diritti riconosciuti dalla legge 27 novembre 1985, n. 816 (!!!);

tale risposta è assolutamente elusiva e falsamente giustificativa, perché il Ministero può ben chiedere conto di adempimenti previsti da leggi statali a carico di amministratori locali nelle materie di propria competenza -:

quali iniziative e provvedimenti - si ribadisce - si ritengano di assumere al riguardo;

se non si ritenga che considerazioni come quelle esplicitate dal Ministero dell'interno nella citata nota siano segno di lassismo, che favorisce la pratica del proprio comodo da parte di troppe amministrazioni comunali e provinciali corredata di omissioni ed illegittimità, come proprio in questi giorni si verifica;

quali iniziative e provvedimenti ritengano di assumere i ministri interrogati nell'ambito delle loro competenze;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

quali accertamenti si ritiene di promuovere per verificare l'inutilizzazione o l'eventuale difforme utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 32 della legge n. 41 del 27 febbraio 1986 commi 23 e 24;

se risulti al Governo che la magistratura ritenga di avviare od abbia avviato una inchiesta al riguardo;

se il Governo non concordi con la valutazione degli interroganti secondo cui non essendo possibile ricorrere agli strumenti di sindacato ispettivo propri dei componenti dei consessi elettivi degli enti locali da parte dei gruppi politici che non dispongono di rappresentanti in ciascuno di tali consessi, il sindacato ispettivo sugli enti locali ben può esercitarsi attraverso i rappresentanti parlamentari. (4-22932)

STATI di CUDDIA delle CHIUSE. — Ai Ministri dell'interno e della difesa. — Per sapere:

quali informazioni sono in grado di fornire sulla scomparsa del signor Davide Cerva, avvenuta il 12 settembre u.s. a Velletri, tenuto conto che il Cerva, dipendente di una società per la componentistica elettronica, era stato, durante il servizio militare, imbarcato sulla fregata *Maestrone* ed è un esperto di guerra elettronica;

per sapere a che punto sono le indagini su questo caso che, per la specializzazione della quale era in possesso lo scomparso, e per le mansioni ricoperte, può far adombrare il sospetto che si tratti di un'operazione condotta da qualche servizio segreto straniero. (4-22933)

STATI di CUDDIA delle CHIUSE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se risponde a verità che a via Nocetta, a Roma, una villa con piscina, attualmente affittata per 11 milioni al mese alla Video Electronic Club S.p.a. (del gruppo Romagnoli), sarebbe di proprietà dell'ingegner Elveno Pastorelli, il cui nome ricorre

frequentemente nelle cronache della cosiddetta ricostruzione post-terremoto dell'Irpinia. (4-22934)

ARMELLIN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la legge regionale del Veneto n. 53 del 15 novembre 1974 « Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi » prevede che all'osservanza della legge, oltre agli organismi di sicurezza pubblica e di polizia forestale, siano incaricati anche gli agenti giurati volontari, designati da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio, dell'ambiente;

l'unione nazionale delle *Pro loco* d'Italia (U.N.P.L.I.), comitato provinciale di Treviso, ha inviato in data 6 febbraio 1985 alla Regione Veneto domanda intesa ad istituire dei corsi per la formazione degli agenti giurati volontari;

sulla base della documentazione inviata, il servizio forestale regionale di Treviso ha espresso, in merito, parere favorevole;

la giunta regionale del Veneto il 12 aprile 1988 ha deliberato di autorizzare l'unione nazionale delle *Pro loco* d'Italia — comitato provinciale di Treviso — a svolgere i corsi predetti seguendo il programma proposto per l'addestramento di aspiranti agenti giurati volontari, secondo le modalità e con le prescrizioni di cui all'articolo 10 del regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7;

detti corsi sono stati effettuati e conclusi con la individuazione degli idonei e tramite il servizio forestale regionale è stata inviata domanda di abilitazione prefettizia, necessaria per poter operare (in qualità di pubblico ufficiale) alla prefettura di Treviso;

la prefettura di Treviso, prima di rilasciare le autorizzazioni, ha chiesto di conoscere l'avviso del Ministero dell'in-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

terno in ordine alla legittimità della richiesta;

al riguardo il Ministero dell'interno ha rilevato che la legislazione vigente in sede statale non consente il rilascio della qualifica in argomento al personale addetto alla vigilanza ambientale, riconoscendola esclusivamente agli addetti alla vigilanza venatoria ittica e tartufogena rispettivamente ai sensi degli articoli 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, 30 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752;

la prefettura di Treviso ha recentemente riproposto la questione basandosi sul fatto che si tratta di un problema che ha fondamento giuridico, dal momento che il tutto è avvenuto in applicazione di una legge regionale, emanata ovviamente in seguito al visto del commissario di Governo —:

se il Ministro non intende rivedere la propria posizione sfavorevole, concedendo invece parere favorevole al rilascio della qualifica di guardia particolare giurata volontaria ecologica in favore di soggetti risultati idonei ai corsi organizzati dall'unione nazionale delle *Pro loco* d'Italia. (4-22935)

CIMA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali adempimenti debbano ancora essere compiuti e, di conseguenza, quali tempi siano necessari per l'istituzione mediante decreto delle nuove sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura previste per la Calabria dalla proposta a suo tempo elaborata dall'ufficio regionale del lavoro. (4-22936)

CIMA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

è in corso a Vibo Marina (CZ) la riparazione di una nave carica di 150 tonnellate di naftalina;

la nave ha subito un incendio e presenta 7 falle, che erano state riparate ma che hanno ceduto poco tempo dopo;

la riparazione sta avvenendo con il carico a bordo —:

se non ritenga che la decisione della locale capitaneria di autorizzare la riparazione con il carico a bordo costituisca un rischio notevole in considerazione della possibilità che si verifichi un incidente con fuoriuscita di naftalina e con conseguente inquinamento delle acque marine e, quindi, con rilevante danno ambientale, che avrebbe anche pesanti effetti sulle attività economiche legate al turismo;

se non ritenga pertanto necessario intervenire per accertare i reali termini della situazione sollecitando nel contempo l'adozione di tutte le misure atte a prevenire il rischio di inquinamento. (4-22937)

CIMA. — *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

il 13 settembre 1990, a causa della inagibilità dovuta a carenze igieniche ed impiantistiche e allo stato di assoluto degrado della caserma di via Cimitile il distaccamento dei vigili del fuoco di Nola (NA) è stato trasferito a Napoli nel quartiere Scampia;

il distaccamento di Nola, unico presidio dei VV.FF. a difesa del territorio a nord-est della provincia di Napoli, del basso avellinese e di parte della provincia di Salerno, è incaricato della copertura di una zona molto vasta, comprendente 36 comuni, con una popolazione complessiva di circa 500.000 abitanti;

l'importanza del distaccamento di Nola, che ha attualmente in forza 40 persone distribuite su tre turni, è sottolineata dal fatto che era progettata la sostituzione di una seconda unità operativa;

il tempo di percorrenza del tragitto Napoli-Nola, lungo 35 chilometri, è mediamente di un'ora e quindici minuti e, ovviamente, aumenta fino a superare le due ore nel caso di interventi in località più lontane —:

se non ritengano necessario porre fine al più presto alla situazione di grave

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

rischio a cui è soggetta la collettività che per l'arrivo dei VV.FF. deve attendere mediamente un'ora e quindici minuti dopo la chiamata e, pertanto, quali interventi urgenti si intendano disporre, ovvero siano già stati disposti, per creare le condizioni per il rientro del distaccamento dei VV.FF. di Nola nella sede che gli è propria, ovviamente in locali abitabili ed adeguati dal punto di vista igienico e strutturale. (4-22938)

CIMA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 56/89 istituisce l'ordine professionale degli psicologi e prevede, agli articoli 32 e 33, le norme di carattere transitorio atte a regolamentare la prima applicazione della legge stessa;

la maggior parte delle USL, considerando completamente applicata la legge citata, escludono dalla partecipazione ai concorsi coloro che, pur essendo in possesso dei titoli richiesti, non sono attualmente iscritti negli elenchi nominativi regionali provvisori in quanto non rientranti negli articoli 32 e 33;

la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che una lettura restrittiva degli articoli 32 e 33 della legge citata e dell'articolo 158 del decreto ministeriale 31 gennaio 1982 crea situazioni di contraddittorietà in quanto alcuni psicologi, riconosciuti tali dalla prima applicazione della legge n. 56/89, in base agli articoli in questione non potrebbero accedere ai concorsi pubblici a causa dei limiti temporali imposti dall'articolo 158 di cui sopra —:

se non ritenga opportuno ed urgente provvedere ad emanare una circolare interpretativa che precisi e chiarisca i termini della questione sollevati in premessa, al fini di definire in materia un quadro normativo di riferimento certo e valido su tutto il territorio nazionale;

se, in sede di emanazione dell'auspicata circolare interpretativa, intenda cogliere l'opportunità di chiarire:

a) che il mancato inserimento nell'elenco regionale provvisorio non può essere motivo di esclusione dal concorso in quanto l'ordine professionale è da considerarsi pienamente funzionante soltanto dal momento dell'insediamento del consiglio dell'ordine;

b) che le norme previste dall'articolo 158 del decreto ministeriale 31 gennaio 1982 e dagli articoli 32 e 33 della legge n. 56/1989 debbono considerarsi tra loro complementari, nel senso che l'iscrizione nell'elenco nominativo regionale costituisce titolo di ammissione in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 158. (4-22939)

FIORI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e artigianato, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il numero degli autoveicoli per trasporto pubblico da piazza, per i quali è prevista autorizzazione comunale, sull'intero territorio ammontano a circa quarantacinquemila unità;

tale categoria non è regolamentata da alcuna legge quadro né, conseguentemente, i lavoratori ad essa appartenenti godono di alcun inquadramento giuridico equiparabile a qualsiasi altro settore del mondo del lavoro;

l'assenza di tale regolamentazione crea situazioni di palese illegalità che si concretizzano con l'abusiva individuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane, iscrizione effettuata da soggetti appartenenti a cooperative intestatarie di autorizzazione e da soggetti che non ne hanno i requisiti. Altrettanto dicasi per soggetti appartenenti a cooperative intestatarie di autorizzazioni taxi che sono anche soci, in forma individuale, di società di fatto che usano per la loro posizione contributiva-fiscale, la legge n. 602 del 1970;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

le tariffe del settore sono assoggettate ai vincoli dettati dalle direttive CIP del 20 marzo 1984 e 10 maggio 1984, sulla base del decreto-legge n. 10 del 1984, non convertito in legge e successivamente sostituito dal decreto-legge del 17 aprile 1984, n. 70, sui cosiddetti prezzi amministrati;

la legittimità dei prezzi amministrati è garantita dal rispetto dalla periodicità e dall'analisi dei costi (Corte costituzionale 25 luglio 1957 n. 103, foro, t. 57 i. 1139);

l'analisi approfondita dei costi, per quanto concerne il suddetto settore non è stata sin qui effettuata, tant'è che a seguito di tale mancanza le tariffe variano da comune a comune, tariffe che spesso non corrispondono ai costi reali. Analoga situazione si è verificata per il rispetto dei tempi di revisione delle tariffe;

la mancanza di una certa analisi delle spese che dettagliatamente analizza ogni costante ed ogni variabile formante il corpo dei costi, impedisce di quantificare nella tariffa taxi una eventuale riduzione determinata da interventi economici erogati ai taxisti dagli enti pubblici, per l'acquisto di vetture o di altro. Già oggi in alcune regioni italiane questi interventi vengono effettuati senza che questi possano essere quantificati in negativo nei calcoli delle tariffe taxi;

la mancata revisione periodica delle tariffe, su calcoli analitici dei costi, produce un ulteriore aggravio economico per gli autisti esercenti il servizio taxi, in quanto l'esenzione IVA, come da decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, punto 14, rende indispensabile, per il suo recupero la periodicità della variazione delle tariffe;

le precarie condizioni economiche degli operatori tassisti rendono precarie anche le possibilità di attuare quelle forme di prevenzione e tutela (taxi verdi, marmitte catalitiche, *handicap*) per le quali dovrebbe essere facilitato l'utilizzo

di tale mezzo di trasporto. I costi delle necessarie modifiche per attuare tutto ciò, nel perdurare della situazione sopra esposta non possono infatti trovare alcuna soluzione positiva -:

se siano a conoscenza della situazione sopra esposta;

se non ritengano che tale situazione e le palesi inadempienze degli organi di controllo competenti rendano impossibile il regolare funzionamento del settore che, proprio perché ritenuto di pubblica utilità, dovrebbe essere quanta prima regolamentato; quali siano i provvedimenti immediati che si intendano adottare in applicazione della normativa vigente e quali quelli a media scadenza che dovrebbero portare ad un definitivo inquadramento del settore. (4-22940)

FIORI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale con sentenza n. 72 del 22 febbraio 1990 ha esteso anche a coloro che già fruivano di pensione alla data del 31 dicembre 1987 il meccanismo di calcolo previsto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, meccanismo nettamente più favorevole in quanto l'ammontare della rendita è calcolato sulla base della intera retribuzione percepita anziché per la quota al di sotto del cosiddetto « tetto retributivo », modificato annualmente;

in sede di attuazione della normativa di legge, l'INPS aveva preso in considerazione esclusivamente le domande con decorrenza pari o superiore al 1° gennaio 1988, escludendone la applicabilità per quelle fattispecie che — seppure analoghe — erano rientrate tra le procedure di calcolo basate su criteri pregressi alla suddetta data;

per effetto di detta sentenza in data 8 giugno 1990, il consiglio di amministrazione dell'INPS ha ritenuto di doversi esprimere circa gli effetti derivanti dalla

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

attuazione della sentenza: il provvedimento avrebbe interessato circa 76.000 persone con una spesa prevista per il triennio 1988-90 di circa 650 miliardi;

tale delibera fu resa nota ai Ministri del lavoro e del tesoro con l'avvertenza che lo stesso istituto avrebbe reso operativi i criteri applicativi entro il successivo 1° settembre, in assenza di diverse indicazioni da parte degli organi di controllo;

invece in data 11 settembre 1990 il Ministro del tesoro — con *telex* inviato al Ministro del lavoro e per conoscenza all'INPS, ha richiamato la legge n. 88/1989 con riferimento all'osservanza dell'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio finanziario, imponendo, pertanto, agli organi competenti l'acquisizione dei fondi necessari alla copertura della relativa spesa (« anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive » citando il testo legislativo);

il Ministro non ha valutato che trattasi di prestazioni a fronte di contributi che sia il lavoratore che, per quanto di propria pertinenza, il datore di lavoro hanno regolarmente versato al fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS sull'intero ammontare della retribuzione percepita e che, ove i suddetti contributi non fossero presenti nelle casse dell'INPS, se ne dovrebbe dedurre che sono stati distolti dal fondo per essere destinati, seppure con motivazioni di solidarietà sociale, a coprire altri disavanzi di altre gestioni, per le quali sarebbe effettivamente il caso di usare metodi di controllo molto più rigidi;

il 12 ottobre c.a. il consiglio di amministrazione dell'ente previdenziale, stante la situazione di *impasse* creatasi, ha nuovamente deliberato di dar corso al disposto della sentenza della Corte, sottoponendo, peraltro, la questione all'attenzione degli organi di Governo —:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda prendere per garantire i diritti previdenziali dei dirigenti di azienda in ottemperanza della decisione

della Corte costituzionale e quali iniziative intenda assumere nel caso fosse confermata l'avvenuta « distrazione » di contributi previdenziali. (4-22941)

RUSSO SPENA, ARNABOLDI e CIPRIANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

Patrizia Moradei, responsabile del coordinamento nazionale integrazione lavorativa handicappati, iscritta dall'83 al collocamento nella lista delle categorie « protette »;

alcuni anni fa, pur avendo sostenuto un colloquio con la Merchant Factors International di Prato e pur avendo ricevuto il regolare nulla-osta dall'ufficio di collocamento, fu rifiutata dall'azienda perché invalida;

in seguito a denuncia tramite avvocati, sindacato, difensori civili e ispettato del lavoro, fu assunta con una dichiarazione dell'azienda di renderle impossibile la vita lavorativa (cfr. atti processuali) e che successivamente fu licenziata senza motivazione;

assunta presso la Cimair, agenzia aerea, dopo appena un mese venne licenziata perché non avevano bisogno di ulteriore personale. Vinta la causa non fu mai reintegrata nel suo posto di lavoro (cfr. atti processuali);

nel luglio '90, in possesso di nulla osta, presentatasi presso il suo nuovo posto di lavoro, *La Nazione* giornale che aveva dato ampio spazio alla sua vicenda, l'ha rifiutata perché invalida e perché non assumevano da anni —:

quali iniziative i Ministri interessati intendano intraprendere sul piano legislativo e amministrativo affinché l'inserimento lavorativo dei portatori di *handicap* sia effettivo e quali misure intendano mettere in essere nello specifico per l'inserimento lavorativo della signorina Patrizia Moradei. (4-22942)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

MARTUSCELLI e VAIRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, è stato approvato il regolamento per l'attuazione della normativa in materia di albo nazionale dei costruttori;

all'articolo 4 di tale decreto ministeriale si prevede che l'idoneità tecnica dell'impresa, necessaria ai fini della iscrizione all'albo, possa essere comprovata « anche con i lavori diretti dal direttore tecnico per conto di altre imprese esecutrici »;

all'articolo 5, comma 3, lettera *b*, si prevede che il singolo importo unitario non deve essere inferiore ad un terzo dell'importo di iscrizione richiesto in ciascuna categoria;

all'articolo 18, comma 1, del citato decreto, si prevede che, ai fini della revisione delle iscrizioni, si deve fare riferimento alla cifra di affari globale in lavori derivante da attività dirette ed indirette dell'impresa, relativa al quinquennio antecedente la data di revisione —:

per quale ragione non si è ritenuto di prevedere che l'idoneità tecnica possa essere comprovata anche con i lavori diretti dal professionista tecnico per conto dello Stato, per enti pubblici o privati, apparendo tale discriminazione del tutto immotivata ed altresì suscettibile di configurarsi come costituzionalmente illegittima;

se non ritenga che chiedere che il singolo importo unitario non debba essere inferiore ad un terzo dell'importo dell'insieme per ciascuna categoria equivalga a non consentire nella realtà pratica all'imprenditore di realizzare tale requisito di legge quando non abbia l'iscrizione corrispondente ad un terzo della categoria;

se non ritenga che richiedere, ai fini della revisione della iscrizione, l'effettiva esecuzione di lavori per un determinato importo, rischi di penalizzare, fino a disstruggerle, le imprese medie e piccole, le

quali, pur partecipando a numerose gare di appalto siano state sovente « costrette » a ritirarsi per effetto di pressioni o intimidazioni ovvero comunque siano rimaste soccombenti di fronte ad organizzazioni in grado di « preconfezionare » l'esito della gara: per cui sembrerebbe preferibile, per evitare tale paradossale risultato, fare riferimento alla partecipazione alle gare piuttosto che all'esecuzione dei lavori; ovvero fino all'importo di iscrizione di competenza degli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici alla conferma della iscrizione in attesa delle emanande norme che andranno in vigore nel 1993;

se e quali iniziative intenda assumere per porre rimedio con la massima sollecitudine alle palesi incongruità poste in evidenza. (4-22943)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se risponda a verità la notizia secondo la quale il capo di I Classe Sc. E Diego Cannas, matricola 025779/SP, attualmente in servizio presso MARI-SCUOLA La Maddalena, nel 1991 verrebbe trasferito presso un altro Comando della stessa sede su disposizione del MARIPERS di Roma;

in caso affermativo, se non ritenga necessario ed urgente intervenire per la immediata revoca del provvedimento di trasferimento in quanto il Cannas è consigliere comunale di La Maddalena e, a sensi dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, non può essere trasferito;

quali ragioni avrebbero spinto MARIPERS di Roma ad adottare il provvedimento di trasferimento nei confronti del Cannas, senza le quali si può oggettivamente supporre l'esistenza di motivazioni politiche a monte di tale decisione.

(4-22944)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

BRESCIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Luigi Orofino, collocatore principale presso la sezione comunale del lavoro di Palazzo San Gervasio, (PZ) ottenne « parere favorevole », nel lontano 1982, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui era affetto;

in data 1° agosto 1984 è stato collocato in quiescenza ed è deceduto il 20 gennaio 1985;

la vedova, signora Rosina Caputo, il 4 luglio 1986 ha presentato domanda al Ministero del lavoro, XIV divisione, II sezione, volta ad ottenere tale beneficio, in qualità di erede —:

quali sono gli ostacoli che, a distanza di oltre quattro anni, non permettono ancora la liquidazione alla signora Caputo di quanto dovuto. (4-22945)

RABINO, RIGHI, RAVASIO, BIANCHINI, SAVIO, FERRARI BRUNO e PERORONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

quali iniziative urgenti e sostanziali si intendano porre in atto in considerazione delle grandissime difficoltà nelle quali si stanno dibattendo migliaia di imprese definite minori, pari a 8 milioni di occupati, distribuite nei più disparati settori dell'economia (artigianato, commercio, agricoltura, professioni e servizi), a seguito della applicazione della legge 11 maggio 1990, n. 108, emanata con evidente fretteolosità ed improvvisazione al fine di evitare il referendum del 2 giugno di quest'anno. In questo contesto operano ad esempio le aziende di panificazione e di distribuzione al pubblico del pane e dei prodotti del forno che hanno come caratteristiche la familiarità dell'impresa, il numero ridotto degli addetti (da 2 a 5 unità) e la loro conseguente presenza capillare e periferica a diretto contatto con il consumatore in considerazione del par-

ticolare ed indispensabile servizio sociale prestato. L'introduzione del fiscalismo imposto dalla legge n. 108 e l'insorgenza di una accresciuta conflittualità tra i datori di lavoro ed i lavoratori sulla « giusta causa » dei licenziamenti, oltre a creare una vera e propria spirale contenziosa, ha letteralmente bloccato le assunzioni, anche perché molti imprenditori rinunciano a costituirsi in datori di lavoro ed in collocatori di mano d'opera, con conseguente decremento del prodotto nazionale lordo, a cui tanto contribuiscono le minori imprese italiane, compensato in negativo dall'incremento del lavoro nero, di sotto-occupazione, di economie sommerse e disoccupazioni;

se, in considerazione di quanto sopra, il Governo non ritenga di procedere celermente alla già promessa « revisione » della citata legge, al fine di correggere nella sostanza le storture e le negative conseguenze sopra elencate. (4-22946)

CIABARRI, MAMMONE, MAINARDI FAVA, MANGIAPANE, CICERONE, CIVITA, ANGELINI GIORDANO e CIANCIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

Rahim Abedi, cittadino iraniano già membro del movimento della libertà, imprigionato ai tempi dello Scià per le sue attività politiche e successivamente membro fondatore dell'ADFSIN (Associazione per la difesa della libertà e sovranità della nazione iraniana), dal giugno 1990 si trova costretto nelle carceri del suo Paese senza aver subito alcun processo;

secondo le informazioni attualmente in possesso di Amnesty International, Rahim Abedi è tuttora in stato di isolamento, senza possibilità di contatto con i familiari, i legali ed i medici. Da un lato si sono avute notizie di maltrattamenti e violenze sia al momento dell'arresto che nel corso della detenzione, dall'altro la prolungata condizione di isolamento nella quale viene tenuto induce a temere che possa essere tuttora vittima di tali violazioni dei suoi diritti fondamentali;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

è da ritenere che Rahim Abedi sia detenuto, assieme ad un certo numero di sottoscrittori, per aver pacificamente manifestato le proprie opinioni firmando nel giugno 1990 una lettera aperta indirizzata al Presidente Rafsanjani: nella quale venivano criticate la mancanza di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione della Repubblica islamica di Iran e la politica estera ed economica del Governo —:

quali iniziative intende assumere per esercitare le dovute pressioni sulle autorità iraniane in favore della liberazione di Rahim Abedi e delle persone arrestate con lui (qualora gli addebiti ascritti siano quelli descritti in premessa) oppure per un immediato ed equo processo nel caso vengano loro mosse altre accuse, come previsto dall'articolo 14 del patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato anche dalla Repubblica islamica dell'Iran. (4-22947)

LOMBARDO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se il Governo intenda dare notizie più precise e più dettagliate di quelle apparse nella stampa nazionale e locale circa la prossima attivazione da parte della FINMARE di una linea marittima « di cabotaggio » da Palermo verso il Nord, cosiddetta « autostrada del mare », alternativa al trasporto gommato e ferroviario per merci e passeggeri.

La notizia ha giustamente allarmato tutti gli operatori del porto di Catania, addetti ed utenti, i quali vedono ingiustamente penalizzata una struttura importante, significativa, di grande respiro economico per la vasta area territoriale di servizio e per la dimensione dei traffici marittimi indotti.

Ancora una volta Palermo acquisisce altri vantaggi, mentre il porto di Catania viene ulteriormente sacrificato come se, ormai da anni, una « manina » faziosa dia e tolga con insospettabile e reiterata destrezza.

A cospetto del nuovo tentativo di penalizzare il porto di Catania, le mae-

stranze e gli operatori sono decisi a lottare con convinzione e fermezza affinché tale ipotesi negativa venga scongiurata; ne fanno fede lo stato di agitazione, le proteste e le iniziative politiche ed istituzionali in corso;

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per sollecitare la FINMARE a prevedere una linea marittima di cabotaggio con partenza da Catania per Bari e Trieste, con le stesse modalità e finalità del programma annunciato e riguardante Palermo. (4-22948)

ZOLLA, RIVERA e CASINI PIER FERDINANDO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

un coro unanime di giornalisti, dirigenti di società calcistiche, atleti, sindaci, assessori e spettatori denuncia ogni giorno la inidoneità al gioco del calcio del terreno di buona parte degli stadi costruiti per la celebrazione dei mondiali;

per costruire detti stadi sono state spese ingenti somme di denaro pubblico —:

se la responsabilità di tale situazione sia da ascrivere ad amministratori poco accorti, a progettisti incapaci oppure a specialisti di manti erbosi totalmente inetti;

se ritiene di promuovere un'inchiesta amministrativa per stabilire se tali denunce siano frutto di superficialità o se invece vi sia qualcuno veramente colpevole;

se inoltre, in questa situazione che fa dilagare ulteriormente la sfiducia dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri, ritiene di far conoscere con urgenza la sua opinione di Ministro cui è affidato il settore dello sport. (4-22949)

COLUCCI GAETANO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato,*

della sanità e per la funzione pubblica. — Per conoscere — premesso che:

in cronaca di Salerno un quotidiano a larga diffusione regionale ha riportato, qualche giorno fa, la notizia dell'incredibile vicenda del signor Aniello Pepe, dipendente della camera di commercio di Salerno, il quale assume, in un esposto del 23 ottobre 1990, inviato a tutte le possibili autorità, centrali e periferiche, che qui non si elencano in quanto sarebbe più facile elencare quelle escluse, che, impiegato presso la camera di commercio di Salerno da circa ventidue anni, in data 6 aprile 1990, con provvedimento del dottor Giovanni Rusticale, segretario generale, veniva trasferito per lo svolgimento delle mansioni d'ufficio — reparto agricoltura — in una opprimente e soffocante stanzetta, aperta al pubblico, al quarto piano, alta circa metri 2,30, con due finestre situate a 45 centimetri dal pavimento, senza nessuna protezione, assolutamente inidonea sia dal punto di vista abitativo sia dal punto di vista di destinazione ad ufficio aperto al pubblico;

detto locale risente, vibrando paurosamente, del passaggio dei mezzi pesanti sulla sottostante trafficatissima via Roma;

l'esponente, già sofferente di claustrofobia, rileva che la inidonea sistemazione cui è stato costretto gli ha procurato, o notevolmente aggravato, malattie reumatiche, artrosi cervicale, sinusite, otite, emicranie croniche, dolori artritici, forte stato depressivo, esaurimento nervoso;

a seguito di domanda di trasferimento di ufficio, del 10 settembre 1990, riceveva una visita personale di controllo del segretario generale, il quale, così come si legge nell'esposto, « con tono autoritaristico lo invitava ad entrare immediatamente nella cella », altrimenti gli mandava una lettera di contestazione;

assume ancora l'esponente, che, a seguito della lieve scossa tellurica del maggio scorso, i muri portanti della stanzetta ebbero a riportare preoccupanti fes-

surazioni che, col passare del tempo, si sono aggravate, tanto da destare enorme timore, « come se la stanzetta stesse sciogliendosi a poco a poco » (così scrive nell'esposto il Pepe);

da alcuni mesi intorno allo stabile sono state montate strutture per lavori di riparazione, mai iniziati, con una onerosa spesa giornaliera a carico dell'amministrazione camerale;

la giunta camerale, in veste di consiglio di amministrazione, con delibera n. 709 del 24 ottobre 1990, senza alcun preventivo accertamento sulla idoneità ed agibilità del locale in contestazione, « ritenuto che le affermazioni del Pepe fanno sorgere il dubbio legittimo in ordine al suo stato di salute sia fisico che psichico » deliberava di sottoporre il medesimo, per l'accertamento della idoneità fisica e psichica all'impiego, a visita presso la commissione medico-ospedaliera dell'ospedale militare di Caserta;

peraltro sembra che già da quella data, per gli accertamenti medici di cui innanzi, la commissione medico-ospedaliera non fosse più competente, anche in virtù delle istruzioni di cui al foglio circolare del 10 febbraio 1986 della Presidenza del Consiglio dei ministri, compartimento per la funzione pubblica, prot. 40589-10.0.177, essendo demandati tali accertamenti ad altro organo sanitario;

fino ad oggi, non si conosce l'esito della vicenda a dir poco strana;

il caso evidenziato, certamente non unico in Italia, ma non consueto, ha interessato l'opinione pubblica cittadina, che è in attesa di conoscere se ci si trova dinanzi ad omissioni, insensibilità ed illegittimità attribuibili a responsabilità dei preposti dell'ente camerale o di fronte ad un dipendente stressato e psicolabile, affetto da manie persecutorie —:

quali provvedimenti hanno adottato o intendono adottare in ordine a quanto innanzi evidenziato, sia con riferimento alla denunciata presunta inidoneità dei locali, che in ordine alle personali condi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

zioni di salute del dipendente istante, ovvero nei confronti del funzionario responsabile o amministratori della camera di commercio qualora il comportamento dei medesimi dovesse risultare censurabile;

se si conosce l'esito degli accertamenti clinici ordinati dalla giunta camerale al fine di accertare lo stato di idoneità fisica e psichica del Pepe all'impiego;

in particolare se non intendano attivare un controllo ispettivo per fare chiarezza sull'intera vicenda. (4-22950)

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che, a seguito di segnalazioni-denuncia di gravi irregolarità presso la USL 61 di Sapri (Salerno), in data 20 marzo 1990, con nota di prot. 100SCP S7/2291/51194, indirizzata all'assessorato alla sanità della regione Campania, al Collegio dei revisori e al presidente della USL 61 di Sapri, l'ufficio ministeriale del servizio centrale della programmazione sanitaria chiedeva urgenti notizie ed opportuni interventi per l'eliminazione delle seguenti irregolarità denunciate da accertare:

affidamento di mansioni superiori in mancanza di requisiti di legge;

acquisti e forniture, senza regolare gare di appalto;

eccessivo ricorso all'acquisizione di beni a trattativa privata;

irregolarità nell'espletamento delle procedure contrattuali;

ritardi nel pagamento delle fatture con conseguenti maggiori oneri a carico della USL;

irregolarità nella tenuta dei registri di contabilità;

costo di incarichi di consulenza ad esterni;

delibere rese senza la necessaria copertura finanziaria;

esecuzione di delibere nonostante il parere contrario del CORECO;

stato di degrado dell'unico ospedale della USL a causa delle gravi disfunzioni di carattere strutturale ed igienico-sanitario;

inadempienze ed abusi da parte del personale sanitario e paramedico —:

quale sia l'esito dell'intervento di cui innanzi;

se della segnalazione-denuncia è stata informata l'autorità giudiziaria;

se non era, e tuttora è, più opportuno attivare una procedura ispettiva in luogo della richiesta informativa;

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare, anche in virtù di quanto segnalato dall'interrogante con atti di sindacato ispettivo n. 4-22150 del 23 ottobre 1990 e n. 4-22564 del 13 novembre 1990, sempre con riferimento alla gestione della USL 61 di Sapri. (4-22951)

PUJIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono noti l'« oscuramento » da parte della RAI-TV di parte dei programmi ricevibili nella Germania Federale e la decisione dell'ente radiotelevisivo olandese NOS di abolire i programmi in lingua italiana nel quadro della ristrutturazione della propria programmazione;

la possibilità di seguire programmi radiofonici o televisivi e pubblicazioni a stampa nella propria lingua costituisce per i connazionali all'estero un veicolo di rilevante importanza per il mantenimento dei legami culturali con il paese di origine —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per assicurare tale possibilità ai connazionali;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

quali motivi impediscano al Governo di rispettare gli impegni assunti di contribuire alla celebrazione del congresso della federazione unitaria della stampa italiana all'estero (FUSIE). (4-22952)

COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

in cronaca di Salerno del 29 novembre scorso, il quotidiano *il Mattino* ha riproposto, nel riportare la notizia dell'ennesimo furto in un negozio di pellicceria della città, il grosso ed insoluto problema dell'assoluta inadeguatezza, a dir poco, dell'organizzazione sul territorio cittadino del servizio prevenzione e repressione reati delle volanti di P.S. La sequenza dell'azione criminosa è rapida e fruttuosa; non altrettanto, certamente l'intervento, richiesto e sollecitato, delle forze dell'ordine. Alle 6,10 antimeridiane inizia il furto con lo scasso della serranda del negozio in via Posidonia; alle 6,12 i ladri sono nel negozio; scatta l'allarme, anche nelle abitazioni dei comproprietari. Alle ore 6,15 un avventore del bar vicino (già aperto per servire i clienti mattinieri) si precipita verso la pellicceria per vedere cosa sta succedendo; i malviventi, armi spianate, minacciano il « curioso » ed altri quattro avventori del bar tenendoli sotto tiro. Il barista, non visto, chiama per ben due volte il « 113 » senza esito. Alle ore 6,20 — nel momento in cui si allontanano le vetture dei malviventi, dopo la razzia di 200 milioni di merce —, arriva un metronotte e richiama il « 113 »: « messaggio ricevuto, arriviamo » è la risposta. Alle 6,25 e 6,50 altre due chiamate: « calma, sappiamo tutto, arriviamo subito » è la risposta dell'operatore del « 113 ». Alle ore 7,25 — dopo « appena » un'ora e quindici minuti dall'inizio del furto e dopo « appena » un'ora e cinque minuti dalla chiamata « ricevuto, arriviamo subito » — arriva una volante: un veloce sopralluogo alla pellicceria e poi al bar per il rituale sommario interrogatorio dei malcapitati testimoni. I ladri sono ormai lontani;

il luogo del furto, all'ora della commissione del reato, è raggiungibile da qualsiasi punto della città, « senza sgommature », al massimo in tre minuti;

altri furti in esercizi commerciali, di cui due recentissimi in altrettante pellicerie del centro, sono più o meno avvenuti alla stessa ora;

più o meno alla stessa ora, qualche tempo fa, addirittura, un agente di PS fu rapinato dell'arma di ordinanza;

la città di Salerno, conta più di duecentomila residenti, con un territorio di ettari 5.929.84,44 di cui 1.066.58,00 di perimetro urbano, attraversata da una rete stradale di chilometri 307; una città solo apparentemente « tranquilla », ma in effetti vittima di una serie di episodi criminosi, stretta come è da una morsa malavitosa da Nord — Agro Nocerino-Sarnese — da Sud (Piana del Sele), da Ovest (Valle dell'Irno (ed Est c'è il mare !)) —:

dove erano in servizio nell'episodio specifico sopradetto, le « volanti » il giorno ed all'ora della commissione del reato;

se per caso non vi è stato un vuoto di vigilanza tra il cambio dei turni, e se tale vuoto è abitudinario, come lascerebbero supporre i ripetuti furti sempre alla stessa ora;

se sul posto, alle 7,25, è intervenuto l'equipaggio della « volante » in turno notturno (ara del commesso reato) o quello del primo turno diurno;

quanti erano gli operatori del « 113 » in servizio all'orario dei richiesti interventi;

se sono state accertate responsabilità in ordine a quanto innanzi evidenziato;

più in generale, se si ritengano sufficienti solo due « volanti » per turno per il controllo del territorio;

se le due « volanti » previste effettivamente pattugliano il territorio ovvero una delle due, talvolta, viene distolta per l'adempimento di altri compiti;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

se è predisposto per ogni turno l'impiego di sole due « volanti » per carenze di auto ed agenti o perché viene costantemente sottovalutata l'importanza di tale servizio;

se non si ritenga opportuno sollecitare il signor questore di Salerno e voler predisporre per ogni turno almeno quattro « volanti » con equipaggio al completo;

quanti sono gli operatori del « 113 » in ascolto nelle ore diurne e notturne;

se esiste ancora il servizio di pattugliamento notturno della « mobile » e della DIGOS, ed, in caso negativo, se non sia opportuno ripristinarlo;

se nelle ore notturne è ancora operante il servizio di polizia giudiziaria per gli atti immediati di competenza;

quali provvedimenti urgenti si intendono adottare affinché simili episodi non abbiano più a verificarsi;

se non si ritenga opportuno dotare la questura di Salerno di maggiori e più moderni mezzi e di un numero maggiore di agenti, per una più efficace azione di prevenzione e repressione dei reati.

(4-22953)

COLUCCI GAETANO. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

ricorrenti voci vogliono che il comune di Pietralcina (BN) non gestisce con la dovuta trasparenza e regolarità l'erogazione dei contributi in favore dei danneggiati del sisma del 1962 (*sic!*) e del novembre 1980; in particolare molti lamentano che:

1) gli aventi diritto al contributo di cui alla legge 1431/62 e successive, nonché leggi regionali 59/81 e 51/85 sono ancora in attesa di riscuotere la richiesta integrazione assegnata e decretata, non essendo state definite le pratiche e deliberate le richieste maggiorazioni (contributi

assegnati nel 1989 e determinati con il costo di intervento relativo al 1988);

2) i contributi *ex lege* 219/81 sono stati erogati senza alcun rispetto delle priorità di legge, per cui molti danneggiati sono ancora in attesa del riconoscimento del proprio diritto, mentre altri, pur non avendo titolo ad alcuna priorità, hanno visto esaminate e finanziate le proprie pratiche —:

se le evidenziate irregolarità rispondono a verità e quale sia stato il seguito dato alle interrogazioni e alle denunce dei consiglieri comunali di Pietralcina Teodoro Di Cianni e Cardone Orsorio dell'11 gennaio 1990 e del 30 giugno 1990 sui fatti evidenziati;

in particolare, se non intendano attivare un controllo ispettivo per far chiarezza su quanto innanzi evidenziato.

(4-22954)

RONZANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Antonio Di Cello, nato a Nicastro l'8 settembre 1920 e residente a Biella (VC) in via Trento 17, ha inoltrato il 20 febbraio 1988, presso la direzione generale del Ministero del tesoro, domanda per ottenere la pensione di guerra;

essa è motivata con il fatto, come è stato ampiamente documentato, che trattasi di malattia molto seria contratta durante la seconda guerra mondiale;

le condizioni di salute dell'interessato vanno continuamente peggiorando;

il 9 ottobre 1990 codesta direzione generale ha respinto la domanda con la motivazione che essendo stata presentata il 20 marzo 1988 sono scaduti i termini stabiliti dagli articoli 99 e 127 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;.

tale norma penalizza coloro i quali, pur avendo contratto la malattia durante lo svolgimento del servizio militare, si

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

vedono negato il diritto alla pensione per il solo e unico fatto di aver presentato la domanda dopo che sono trascorsi i termini —:

se l'interessato ha la possibilità di ottenere che la sua domanda venga esaminata e se si quali passi egli deve compiere;

se di fronte a casi del genere e cioè alla esistenza di una malattia dipendente da cause di servizio, la quale però non può essere riconosciuta e dare diritto alla pensione di guerra per via della tardiva presentazione della domanda, non ritenga di dover introdurre una modifica della normativa vigente. (4-22955)

TRABACCHINI, NICOLINI e PINTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi gli studenti del liceo scientifico « Galileo Galilei » di Tarquinia sono entrati in sciopero per protestare sulle carenze logistiche e non dell'istituto medesimo;

tale protesta ha avuto la solidarietà anche del corpo docente che ha inviato una lettera al presidente della giunta provinciale;

il liceo Galilei è inadeguato strutturalmente poiché manca sia di palestra che di sala riunioni e le aule non sono del tutto sufficienti;

esso si trova a ridosso della spiaggia e abbisogna di continue opere di manutenzione straordinaria;

esiste un progetto approvato e finanziato per la costruzione del nuovo liceo scientifico prevista dal nuovo PRG —:

se non intenda sollecitare le autorità preposte affinché di concerto con gli organi e le istituzioni interessate si ponga rimedio ad una situazione disagiata e limitante la formazione scolastica e civile degli studenti. (4-22956)

TRABACCHINI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il TAR del Lazio, con sentenza del 14 novembre 1990, ha annullato le elezioni del consiglio comunale di Montefiascone (VT) svoltesi il 6 e 7 maggio 1990;

tale annullamento, che fa seguito all'esposto presentato dal primo dei non eletti della lista DC, signor Tasciotti Silio, oltre che basarsi sui conteggi errati nell'attribuzione delle preferenze, si sostanzia con l'accertamento che in ben 12 sezioni su 22 sono state riscontrate pesanti irregolarità nei « voti assistiti per casuali non ritenute regolari dalla consolidata giurisprudenza amministrativa »;

si è così accertato che numerosi elettori sono stati accompagnati nella cabina elettorale sulla base di certificazioni non veritiere, o comunque insufficienti, emesse, per altro, da uno stesso sanitario della USL VT/1;

è evidente che tali irregolarità verificate nella metà più uno dei seggi elettorali ha comportato lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario —:

se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno e doveroso predisporre una più accurata indagine su tutte le operazioni di voto del 6 e 7 maggio 1990 nel comune di Montefiascone, onde verificare eventuali responsabilità d'ufficio e penali dei presidenti di seggio;

se il Ministro della sanità non intenda aprire un'immediata indagine sulla USL VT/1 visto che emergono gravissime responsabilità dei sanitari che hanno rilasciato fasulle e non sufficienti certificazioni di infermità mentale e fisica;

se i Ministri interrogati non ritengano di informare tempestivamente la magistratura ordinaria per le competenze che derivano da possibili violazioni di legge;

se, infine, il Ministro dell'interno è a conoscenza di pressioni e raccomanda-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

zioni affinché il Consiglio di Stato sospenda la sentenza del TAR che appare, anche ad una semplice lettura, netta e inequivocabile. (4-22957)

COLONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

in data 11 settembre è stato aperto al traffico un tronco di 11 km della grande viabilità triestina con caratteristiche autostradali —:

quali sono i motivi — a tutti incomprendibili — che ancora ritardano la messa in opera dei previsti cartelli per l'incanalamento del traffico pesante verso il suddetto tronco autostradale, costruito con ingenti finanziamenti pubblici al fine di dotare il porto di Trieste di idoneo raccordo, ed evitare alla popolazione i gravi disagi provocati dall'attraversamento dell'abitato del suddetto traffico. (4-22958)

PALMIERI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il *Giornale di Vicenza* di venerdì 23 novembre 1990, riporta due interviste a due signori che dicono di appartenere al servizio segreto denominato « Gladio ». Uno, il signor Lovato Giancarlo, racconta com'è stato arruolato nel 1973 e da chi; i suoi trascorsi al corso sottufficiali svolto a Spoleto dal 24 aprile al 29 settembre 1968. Alla fine dell'intervista il giornalista gli rivolge la seguente domanda « senta signor Lovato, vorremmo farle un'ultima domanda: lei ha mai, diciamo... "studiato", al tempo del corso di Spoleto, con l'esplosivo "T4" »?

La risposta che dà il Lovato è la seguente « quell'esplosivo viene anche chiamato "TNT" o "C4". Sono tutti la stessa cosa. Quello che posso dirle è questo: al tempo del mio corso, nel '68, c'era un commilitone che si chiamava La Rocca, è quello che è stato inquisito per la strage di Peteano ». L'altro signore (che non ha voluto che si pubblicasse il suo nome)

racconta particolari riguardanti: il suo arruolamento e il sistema di arruolamento basato su discriminanti ideologiche e di interesse, sul tipo di addestramento con armi ed esplosivo, suoi luoghi segreti per l'addestramento, utilizzando per il trasporto quell'aereo che si chiamava « Argo 16 », sulla struttura dell'organizzazione segreta articolata in cellule composte da cinque elementi con un capocellula. Questo signore fa risalire l'ultimo suo addestramento ad un mese fa. Al riguardo, l'interrogante ha inviato al procuratore della Repubblica di Vicenza una lettera-esperto —:

se il Ministro è a conoscenza della apertura di una istruttoria giudiziaria su quanto sopra da parte della magistratura vicentina. (4-22959)

PALMIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

lo stabilimento Fiat-GEOTECH di Breganze (Vicenza) nel 1987 aveva ridotto gli organici da 1430 lavoratori ai 980 attuali. Un taglio di organico grave accompagnato tuttavia da promesse relative allo sviluppo tecnico-produttivo dello stabilimento. Successivamente, l'azienda ha posto in cassa integrazione fino al 31 dicembre 1990 n. 650 operai e n. 110 impiegati;

il 30 novembre scorso, la CGIL-CISL-UIL e il consiglio di fabbrica della Fiat-GEOTECH di Breganze, emettevano un comunicato dove si diceva che la Fiat aveva informato i sindacati nazionali che nel gruppo GEOTECH si intende ridurre il personale di 2000-2200 lavoratori su un totale di 8800;

il 3 dicembre scorso i sindacati nazionali comunicavano ai sindaci e ai parlamentari della provincia di Vicenza che la Fiat aveva fatto capire l'intenzione di chiudere lo stabilimento di Breganze con i suoi attuali 980 lavoratori circa; e che si intendeva respingere con forza la pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

spettiva avanzata dai dirigenti dell'azienda;

già il 12 ottobre scorso una interrogazione parlamentare faceva presente tali preoccupazioni e chiedeva al Ministro dell'industria un suo intervento, tenuto conto dell'importanza che ha questo stabilimento sull'economia e sulla situazione sociale del vicentino -:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'industria intendono prendere urgenti iniziative per attivare un incontro, eventualmente anche presso la Com-

missione Industria della Camera, con i massimi dirigenti della Fiat al fine di approfondire le linee e i piani per questo settore produttivo e le misure da prendere per evitare la chiusura dello stabilimento di Breganze;

se il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'industria intendono far valere il ruolo e il potere del Governo nella formulazione di piani di salvaguardia e di sviluppo di questo comparto produttivo e, in questo contesto, impedire la chiusura dello stabilimento in questione.

(4-22960)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Prospero Gallinari, condannato per la costituzione di banda armata e per l'assassinio di Aldo Moro, è gravemente ammalato, avendo subito un'operazione al cervello ed un'altra al cuore;

la lotta armata è da anni terminata —:

quali iniziative il Governo intende assumere per garantire il diritto alla cura che spetta ad ogni cittadino per quanto detenuto e condannato per gravissimi reati, se ragioni di umanità, prima ancora che di diritto, vista la previsione del codice generale, non sono sufficienti perché il Ministro di grazia e giustizia si attivi, nell'ambito delle sue competenze, perché Prospero Gallinari si possa curare all'esterno del carcere. (3-02758)

MARTINI, LUCCHESI, BIASCI, BALESTRACCI, MACCHERONI e CAPRILI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai*

Ministri dell'interno, dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e per il coordinamento della protezione civile. —

Per sapere:

come il Governo intenda intervenire per aiutare le popolazioni e le amministrazioni locali a riparare i danni dell'alluvione rovesciatasi in Toscana, e segnatamente nelle province di Lucca, Pistoia e Pisa nei giorni 25 e 26 novembre. Sono infatti necessari interventi immediati per rimuovere ogni residuo pericolo e per riattivare i servizi interrotti (strade, ponti, argini); e sono enormi i danni subiti dalle famiglie e dalle attività produttive: le case sono state invase dalle acque, le attrezzature delle aziende agricole del florovivaismo e delle colture pregiate e protette, le aziende industriali, artigianali e commerciali sono state totalmente compromesse nelle loro capacità economiche e produttive.

Ogni strumento può essere utile: dalla dichiarazione di stato di calamità al coordinamento delle iniziative e dunque dei finanziamenti dei vari ministeri, fino alla emanazione di una normativa speciale.

Interventi riparatori dei danni e aiuto alla ripresa sono urgenti e possono contare sulla dinamica volontà dei cittadini delle zone e di quella degli amministratori locali. (3-02759)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere:

se non ritenga di esaminare il caso Pavia, vale a dire il caso di una città che dopo il crollo della Torre Civica e con il degrado del proprio patrimonio artistico vede in pericolo anche le torri del Maino e dell'Università, sicché s'impone con carattere di urgenza un intervento organico dei Ministeri interessati, della sovrintendenza delle belle arti, del comune e della regione, nonché delle associazioni produttive e culturali cittadine;

se siano allo studio del Governo misure speciali sulla scorta delle iniziative promosse per la Torre di Pisa;

nel contempo, se sia stato trasmesso un piano del comune per il restauro delle sei torri e del Campanile del Carmine, nonché una previsione più ampia che investa il recupero del Duomo, del Castello Visconteo, di San Michele e San Teodoro;

se il Ministro per i beni culturali abbia promosso un'iniziativa presso l'Unesco finalizzata alla dichiarazione di Pavia « città di eccezionale interesse universale »;

se quanto precede rappresenti il « libro dei sogni » della città dalle cento torri, visto che il comune di Pavia avrebbe amaramente constatato presso la cassa depositi e prestiti che l'erogazione dei 56 miliardi stanziati a seguito del nubifragio che portò al crollo della Torre Civica appare vanificata dalla nuova legge finanziaria.

(2-01240) « Servello, Poli Bortone, Rallo ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla vicenda del passaggio delle

azioni Enimont dalla Montedison all'ENI, per conoscere:

a) se il Governo non ritenga che l'operazione diretta a definire i rapporti fra Montedison ed ENI si collochi in una linea di politica economica e finanziaria contraria a quella affermata più volte dal Governo sulla opportunità della privatizzazione di aziende pubbliche;

b) se in ogni caso non ritenga evidente che il Governo, cui competeva l'onere di dare un solido assetto alla chimica italiana, abbia rinunciato al suo ruolo e non sia stato capace di scegliere fra iniziativa pubblica e privata lasciando di fatto al gruppo Ferruzzi di determinare la scelta;

c) quali criteri sono stati eseguiti per la valutazione in lire 1.650 di ogni azione e se sia stato tenuto conto:

1) del fatto che la Montedison aveva acquistato appena due anni prima la quota dell'Enimont conferendo valori di lire 1.000 per azione;

2) del fatto che un anno prima era stato ceduto il 20 per cento delle azioni Enimont, al prezzo di lire 1.405 per azione;

3) del fatto che il titolo Enimont prima della sospensione in Borsa ed anche prima della crisi del Golfo aveva registrato sensibili perdite;

4) dell'elevatissimo indebitamento dell'Enimont;

5) del fatto che le azioni difficilmente potranno dare reddito, nelle condizioni attuali dell'impresa e dato l'impegno di essa in un settore che non offre, al momento, prospettive certe;

d) se non ritenga, tenendo conto di tali fatti e dei rilievi mossi alla operazione da autorevoli economisti, italiani e stranieri, di disporre un'inchiesta ad opera di tre « saggi » per accertare se e quali perdite ha subito l'ENI in conseguenza del più volte citato acquisto;

e) se non ritenga che, in ogni caso, debba essere differita ad un momento

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1990

successivo alla discussione in Parlamento del caso, nonché all'inchiesta, la nomina del nuovo consiglio d'amministrazione dell'Enimont, la cui composizione deve assicurare la partecipazione esclusivamente di competenze all'altezza del ruolo dell'impresa ed escludere qualunque designazione partitica, anche a fugare il pesante sospetto che la discussa operazione sia stata voluta per attribuire ad alcuni partiti la gestione di una grande impresa.

(2-01241)

« Pazzaglia ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

la riunificazione della Germania, consacrata dalla vittoria elettorale del popolo tedesco, costituisce un fatto di eccezionale portata storica e politica;

a seguito di questo avvenimento finisce la divisione dell'Europa e debbono cessare tutte le conseguenze della seconda guerra mondiale;

vengono ridisegnati i confini geografici dell'Europa;

viene annullata la spartizione del mondo tra le superpotenze e non ha più senso il patto di Yalta;

non possono più sopravvivere accordi che limitano indipendenza e sovranità di ogni Stato europeo;

debbono essere rimosse a maggior ragione le clausole che hanno imposto all'Italia la mutilazione del proprio territorio nazionale —:

quale linea il Governo intende assumere per avviare, nella logica di questi grandi mutamenti, e nelle più opportune sedi internazionali, la revisione del Trattato di pace firmato a Parigi nel 1946, perché sia resa giustizia anche al popolo italiano, nella tutela della sua storia e della sua tradizione, rivendicando la nostra piena sovranità sui territori che ci sono stati arbitrariamente tolti in conseguenza della sconfitta; restituendo all'Italia Gorizia, unica città europea ancora oggi divisa in due e la Venezia Giulia, l'Istria e la Dalmazia, dando la possibilità a centinaia di migliaia di esuli, oggi dispersi nel mondo, di ritornare nella propria terra; riportando l'Italia, nella pienezza della propria identità e sovranità, partecipe con pari dignità degli altri Stati, al processo di unione politica del nostro continente.

(2-01242) « Tremaglia, Servello, Franchi, Parigi, Valensise, Baghino, Fini, Martinati, Abbatangelo, Caradonna, Colucci Gaetano, Del Donno, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rubinacci, Sospiri, Tassi, Tatarella, Trantino ».